Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 164 del 15 luglio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 104

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo - 15 giugno 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1994 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1994.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1994, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1994 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1994.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1994

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
421.		
7 ottobre 1991/7 gennaio 1992, Roma		
Scambio di Note tra Italia e Romania per l'abrogazione del par. 3 dell'art. 7 della Convenzione Consolare tra i due Paesi	7 gennaio 1992	9
422.		
27 ottobre 1992, Harare		
Accordo tra Italia e Zimbabwe concernente l'esecuzione di un progetto di assistenza ai rifugiati mozambicani presso il campo di Tongogara	27 ottobre 1992	13
423.		
25 novembre 1992, Roma		
Scambio di Lettere costituente un accordo tra Italia e Repubblica Araba d'Egitto per la concessione di un contributo di 60 miliardi di lire italiane in favore di un programma d'aiuti alle importazioni di materie prime	5 novembre 1992	27
424.		
12 novembre/27 novembre 1992, Canberra/Palikir Pohnpei		
Scambio di Note tra Italia e Micronesia per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche	27 novembre 1992	37
425.		
11 novembre 1993, L'Avana		
Protocollo esecutivo tra Italia e Cuba per la realizzazione del programma di appoggio al piano nazionale per la prevenzione e riabilitazione degli handicap mediante i servizi sanitari di base, il medico della famiglia e gli istituti di fisioterapia	11 novembre 1993	43
426.		
13 dicembre 1993, Canberra		
Memorandum d'intesa per la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica tra Italia e Australia, con tre annessi	13 dicembre 1993	51

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione tra Italia e Tunisia relativa alla cooperazione ed all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendio (Roma, 17 ottobre 1985). *(Vedi legge n. 75 dell'11 febbraio 1989 nel* S.O. *n. 14 alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1989).*	17 aprile 1991
Trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Australia (Melbourne 28 ottobre 1988). *(Vedi legge n. 303 del 24 luglio 1993 nel* S.O. *n. 76 alla* G.U. *n. 194 del 19 agosto 1993).*	1° aprile 1994
Convenzione di estradizione tra Italia e Polonia (Varsavia 28 aprile 1989). *(Vedi legge n. 193 del 7 giugno 1993 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 141 del 18 giugno 1993).*	1° maggio 1994
Trattato tra Italia e Spagna per la repressione del traffico di droga in mare (Madrid 23 marzo 1990). *(Vedi legge n. 304 del 24 luglio 1993 nel* S.O. *n. 76 alla* G.U. *n. 194 del 19 agosto 1993).*	7 maggio 1994
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo 8 novembre 1990). *(Vedi legge n. 328 del 9 agosto 1993 nel* S.O. *n. 81 alla* G.U. *n. 202 del 28 agosto 1993).*	1° maggio 1994
Scambio di Lettere tra Italia e FAO interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950 (Roma 15 marzo 1991). *(Vedi legge n. 114 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	25 marzo 1994
Scambio di Lettere tra Italia, FAO e ONU intepretativo dell'Accordo di sede del PAM del 15 marzo 1991, con allegato (Roma 15 marzo 1991). *(Vedi legge n. 114 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	31 marzo 1994
Accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche IPGRI (Roma 9 ottobre 1991). *(Vedi legge n. 66 del 15 gennaio 1994 nel* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 23 del 29 gennaio 1994).*	1° marzo 1994

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo di cooperazione economica tra Italia e Cina (Roma 28 maggio 1991). *(Vedi legge n. 200 del 4 marzo 1994 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 71 del 26 marzo 1994).*	19 maggio 1994
Accordo tra Italia e IPGRI relativo alla sede centrale dell'Istituto (Roma 10 ottobre 1991) con protocollo aggiuntivo. *(Vedi legge n. 67 del 15 gennaio 1994 nel* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 23 del 29 gennaio 1994).*	11 marzo 1994
Protocollo sullo Statuto della Banca Europea degli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un fondo europeo degli investimenti (Bruxelles, 25 marzo 1993). *(Vedi legge n. 115 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	1° maggio 1994
Accordo complementare tra Italia e OIL relativo ai privilegi e immunità del centro di formazione dell'OIL a Torino (Roma 20 aprile 1993). *(Vedi legge n. 160 del 24 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 43 alla* G.U. *n. 56 del 9 marzo 1994).*	1° aprile 1994

421.

Roma, 7 ottobre 1991/7 gennaio 1992

Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania per l'abrogazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 7 della Convenzione Consolare tra i due Paesi

(Entrata in vigore: 7 gennaio 1992)

AMBASCIATA DI ROMANIA
00197 ROMA - Via N. Tartaglia, 36
Tel. 06/8084529
No. 1683

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Romania presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento ai contatti in precedenza intercorsi con codesto Cerimoniale, ha l'onore di confermare l'intenzione del Governo di Romania di chiedere l'assenso del Governo italiano all'apertura di propri Uffici Consolari onorari in Italia nelle sedi che saranno successivamente indicate.

L'Ambasciata sarà pertanto grata al Ministero degli Affari Esteri se vorrà facilitare l'apertura dei predetti Uffici, nell'intesa che anche il Governo Romeno faciliterà , su base di reciprocità , l'istituzione di Uffici Consolari italiani in Romania.

Qualora il Ministero degli Affari Esteri concordi su quanto precede, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che la presente nota e quella di risposta del Ministero del medesimo tenore costituiranno un accordo tra i due Governi, con il quale si interderanno abrogate le dispozizioni del paragrafo 3 dell'art. 7 della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Romania firmata a Bucarest l'8 agosto 1967, con effetto dalla data della Nota di risposta.

L'Ambasciata di Romania si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, il 7 ottobre 1991.

Al

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ROMA

Ministero degli Affari Esteri

022/ 00090

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale dell'Ambasciata n.1683 del 7.10.1991, del seguente tenore:

"L'Ambasciata della Repubblica di Romania presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento ai contatti in precedenza intercorsi con codesto Cerimoniale, ha l'onore di confermare l'intenzione del Governo della Repubblica di Romania di chiedere l'assenso del Governo italiano all'apertura di propri Uffici consolari onorari in Italia nelle sedi che saranno successivamente indicate.

L'Ambasciata sarà pertanto grata al Ministero degli Affari Esteri se vorrà facilitare l'apertura dei predetti Uffici, nell'intesa che anche il Governo rumeno faciliterà, su base di reciprocità, l'istituzione di Uffici consolari italiani in Romania.

Qualora il Ministero degli Affari Esteri concordi su quanto precede, l'Ambasciata ha l'onore di proporre che la presente nota e quella di risposta del Ministero del medesimo tenore costituiranno un accordo tra i due Governi, con il quale si intenderanno abrogate le disposizioni del paragrafo 3 dell'art.7 della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania firmata a Bucarest l'8 agosto 1967.

L'Ambasciata della Repubblica di Romania si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Romania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma,

F.to F. FERRETTI

AMBASCIATA DI ROMANIA
ROMA

422.

Harare, 27 ottobre 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe concernente l'esecuzione di un progetto di assistenza ai rifugiati mozambicani presso il campo di Tongogara

(Entrata in vigore: 27 ottobre 1992)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE REGARDING THE

IMPLEMENTATION OF A PROJECT OF ASSISTANCE TO

MOZAMBICAN REFUGEES AT TONGOGARA CAMP

THIS AGREEMENT shall be carried out in terms of the Agreement on Economic and Development Co-operation entered into between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Zimbabwe and signed on the 30th July 1980:

WHEREAS the General Directorate for Development Co-operation (hereafter referred to as "MAE/DGCS") has entrusted the implementation of the project No. 2477-865/G 185 to the Centre for Development, Information and Education (hereafter referred to as "C.I.E.S.");

WHEREAS C.I.E.S. is a non-governmental organisation (NGO) officially recognised under the Italian law, governing development co-operation activities in Italy as well as between Italy and developing countries;

WHEREAS C.I.E.S. is sponsored by MAE/DGCS to carry out projects in developing countries, which projects shall not be carried out for commercial gain;

THEREFORE the two governments have agreed as follows:-

ARTICLE I

1. This Agreement shall cover the implementation of the Project of Assistance to Mozambican refugees in the Tongogara Camp No. 2477-865/G185 (hereafter called "the Project"), as specified in the Project Document approved by Zimbabwe and Italy.

ARTICLE II

1. The main objective of the Project is to improve the living conditions of Mozambican refugees by Italy participating in the Programme of Assistance to Zimbabwe - coordinated by the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare - and supporting its efforts for creating sufficient conditions of life as well as basic social services in the Tongogara Camp.

2. The Project is also intended to strengthen and support the services as well as the training educational activities entrusted to the Association of Women's Clubs (hereafter called "A.W.C.") by the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. The services and activities are aimed at making the refugees self-sufficient by equipping them with the practical know-how, in the use of implements, which they can put to use on their return to Mozambique.

3. Specific targets of the Project shall be to improve the educational and training facilities in the Tongogara Camp by -

a) supporting A.W.C. Building and or training sector and putting up pre-school and school structures, workshops and other related infrastructures;

b) supporting the A.W.C. programme of skills training and educational activities;

c) promoting self-reliance among the refugees by supporting the setting up of production units and income-generating activities by the camp inmates and

d) Providing equipment, materials and supplies.

ARTICLE III

In order to coordinate and monitor the implementation of the Project, C.I.E.S. shall open its own office in Harare and be free to hire the necessary local personnel.

ARTICLE IV

To achieve the objectives of the Project, C.I.E.S. shall:-

1. provide the expatriate personnel assigned to the Project .-

a) one Project Coordinator, who shall be based at the C.I.E.S. office in Harare.

b) one Building Consultant, who shall carry out technical back-up missions;

c) one Expert in Adult Education and Training, who shall train technical back-up personnel.

2. carry out monitoring and evaluation exercises;

3. provide operating funds to be administered by the Project Coordinator;

4. provide one vehicle and equipment required by the Project Team and the C.I.E.S. Project Office in Harare;

5. provide financial support to A.W.C. for local personnel and for the acquisition of necessary equipment and materials;

6. provide equipment and material, as direct importation, to A.W.C. that may not be easily available for acquisition on the local market;

7. provide two vehicles that shall be used by A.W.C. to carry out the Project activities; and

8. provide basic equipment, materials and supplies for the emergency needs of refugees.

ARTICLE V

1. Zimbabwe shall

a) provide expatriate staff assigned to the project, and their families with work and entry permits respectively.

b) exempt from customs and import duties, taxes and levies all imported equipment, materials and supplies including vehicles and spare parts required for the Project operating under this Agreement. This includes equipment and materials for the C.I.E.S. office and for other services as C.I.E.S. may render in connection with the Project;

c) exempt the Italian personnel and their families from customs duties, taxes and other related charges on personal and household effects imported for their own use within the first six months of their arrival.

d) accord the right to re-export the goods mentioned in (c) above on completion of their assignment;

e) exempt the Italian personnel, for the whole length of their contract, from personal income tax on any other direct tax in respect of any remunerations paid to them from funds or sources outside Zimbabwe for services in Zimbabwe under this Agreement.

f) without prejudice to the exchange control regulations in force at any time in Zimbabwe, no currency or foreign exchange restrictions shall be imposed on funds brought into Zimbabwe from external sources by the Italian personnel and their families for their personal use.

External Accounts opened in Zimbabwe by the Italian personnel and their families shall remain exclusively at their disposal, and the balance on such accounts shall be convertible into Italian lire or any other hard currency, provided that such accounts have been fed exclusively from external sources;

g) in case of any damage to a third party caused by any member of the Italian personnel assigned to the project in the course of their duties, Zimbabwe shall be liable in their place so that any claim against the Italian personnel shall, to that extent, be excluded unless it is established by a court of law in Zimbabwe that any such damage had risen from gross negligence or wilful, criminal conduct on the part of a member of the Italian personnel;

h) in the event of arrest or detention, for any reason whatsoever, of Italian personnel or members of their families, or of criminal proceedings being instituted against them, the Embassy of Italy in Harare shall be notified immediately;

i) in the event of an international crisis affecting the safety of foreign nationals, Zimbabwe shall accord the same repatriation facilities to the Italian personnel and their families as those accorded to personnel of equivalent rank and performing similar tasks; and

j) exempt the Italian personnel and their families from national service obligations or other defence-related duties.

ARTICLE VI

Zimbabwe, through the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare shall:

1. provide any assistance required by C.I.E.S. in order to facilitate its work;

2. facilitate any official contacts required by C.I.E.S. with the various Ministries, government departments and non-governmental organisations concerned with the welfare of Mozambican refugees, so as to ensure that the projects impacts on the inmates of Tongogara Camp; and

3. make available to C.I.E.S. all information necessary for monitoring and evaluating the Project, and give freedom of access to its representatives to the sites of the various activities undertaken under this agreement.

ARTICLE VII

The Italian personnel shall comply with all the laws and regulations in force in Zimbabwe.

ARTICLE VIII

Zimbabwe shall ensure that the Project personnel and their families are accorded treatment no less favourable than that accorded to technical assistance personnel assigned to Zimbabwe by any other country or international organisation.

ARTICLE IX

This agreement shall remain in force until the Project is completed. During the implementation of the Project, Zimbabwe and Italy shall comply with all the relevant provisions of the Agreement on Economic and Development Cooperation mutually agreed to by the two countries.

ARTICLE X

Any amendments to this agreement shall be mutually agreed upon by Italy and Zimbabwe.

ARTICLE XI

This agreement shall come into force on the date of its signature, and shall remain in force for a period of 3 years unless terminated by mutual agreement between the two countries.

Done at ..Harare.......... of this 27th ....

day of ..october..... 1992 in two originals, in the English Language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Zimbabwe

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI DEL MOZAMBICO NEL CAMPO DI TONGOGARA.

IL PRESENTE ACCORDO sarà attuato ai sensi dell'Accordo di Cooperazione economica e di sviluppo, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zimbabwe e firmato il 30 luglio 1980;

CONSIDERANDO che la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (in appresso denominata "MAE/DGCS") ha affidato l'attuazione del progetto N. 2477-865/G 185 al Centro di Sviluppo, Informazione ed Educazione (in appresso denominato "C.I.E.S");

CONSIDERANDO che il CIES é un'organizzazione non governativa (ONG) ufficialmente riconosciuta dalla legislazione italiana - che disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo in Italia, e tra l'Italia ed i paesi in via di sviluppo;

CONSIDERANDO che la C.I.E.S é sponsorizzata dal MAE/DGCS per svolgere progetti nei paesi in via di sviluppo, i quali progetti non dovranno essere effettuati ai fini di guadagni commerciali;

PERTANTO i due Governi hanno convenuto quanto segue:-

ARTICOLO I

1. Il presente Accordo verte sull'attuazione del Progetto di assistenza ai rifugiati del Mozambico che si trovano nel Campo di Tongogara N. 2477-865/G185 (di seguito denominato "il Progetto") come specificato nel Progetto di documento approvato dallo Zimbabwe e dall'Italia.

ARTICOLO II

1. L'obiettivo principale del Progetto é di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati del Mozambico grazie alla partecipazione dell'Italia al Programma di assistenza allo Zimbabwe - coordinato dal Ministero del Servizio Pubblico, del Lavoro e dell'Assistenza Sociale - e di appoggiare gli sforzi di quest'ultimo volti a creare condizioni di vita adeguate e servizi sociali di base nel Campo Tongogara.

2. Il Progetto intende anche rafforzare e sostenere i servizi, nonché le attività educative di formazione affidate all'Associazione dei Clubs femminili (in appresso denominata "A.W.C.") coordinata dal Ministero del Servizio Pubblico, del Lavoro e dell'Assistenza Sociale. Tali servizi ed attività mirano a rendere i rifugiati autonomi fornendolo loro conoscenze pratiche relativamente all'uso di attrezzi e di utensili di cui potranno avvalersi al loro ritorno nel Mozambico.

3. Gli obiettivi specifici del Progetto saranno di migliorare i servizi educativi e di formazione nel Campo di Tongogara:

a) fornendo un sostegno all'edificio dell'AWC e/o al settore di formazione e installando strutture per asili e scuole, laboratori ed altre infrastrutture connesse;

b) fornendo un sostegno al programma AWC di formazione specializzata e di attività educative;

c) facendo in modo che i rifugiati abbiano maggiore fiducia in sè stessi, promovendo l'istituzione di unità produttive e le attività produttrici di reddito svolte dagli occupanti del campo;

d) fornendo attrezzature, materiale e approvvigionamenti.

ARTICOLO III

Al fine di coordinare e di sorvegliare l'attuazione del Progetto, la CIES aprirà un suo ufficio ad Harare e avrà facoltà di ingaggiare il personale locale necessario.

ARTICOLO IV

Al fine di conseguire gli obiettivi del Progetto, la CIES

1. dovrà fornire al personale proveniente dall'estero assegnato al Progetto:-

a) un coordinatore di Progetto, stanziato presso l'Ufficio CIES ad Harare;

b) Un consulente in edilizia, che svolgerà missioni di supporto tecniche ;

c) un esperto in formazione ed educazione degli adulti che addestrerà personale tecnico di supporto..

2. effettuerà esercitazioni di monitoraggio e di valutazione;

3. fornirà fondi operativi che dovranno essere amministrati dal Coordinatore del Progetto;

4. fornirà un veicolo e le attrezzature richieste dalla Equipe del Progetto e dall' Ufficio CIES per il Progetto ad Harare;

5. fornirà un supporto finanziario all'AWC per il personale locale e per l'acquisizione delle attrezzature e dei materiali necessari;

6. fornirà all' AWC,importandoli direttamente, quelle attrezzature e materiali, che possono non essere reperibili sul mercato locale a fini di acquisto;

7. fornirà due veicoli che saranno utilizzati dall' AWC per svolgere le attività del Progetto;e

8. fornirà attrezzature di base, materiali e approvvigionamenti per i fabbisogni urgenti dei rifugiati.

ARTICOLO V

1. Lo Zimbabwe:

a) fornirà al personale proveniente dall'estero assegnato al progetto ed alle loro famiglie, permessi di lavoro e d'ingresso, rispettivamente.

b) esenterà da dazi doganali e d'importazione e da tasse e imposizioni, tutte le attrezzature, materiali ed approvvigionamenti importati, compresi i veicoli e le parti di ricambio necessarie per il Progetto e che operano in base al presente Accordo. Ciò include le attrezzature ed i materiali per l'Ufficio CIES e per altri servizi, che il CIES potrà fornire in relazione al Progetto;

c) esenterà il personale italiano e le loro famiglie da dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi sugli effetti personali e gli articoli di casa importati per uso personale entro i primi sei mesi dal loro arrivo.;

d) concederà a tale personale il diritto di riesportare i beni menzionati nel capoverso (c) precedente, al termine del loro mandato;

e) esenterà il personale italiano per tutto il periodo del contratto, dalla tassa sul reddito personale o da ogni imposizione diretta su qualunque altra retribuzione pagata a detto personale da fondi o fonti esterne allo Zimbabwe, in virtù di servizi resi nello Zimbabwe ai sensi del presente Accordo.

f) fatti salvi i regolamenti sul controllo dei cambi in vigore in qualunque momento nello Zimbabwe, non saranno imposte restrizioni in materia di valuta o di cambio con l'estero, sui fondi introdotti nello Zimbabwe dal personale italiano e dalle loro famiglie per uso personale e provenienti da fonti all'estero.

I conti esteri aperti nello Zimbabwe dal personale italiano e dalle loro famiglie saranno a loro esclusiva disposizione, e il saldo di tali conti sarà convertibile in lire italiane o in qualunque altra valuta dura a condizione che tali conti siano alimentati esclusivamente da fonti estere;

g) in caso di danni causati ad una parte terza da qualunque membro del personale italiano assegnato al progetto nell'adempimento delle sue funzioni, lo Zimbabwe sarà responsabile in sua vece, escludendo in tal modo ogni ricorso diretto contro il personale italiano, a meno che non venga sancito da da un Tribunale dello Zimbabwe che i predetti danni sono stati causati da negligenza grossolana o condotta criminale o dolosa di un membro del personale italiano;

h) nel caso di arresto o di detenzione per qualunque ragione di membri del personale italiano o di componenti delle loro famiglie, o qualora un'istruttoria penale fosse istituita contro di loro, l'Ambasciata d'Italia ad Harare dovrà esserne notificata immediatamente;

i) nel caso di una crisi internazionale che pregiudichi la sicurezza dei cittadini stranieri, lo Zimbabwe concederà al personale italiano ed alle loro famiglie le stesse agevolazioni di rimpatrio di quelle concesse al personale di rango equivalente e che svolge le stesse mansioni;

j) esonererà il personale italiano e le loro famiglie da obblighi del servizio nazionale o da altri servizi connessi con la difesa.

ARTICOLO VI

Lo Zimbabwe, tramite il Ministero del Pubblico Servizio, del Lavoro e dell'Assistenza Sociale:

1. fornirà ogni assistenza richiesta dal CIES al fine di agevolare il suo lavoro;

2. agevolerà ogni contatto ufficiale richiesto dal CIES con i vari Ministeri, con gli uffici governativi e le organizzazioni non governative competenti per l'assistenza sociale ai rifugiati del Mozambico, al fine di assicurare che il progetto abbia un impatto sugli occupanti del Campo di Tongogara; e

3. farà avere al CIES tutte le informazioni necessarie per sorvegliare e valutare il progetto e darà ai suoi rappresentanti libertà di accesso ai siti delle varie attività intraprese in base al presente accordo.

ARTICOLO VII

Il personale italiano dovrà conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore nello Zimbabwe

ARTICOLO VIII

Lo Zimbabwe si assicurerà che al personale del progetto ed alle loro famiglie sia concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso al personale di assistenza tecnica assegnato allo Zimbabwe da ogni altro paese o organizzazione internazionale.

ARTICOLO IX

L'Accordo rimarrà in vigore fino al termine del Progetto.

Durante l'attuazione del Progetto, lo Zimbabwe e l'Italia si conformeranno a tutte le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Cooperazione economica e di sviluppo reciprocamente convenute dai due paesi.

ARTICOLO X

Ogni emendamento al presente accordo sarà reciprocamente concordato dall'Italia e dallo Zimbabwe.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma, e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni a meno che non sia denunciato di comune accordo tra le due parti.

Fatto ad Harare il 27.10.1992 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica della Repubblica dello Zimbawe

423.

Roma, 25 novembre 1992

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per la concessione di un contributo di 60 miliardi di lire italiane in favore di un programma d'aiuti alle importazioni di materie prime

(Entrata in vigore: 25 novembre 1992)

Rome, November 25th, 1992

Excellency,

I hereby confirm to your Excellency that the Italian Government has agreed to grant the following free contribution in favour of a commodity aid import programme of 60 billion Italian Lire, to be used to cover the cost of essential and capital goods and related services produced in Italy.

The Egyptian side shall open a separate account in the Central Bank of Egypt and credit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn from the Grant The amount standing in the above mentioned account in Egyptian Pounds shall be used exclusively for the financing (balance current expenditures) of social-economic priority requirements, with special reference to sectors particularly vulnerables as those of the environment and of the promotion of the social role of women and/or for the financing of State balance items connected with general or sectorial Adjustment measures already agreed in advance and, if required, for the financing of local costs, incurred with regard to projects realized on behalf of the Italian Cooperation, and the utilization of such funds shall be directed to attainment of the objectives agreed upon between Italy and Egypt. The management of the Counterpart Funds shall be regulated by a Memorandum of Understanding signed by the two Governments.

Dr. Maurice Makramallah
Minister for International Cooperation
of the Arab Republic of Egypt

The said initiative of financial cooperation is fully in line with the excellent relations existing between our two Countries and the desire of my Government to help to solve the Egyptian Balance of Payment's problem.

Accordingly, I reiterate hereby the readiness of the Italian Government to allocate and make available the contribution of the amount of 60 billion Italian Lire for the financing of the above quoted commodities, on a grant basis. The procedures for the utilization of the above mentioned amount will be agreed upon by the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

The Undersecretary of State
for Foreign Affairs

(Sen. Giuseppe Giacovazzo)

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ARABA
D'EGITTO
ROMA

سفارة جمهورية مصر العربية
روما

Rome, November 25th, 1992

Excellency,

I have the honour to acknoledge receipt of your letter dated November 25th 1992 which reads as follows:

"Excellency,

I hereby confirm to your Excellency that the Italian Government has agreed to grant the following free contribution in favour of a commodity aid import programme of 60 billion Italian Lire, to be used to cover the cost of essential and capital goods and related services produced in Italy.

The Egyptian side shall open a separate account in the Central Bank of Egypt and credit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn from the Grant. The amount standing in the above mentioned account in Egyptian Pounds shall be used exclusively for the financing (balance current expenditures) of social-economic priority requirements, with special reference to sectors particularly vulnerables as those of the environment and of the promotion of the social role of women and/or for the financing of State balance items connected with general or sectorial Adjustment measures already agreed in advance and, if required, for the financing of local costs, incurred with regard to projects realized on behalf of the Italian Cooperation, and the utilization of such funds shall be directed to attainment of the objectives agreed upon between Italy and Egypt. The management of the Counterpart Funds shall be regulated by a Memorandum of Understanding signed by the two Governments.

Sen. Giuseppe Giacovazzo
Undersecretary of State
for Foreign Affairs of
the Italian Republic

The said initiative of financial cooperation is fully in line with the excellent relations existing between our two Countries and the desire of my Government to help to solve the Egyptian Balance of Payment's problem.

Accordingly, I reiterate hereby the readiness of the Italian Government to allocate and make available the contribution of the amount of 60 billion Italian Lire for the financing of the above quoted commodities, on a grant basis. The procedures for the utilization of the above mentioned amount will be agreed upon by the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

The Undersecretary of State
for Foreign Affairs
(Sen. Giuseppe Giacovazzo)"

I have the honour to inform you that on behalf of my Government I accept its content. Your Excellency's letter together with my letter will form an agreement between our two Governments.

The Minister of State for
International Cooperation

(Dr. Maurice Makramallah)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Roma, 25 Novembre 1992

Eccellenza,

Con la presente, confermo a Vostra Eccellenza che il Governo Italiano ha convenuto di donare il seguente contributo a fondo perduto a favore di un programma di aiuti alle importazioni di beni essenziali e di servizi connessi di produzione italiana per 60 miliardi di lire Italiane, da utilizzare per coprire il costo dei beni strumentali ed essenziali e servizi connessi prodotti in Italia.

La Parte egiziana aprirà un conto separato presso la Central Bank of Egypt (Banca centrale di Egitto) ed accrediterà su tale conto l'equivalente, in sterline egiziane, degli importi prelevati dal dono. L'importo giacente nel summenzionato conto in sterline egiziane sarà utilizzato esclusivamente per finanziare fabbisogni prioritari socio-economici (spese correnti della bilancia dei pagamenti), con riferimento specifico a settori particolarmente vulnerabili come l'ambiente e la promozione del ruolo sociale delle donne e/o per finanziare voci del bilancio dello Stato relative a misure di aggiustamento generale o settoriale già convenute in anticipo, e, se necessario, per finanziare i costi locali sostenuti per quanto riguarda i progetti realizzati per conto della Cooperazione italiana; e l'utilizzazione di questi fondi sarà finalizzata al conseguimento degli obiettivi decisi di comune accordo tra l'Italia e l'Egitto. La gestione dei Fondi di contropartita sarà regolata da un Memorandum d'Intesa firmato dai due Governi.

Dr. Maurice Makramallah
Ministro della Cooperazione Internazionale
della Repubblica Araba di Egitto

Tale iniziativa di cooperazione finanziaria é pienamente conforme agli ottimi rapporti esistenti tra i nostri due paesi ed al desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere le difficoltà della bilancia dei pagamenti egiziana.

Allo stesso modo, confermo con la presente la disponibilità del Governo italiano a stanziare e mettere a disposizione un contributo per un ammontare di 60 miliardi di lire Italiane, per finanziare, a titolo di dono, i sopra citati beni essenziali. Le procedure per l'utilizzazione del summenzionato ammontare saranno concordate dai due Governi.

Mi avvalgo della presente opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

(Sen. Giuseppe Giacovazzo)

3 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 164.

Ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto-ROMA

Roma, 25 Novembre 1992

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 25 Novembre 1992 del seguente tenore:

"Eccellenza,

Con la presente confermo a Vostra Eccellenza che il Governo Italiano ha convenuto di donare il seguente contributo a fondo perduto a favore di un programma di aiuti alle importazioni di beni essenziali e di servizi connessi di produzione italiana per 60 miliardi di lire Italiane, da utilizzare per coprire il costo dei beni strumentali ed essenziali e servizi connessi prodotti in Italia.

La Parte egiziana aprirà un conto separato presso la Central Bank of Egypt (Banca centrale di Egitto) ed accrediterà su tale conto l'equivalente, in sterline egiziane, degli importi prelevati dal dono. L'importo giacente nel summenzionato conto in sterline egiziane sarà utilizzato esclusivamente per finanziare fabbisogni prioritari socio-economici (spese correnti della bilancia dei pagamenti), con riferimento specifico a settori particolarmente vulnerabili come l'ambiente e la promozione del ruolo sociale delle donne e/o per finanziare voci del bilancio dello Stato relative a misure di aggiustamento generale o settoriale già convenute in anticipo, e, se necessario, per finanziare i costi locali sostenuti per quanto riguarda i progetti realizzati per conto della Cooperazione italiana; e l'utilizzazione di questi fondi sarà finalizzata al conseguimento degli obiettivi decisi di comune accordo tra l'Italia e l'Egitto. La gestione dei Fondi di contropartita sarà regolata da un Memorandum d'Intesa firmato dai due Governi.

Sen. Giuseppe Giacovazzo
Sotto-segretario di Stato
per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Tale iniziativa di cooperazione finanziaria é pienamente conforme agli ottimi rapporti esistenti tra i nostri due Paesi ed al desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere le difficoltà della bilancia dei pagamenti Egiziana.

Allo stesso modo, confermo con la presente la disponibilità del Governo italiano di stanziare e di rendere disponibile un contributo per un ammontare di 60 miliardi di lire Italiane, per finanziare, a titolo di dono, i sopra citati beni essenziali. Le procedure per l'utilizzazione del summenzionato ammontare saranno concordate dai due Governi.

Mi avvalgo della presente opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

(Sen. Giuseppe Giacovazzo)"

Ho l'onore di informarLa che accetto, a nome del mio Governo, il contenuto di cui sopra. La lettera di Vostra Eccellenza assieme alla presente costituirà un accordo tra i nostri due Governi.

Il Ministro di Stato per
la Cooperazione Internazionale
(Dr. Maurice Makramallah)

424.

Canberra/Palikir Phonpei, 12 novembre/27 novembre 1992

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Federati della Micronesia per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche

(Entrata in vigore: 27 novembre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA

3878

The Embassy of Italy presents its compliments to the Department of External Affairs in Palikir and has the honour to inform that the Italian Government, having considered the proposal put forward through the respective Representations at the United Nations Organisation in New York, has decided to accept establishment of diplomatic relations with the Federated States of Micronesia.

In this regard, the Embassy of Italy has been instructed to proceed, through an exchange of Notes, to ascertain the agrément of the Government of the Federated States of Micronesia on the establishment of diplomatic relations between the two Countries.

If there is agreement on the above notification, this Note and the Note of reply of the Department of External Affairs in Palikir will constitute the mutual consent required in accordance with article 2 of the Vienna Convention of 1961 on diplomatic relations.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to present to the Department of External Affairs in Palikir the assurances of its highest consideration.

Canberra, [illegible] 1992

AMBASCIATA D'ITALIA CANBERRA

The Department of External Affairs of
the Federated States of Micronesia
PALIKIR POHNPEI 96941
FEDERATED STATES OF MICRONESIA

Department of External Affairs
Federated States of Micronesia

DEA/JAM-370-92
November 27, 1992

The Department of External Affairs of the Federated States of Micronesia presents its compliments to the Embassy of Italy in Canberra and has the honor to refer to the latter's Note Verbal No. 3878 which seeks to ascertain the agreement of the Government of the Federated States of Micronesia to the establishment of diplomatic relations between the Government of Italy and the Government of the Federated States of Micronesia.

The Department has the further honor to ascertain to the Embassy of the agreement of the Government of the Federated States of Micronesia to the establishment of diplomatic relations and that this Note of reply will complete the mutual consent process required under article 2 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961.

The Department of External Affairs of the Federated States of Micronesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Canberra the assurances of its highest consideration.

Palikir, Pohnpei

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA
3878

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento degli Affari esteri a Palikir ed ha l'onore di informare che il Governo Italiano, dopo aver considerato la proposta presentata attraverso le rispettive Rappresentanze presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, ha deciso di accettare lo stabilimento di relazioni diplomatiche con gli Stati Federati della Micronesia.

A tale riguardo, l'Ambasciata d'Italia ha ricevuto istruzioni di procedere mediante uno scambio di Note, al fine di avere la conferma del Governo degli Stati Federati della Micronesia sullo stabilimento di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Se vi é accordo sulla notifica di cui sopra, la presente Nota e la Nota di risposta del Dipartimento degli Affari Esteri a Palikir costituiranno l'accordo reciproco previsto secondo l'articolo 2 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

L'Ambasciata d'Italia si avvale della presente opportunità per presentare al Dipartimento degli Affari Esteri a Palikir i sensi della sua più alta considerazione.

Canberra, 12 novembre 1992

Dipartimento degli Affari Esteri
degli Stati confederati della Micronesia
PALIKIR POHN PEI 96941
STATI CONFEDERATI DI MICRONESIA.

Dipartimento degli Affari esteri degli Stati Federati della Micronesia

DEA/JAM-370-92
27 Novembre, 1992

Il Dipartimento degli Affari Esteri degli Stati Federati della Micronesia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Canberra, ed ha l'onore di far riferimento alla Nota Verbale N. 378 di detta Ambasciata intesa ad avere la conferma dell'accordo del Governo degli Stati Federati della Micronesia allo stabilimènto di relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli Stati Federati della Micronesia.

Il Dipartimento ha inoltre l'onore di confermare all' Ambasciata l'accordo del Governo degli Stati Federati della Micronesia riguardo allo stabilimento di relazioni diplomatiche; la presente Nota di risposta completerà la procedura di consenso reciproco secondo l'articolo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

Il Dipartimento degli Affari Esteri degli Stati Federati della Micronesia si avvale della presente opportunità per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Canberra i sensi della sua più alta considerazione.

Palikir, Pohnpei

425.

L'Avana, 11 novembre 1993

Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cuba per la realizzazione del programma di appoggio al piano nazionale per la prevenzione e riabilitazione degli handicap mediante i servizi sanitari di base, il medico della famiglia e gli istituti di fisioterapia

(Entrata in vigore: 11 novembre 1993)

PROTOCOLLO ESECUTIVO
tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA

per la realizzazione del Programma di

APPOGGIO AL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI HANDICAP MEDIANTE I SERVIZI SANITARI DI BASE, IL MEDICO DELLA FAMIGLIA E GLI ISTITUTI DI FISIOTERAPIA

Il Governo della **Repubblica Italiana** ed il Governo della **Repubblica di Cuba**

VISTO l'Accordo di Cooperazione Economico-Industriale del 24.9.1973;

VISTA la richiesta del Governo cubano di effettuare un programma di appoggio per la prevenzione e riabilitazione degli handicap;

VISTI gli atti della Riunione di verifica tecnica svoltasi a L'Avana il 17-18 giugno 1991;

CONSIDERATA la volontà del Governo italiano di finanziare l'iniziativa denominata:"Programma di appoggio al piano nazionale per la prevenzione e riabilitazione degli handicap mediante i servizi sanitari di base, il medico di famiglia e gli istituti di fisioterapia" da affidare in gestione diretta alla Direzione Generale per la Cooperazione per un importo di Lit. 3.491.076.000;

hanno convenuto quanto segue

art. 1
(Obiettivi e linee di attività)

1.1. Le due parti si impegnano ad integrare i propri sforzi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi del Programma:

- miglioramento della prevenzione e riabilitazione degli handicap attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi socio-sanitari di base e del medico di famiglia;

- miglioramento della formazione specifica del personale addetto;

- promozione delle tecniche di prevenzione e riabilitazione basate sulla partecipazione comunitaria;

- miglioramento delle dotazioni in equipaggiamenti delle strutture e servizi di riabilitazione;

- miglioramento degli scambi di esperienze con i programmi analoghi in America Latina e nei Caraibi, finanziati dalla Cooperazione Italiana.

1.2 Per raggiungere tali obiettivi il Programma prevede le seguenti attività:

a. Attività nell'Area Pilota della Provincia di Pinar del Rio:

- realizzazione di una serie di ricerche intervento sulle metodologie e tecniche di prevenzione e riabilitazione degli handicap attraverso i medici di famiglia, i servizi socio-sanitari, le scuole eo i luoghi di lavoro;

- miglioramento delle attività di prevenzione e riabilitazione attraverso la dotazione di attrezzature e materiali;

b. Attività a livello nazionale:

- appoggio tecnico e finanziario al Gruppo di Coordinamento Nazionale (GCN) per la prevenzione e riabilitazione degli handicap presso il Ministero della Sanità;

- fornitura, in collaborazione con il GCN, di attrezzature e materiali a 10 palestre e 15 centri riabilitativi negli ospedali generali;

- appoggio al GCN per la organizzazione di seminari e corsi di formazione sui temi della prevenzione e riabilitazione degli handicap;

- appoggio al GCN per la documentazione delle ricerche intervento e per la preparazione di materiali formativi e informativi;

- promozione di borse di studio in Italia per operatori dei servizi sociali e sanitari;

- organizzazione, in collaborazione con la PAHO, di un seminario internazionale destinato a esperti ed operatori latino americani e dei Caraibi operanti presso programmi finanziati dalla DGCS;

- organizzazione di interscambi tra l'esperienza in corso a Cuba e le esperienze dei programmi partecipanti al seminario internazionale;

art. 2
(Contributo italiano)

La parte italiana contribuirà alla realizzazione del programma con le seguenti attività e forniture per un importo complessivo che non supererà le 3.491.076.000 lire italiane (tre-miliardi-quattrocento-novantuno-milioni-settanta-sei-mila):

- assistenza tecnica attraverso le missioni di esperti;

- organizzazione e realizzazione di attività formative del personale;

- organizzazione e realizzazione in Italia di borse di studio per il personale cubano;

- fornitura di attrezzature e materiali per attività socio-sanitarie;

- organizzazione e realizzazione delle ricerche-intervento nell'Area Pilota;

- organizzazione degli scambi tecnici e scientifici;

- produzione di documentazione;

- costituzione di un Fondo Operativo da gestire in loco per sostenere le attività del programma. Tale fondo sarà amministrato dall'Ambasciata d'Italia a Cuba e sarà esente da imposte.

- i costi di trasporto delle attrezzature e materiali forniti dal Governo italiano fino a destinazione finale saranno a carico della parte italiana;

- le attrezzature e materiali forniti dal Governo italiano saranno consegnati al termine del programma al Direttore Tecnico Cubano rappresentante la parte cubana.

art.3
(Contributo cubano)

La parte cubana contribuirà alla realizzazione del programma con le seguenti attività/forniture:

- mettere a disposizione il personale tecnico, amministrativo e logistico necessario allo sviluppo delle attività, garantendone i salari di base;

- mettere a disposizione del programma le infrastrutture, assicurandone le spese correnti di funzionamento, il consumo e la manutenzione;

- nominare un Direttore Tenico Nazionale ed un Direttore Tecnico dell'Area Pilota di Pinar del Rìo;

- riconoscere a tutto il personale italiano, notificato dall'Ambasciata d'Italia in L'Avana, operante nel quadro del presente protocollo le esenzioni doganali e fiscali relative alla numerazione che riceve all'estero, nonchè l'importazione di generi domestici o veicoli richiesti dal personale assegnato al progetto per un periodo superiore a sei mesi;

- esentare le attrezzature e i macchinari finanziati dal Governo italiano e che verranno importati a Cuba nell'ambito del presente Protocollo dal pagamento dei dazi doganali e di ogni altra tassa e imposta;

mettere a disposizione degli esperti italiani le attrezzature e i materiali, forniti dalla parte italiana, senza alcuna limitazione, fino al termine del Programma, quando il Comitato Nazionale di Coordinamento deciderà della loro destinazione;

- la totalità delle spese relative al contributo cubano sopra menzionato sarà garantita dagli organismi esecutori del Programma e sarà dettagliata nei Piani Operativi Semestrali;

art.4
(Organismi esecutori)

4.1 Per la parte italiana il Programma sarà gestito direttamente dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri italiano.

4.2 La parte cubana designa come controparte il Comitato Statale di Collaborazione Economica (CECE), organismo responsabile della gestione della cooperazione internazionale, quale controparte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo italiana e il Ministero della Pubblica Sanità mediante il Gruppo di Coordinamento Nazionale (GCN) del Ministero stesso quale esecutore del Programma.

Le autorità del Ministero della Pubblica Sanità indicheranno le istituzioni, pubbliche e private che dovranno essere impplicate nello sviluppo del Programma; le loro funzioni e responsabilità saranno indicate nei Piani Operativi Semestrali.

art.5
(Direzione del Programma)

5.1 Il Ministero della Pubblica Sanità nominera un funzionario preferibilmente a tempo pieno, che assumerà le funzioni di Direttore Tecnico Nazionale Cubano del Programma ed un funzionario che assumera a tempo pieno le funzioni di Direttore Tecnico dell'Area Pilota di Pinar del Rio.

5.2 La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano nominerà un esperto Capo Progetto Responsabile della Gestione Diretta del Programma;

5.3 L'esperto Capo Progetto Italiano realizzerà le attività del Programma in comune accordo con i Direttori Tecnici Cubani e rispetterà le istruzioni operative rivolte al personale cubano;

5.4 Gli organismi esecutori cubani forniranno all'esperto Capo Progetto Italiano tutte le informazioni necessarie alla buona esecuzione del Programma;

art. 6
(Comitato di Direzione del Programma)

6.1 Il Programma sarà gestito da un Comitato di Direzione formato da rappresentanti delle seguenti istituzioni:

- Comitato Statale di Collaborazione Economica di Cuba;
- Ministero della Pubblica Sanità di Cuba;
- Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
- Ambasciata d'Italia a Cuba;

6.2 Nel I Piano Operativo del Programma saranno specificate le eventuali ulteriori istituzioni cubane che faranno parte del Comitato di Direzione.

63. Il Comitato di Direzione avrà le seguenti funzioni:

- dare gli orientamenti generali del Programma e valutarne lo sviluppo;

- approvare i Piani Operativi Semestrali;

- approvare le variazioni ed i riaggiustamenti del Programma eventualmente necessari

Il Comitato di Direzione si riunirà semestralmente per accordo delle parti e potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che una delle parti lo ritenga necessario. Quando sia ritenuto necessario dal Comitato di Direzione verranno invitate a parteciparvi altre entità nazionali.

art. 7
(Piani Operativi)

7.1 Il I Piano Operativo Semestrale indicherà le istituzioni cubane che faranno parte del Comitato di Direzione del Programma.

7.2 I Piani Operativi Semestrali includeranno le attività di livello nazionale e le attività nell'Area Pilota di Pinar del Rìo, i compiti delle istituzioni ed entità esecutrici, il bilancio preventivo delle attività e la definizione del contributo delle parti, il cronogramma delle attività, la lista dei materiali ed attrezzature da fornire.

7.3 I Piani Operativi Semestrali saranno approvati dal Comitato di Direzione del Programma, così come ogni loro eventuale variazione ritenuta necessaria dalla Direzione Tecnica ed inviati dall'Ambasciata Italiana a L'Avana alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per l'approvazione da parte del Ministero degli Esteri italiano.

art.8
(Rapporti Semestrali)

La Direzione Tecnica del Programma produrrà Rapporti Semestrali sullo stato di avanzamento delle attività, conformi alla pianificazione realizzata nei Piani Operativi Semestrali.
Al termine del Programma la direzione Tecnica elaborerà un Rapporto Finale.
Tutti i Rapporti prodotti nel corso del Programma saranno in lingua spagnola e dovranno essere forniti a tutte le istituzioni partecipanti al Comitato di Direzione.

art. 9
(Riserva di Informazione)

L'uso e la pubblicazione di qualunque informazione prodotta dal Programma o relativa al suo svolgimento, sarà decisa di comune accordo tra le parti.

art. 10
(Forza maggiore)

Nessuna delle parti sarà responsabile di fronte all'altra delle perdite o danni di qualsiasi genere derivanti da ritardi o inadempienze nella esecuzione del Programma, causati da motivi di forza maggiore o casualità comprovati dal Comitato di Direzione.

art. 11
(Controversie)

Qualunque divergenza relativa a interpretazione o realizzazione del presente Programma che non possa essere risolta dalle entità esecutrici, dovrà essere presentata al Comitato di Direzione in prima istanza e, nel caso che non possa essere risolta in quella sede, ai rispettivi Governi per la definizione della soluzione.

art. 12
(Entrata in vigore e durata del programma)

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma ed avrà la durata di ventiquattro mesi. Esso sarà rinnovato tacitamente per l'ulteriore

eventuale periodo necessario alla conclusione delle attività programmate nei Piani Operativi Semestrali, salvo denuncia scritta da una delle parti con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Firmato a L'Avana il giorno undici del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantatrè in due originali in lingua italiana e lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
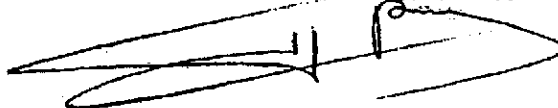
per il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'Ambasciatore
Giorgio Malfatti di Monte Tretto

per il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA

l'On. Ministro della Pubblica Sanità
Julio Teja Pèrez

426.

Canberra, 13 dicembre 1993

Memorandum d'Intesa per la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia, con tre annessi

(Entrata in vigore: 13 dicembre 1993)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR CO-OPERATION IN SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (hereinafter called the "Parties"):

NOTING the provision of the Cultural Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Australia done at Rome on 8 January 1975, which seeks to encourage the development of relations in social, cultural, artistic and scientific fields and the subsequent arrangements for scientific and technological cooperation signed between counterpart agencies of the two countries, and

DESIRING to establish a framework for the conduct of "Cooperative Activities" in scientific and technological research by agencies and individuals (hereinafter called "Participants") of both countries which will extend and strengthen cooperation in areas of common interest and encourage the application of the results of the Cooperative Activities to the social and economic benefit of Australia and Italy,

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

PARAGRAPH 1 - DEFINITIONS

For the purpose of this Memorandum of Understanding for Co-operation in Scientific Research and Technology (hereinafter called the "MOU") and its Annexes:

"Participant" means a person or body participating in a Cooperative Activity under this MOU.

"Participants' Agreements" means agreements binding under domestic law between Participants in a Co-operative Activity pursuant to Paragraph 5.3 of this MOU and which address the issues contained in Annex 1 to this MOU.

"Cooperative Activity" means an activity carried out under this MOU and undertaken jointly by Participants from the countries of the two Parties that is acknowledged in writing by both Parties to be undertaken under this MOU.

"Confidential Information" means all trade secrets, scientific or technical data, results or methods of research and development, commercial or financial information or other information of whatever description and in whatever form (whether written or oral, visible or invisible) that meets all of the following conditions:

(a) is of a type customarily held in confidence;

(b) is not generally known or publicly available from other sources;

(c) has not been previously made available by the owner to others without an obligation designating its confidentiality; and

(d) is not already properly and lawfully in the possession of the recipient without an obligation concerning confidentiality.

"Intellectual Property" shall have the meaning provided for in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm 14 July, 1967, and will include all rights relating to plant varieties, Confidential Information, circuit layouts, unregistered trade marks and service marks.

"Background Intellectual Property" means Intellectual Property that has been developed independently of the Cooperative Activity, either before it commenced or while it is under way, and that is made available by one of the Participants for use in the activity on terms that are to be agreed by the Participants.

"Existing Intellectual Property" means all Intellectual Property that is made known by one Participant to another during the negotiations for a Participant's Agreement.

"Foreground Intellectual Property" means Intellectual Property that is created in or developed as a direct result of undertaking a Cooperative Activity.

PARAGRAPH 2 - OBJECTIVES

This MOU establishes the framework for co-operation in scientific research and technology between the Parties to extend and facilitate cooperation between Australia and Italy in fields of common interest as indicated in Paragraph 4.2.

PARAGRAPH 3 - PRINCIPLES

Cooperative Activities under this MOU will be conducted on the basis of the following principles:

(a) conformity with the relevant national laws, rules and regulations;

(b) mutual benefit;

(c) encouragement of Participants to provide effective protection and equitable distribution of any Intellectual Property and other property brought to, created in or resulting from such Cooperative Activities;

(d) full and timely exchange of information relevant to the Cooperative Activities;

(e) shared costs of cooperation, taking into account respective risks and benefits and availability of funds; and

(f) cooperation in the promotion of research and development results with the purpose of maximising economic and social benefits and the industrial development of both countries.

PARAGRAPH 4 - SCOPE

4.1 Cooperative Activities under this MOU will be restricted to those directed to peaceful purposes.

4.2 Fields in which such Cooperative Activities may occur include but are not limited to the following:

(a) Agriculture and Marine Science

(b) Advanced Manufacturing Technologies

(c) Astronomy and Astrophysics

(d) Biotechnology and Molecular Biology

(e) Medical Research

(f) New Materials and Processes

(g) Pure Sciences, including Chemistry, Physics and Mathematics

(h) Science and Technology of the Environment and Habitat

(i) Telecommunications and Information Technologies

4.3 An indicative list of potential Participants is at Annex-2 of this MOU.

4.4 Means for pursuing Cooperative Activities may include the following:

(a) exchange of publications, documentation and technical and other information relevant to cooperation under this MOU;

(b) participation of research institutions, bodies (corporate or otherwise) and other persons engaging in joint research projects conducted by Participants from Australia or from Italy;

(c) shared use of research facilities in pursuit of cooperation on research projects; and

(d) visits and exchange of scientists, engineers and other appropriate personnel for the purposes of participating in seminars, symposia, workshops, and research projects.

PARAGRAPH 5 - MANAGEMENT

5.1 Each Party will designate an Executive Officer responsible for the coordination and facilitation of Cooperative Activities under this MOU.

5.2 The Executive Officers will discuss and review, from time to time, the implementation of this MOU and related policy issues.

5.3 In the case of Cooperative Activities in which the Parties are directly involved through provision of funding and/or personnel, they will use their best endeavours to ensure that Participants enter into Participants' Agreements which:

(a) specify the objectives of the Cooperative Activity;

(b) identify the contributions to be made by each Participant;

(c) establish and schedule the proposed work program, including specifying the interdependencies between Participants in the proposed work program;

(d) provide for the management of the Cooperative Activities and variation of the Participants' Agreement consistent with the principles set down in Paragraph 3 of this MOU;

(e) have regard to the guidelines for the management of Intellectual Property provided in Annex-1 to this MOU;

(f) have regard to such terms and conditions as may be required by the Parties, or agents acting on behalf of the Parties, pursuant to the provision of funding or other contracted support, including, for example, indemnities for injury, illness, etc.

(g) require that a report be submitted in accordance with the requirements of the funding agency and a summary be provided to the Executive Officers; and

(h) include such other matters as may be deemed relevant.

PARAGRAPH 6 - DISSEMINATION AND USE OF INFORMATION BY THE PARTIES

6.1 The dissemination and use of information and the management, allocation and exercise of Intellectual Property rights resulting from Cooperative Activities under this MOU will be subject to the principles set out in Paragraph 3 above and the provisions set out in Annex 1.

6.2 The Parties will use their best endeavours to ensure that they, their servants and agents keep as confidential all Confidential Information related to Cooperative Activities.

6.3 Information which is not Confidential Information may be published or otherwise disseminated by the Parties in reports of activities under this MOU or for such other purposes as they deem appropriate.

PARAGRAPH 7 - FUNDING

7.1 Support for Cooperative Activities under this MOU will be subject to the availability of funds and the applicable policies, laws and regulations of each country.

7.2 Support for Cooperative Activities under this MOU will be provided by the Parties as defined in Annex 3.

PARAGRAPH 8 - ENTRY OF PERSONNEL AND EQUIPMENT

Each Party will use its best efforts to facilitate entry to and exit from its territory of personnel, material and equipment associated with activities under this MOU, in accordance with its laws and regulations.

PARAGRAPH 9 - RESOLUTIONS OF DISPUTES

The Parties will endeavour to resolve any dispute between them connected with this MOU by prompt and friendly consultations and negotiations, initially between the Executive Officers.

PARAGRAPH 10 - REVIEW
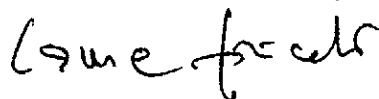
10.1 This MOU will be reviewed during the fourth year following the anniversary of the date on which it came into effect.

10.2 Annex 2 will be reviewed during the second year following the anniversary of the date on which the MOU came into effect, or sooner if requested in writing by either Party.

PARAGRAPH 11 - ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

11.1 This MOU will become effective on the date of signature and will remain effective for five years.

11.2 This MOU may be amended or extended at any time by mutual determination of the Parties in writing through the diplomatic channel.

11.3 This MOU may be terminated at any time by either Party upon six months prior written notice through the diplomatic channel. The expiration or termination of this MOU will not affect the validity or duration of any agreement or arrangement made under it.

Signed at Canberra on the thirteenth day of December, 1993, in the English language.

For the Government of the Republic of Italy:	For the Government of Australia:

ANNEX - 1

PROTECTION, OWNERSHIP AND ALLOCATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BY PARTICIPANTS IN ACTIVITIES UNDER THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

1. This Annex forms an integral part of this Memorandum of Understanding for Scientific Research and Technology between the Government of Australia and the Government of the Republic of Italy.

2. This Annex provides guidelines specifying the Intellectual Property issues that should be addressed by Participants when they negotiate Agreements, binding under domestic law, for the development and performance of Cooperative Activities under this MOU. By giving appropriate consideration to these issues, Participants will help to safeguard their interests, consistent with the objectives of this MOU.

3. Notwithstanding anything stated or implied in this MOU, it is the sole responsibility of prospective and actual Participants to take all necessary steps, including obtaining expert professional advice, to ensure that their legal and commercial positions are adequately protected and to ensure adequate legal and physical protection for Background Intellectual Property, Existing Intellectual Property, Foreground Intellectual Property and Confidential Information.

4. The Participants' Agreements should take into account:

   (a) the aims and nature of the mutually decided arrangements for the advancement of the Cooperative Activity;

   (b) the relative contributions of the Participants in intellectual, financial, management, and other relevant terms;

   (c) the relevant competition laws of the two countries; and

   (d) all other factors deemed to be appropriate.

5. Participants' Agreements should contain clauses that:

   (a) specify appropriate procedures for checking, prior to the Cooperative Activity, and as appropriate during the Cooperative Activity, for the existence of third party Intellectual Property that might:

      (i) be infringed by the Participants while carrying out Cooperative Activities; or

      (ii) infringe Foreground Intellectual Property created pursuant to the Cooperative Activity;

   (b) identify each Participant's Background Intellectual Property (including Confidential Information) and:

      (i) the nature of the protection that has been, or needs to be, accorded to the Background Intellectual Property; and

      (ii) the nature of any third party rights restricting the use of Background Intellectual Property;

(c) specify for Foreground Intellectual Property appropriate procedures to identify, determine ownership of and protect that property;

(d) specify appropriate procedures for approving the conditions on which participants may be licensed to use Foreground Intellectual Property for its own non commercial purposes (which purposes exclude sub-licensing and commercial purposes) and for commercial purposes;

(e) allow a Participant to use another Participant's Background Intellectual Property when it is necessary for the commercial use of Foreground Intellectual Property;

(f) specify appropriate procedures for licensing third parties to use Foreground Intellectual Property, including where such use requires access to another Participant's Background Intellectual Property and the conditions upon which a licence to the Background Intellectual Property shall be granted;

(g) specify appropriate procedures for prior approval by all the Participants to the public disclosure of Confidential Information related to or resulting from the Cooperative Activity;

(h) specify the rights and obligations of visiting researchers involved in the Cooperative Activity and particularly in relation to Foreground Intellectual Property created by them during their work in the Cooperative Activity;

(i) nominate the governing law of the participants' Agreement; and

(j) specify appropriate procedures for the resolution of disputes.

ANNEX - 2

LIST OF PARTICIPANTS INVOLVED IN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION BETWEEN AUSTRALIA AND ITALY

The following is an indicative list of Participants who are or may wish to become involved in Cooperative Activities under this MOU:

ITALY	AUSTRALIA
Scientific area of Trieste (note below)	Australian Science and Technology Parks
National Institute of Nuclear Physics (INFN)	Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) and other Australian counterparts in the field of nuclear and sub-nuclear physics
National Research Council (CNR)	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Organisation for New Technologies, Energy and Environment (ENEA)	Australian scientific institutions in the fields of rational use of energy, environmental protection and technological innovation.
Centre "Ettore Majorana" of Erice	Respective Australian institution(s).
Cini Foundation of Venice	Respective Australian institution(s).
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) and Italian Universities	CSIRO and Australian Universities (in the field of genetic engineering and molecular biology)
CNR, ENEA, INFN	Australian counterparts (in the field of robotics and laser techniques)
Agenzia Spaziale Italiana Telecommunications, Earth observation, Scientific Programmes	Australian Space Office
Universita degli Studi di Padova Hydraulics, Technology, Environmental Engineering	University of Western Australia
Universita degli Sudi di Perugia Institute of Medical Pathology Research on Diabetes	Australian National University John Curtin School of Medical Research
Universita degli Studi di Firenze Faculty of Architecture Architectural Design, Technology, Town Planning	Royal Melbourne Institute of Technology

Universita degli Studi di Bologna Exchange of Lecturers, Research, Seminars	Universities of Sydney, Western Australia, Queensland and Flinders
Universita di Siena Geology and Biology	University of Tasmania
Universita di Padova Exchange of Students and Researchers	Universities of Melbourne, New South Wales and Western Australia
Italian Ministry of Agriculture, Italian Institutes of Research and Agricultural Experimentation and the University of Perugia Citriculture, Floriculture, Genetic improvement, Cermoplasms collection, Biotechnologies applied to fruit trees, Microbiology and biomass of arid lands	CSIRO Universities of Western Australia, Sydney and Queensland
Italian National Olympic Committee Sport Research into Medicine of Sport, Research into sport facilities, infrastructure and technical solutions,	Australian Institute of Sport - Canberra Australian Olympic Committee

and such other institutions, universities and centres of research in each country as may mutually benefit from undertaking Cooperative Activities.

Note:

The Italian Party will promote every suitable initiative which facilitates Australia's participation in the scientific activities of the Trieste centres, including the New International Centre for Science (ICS), the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) as well as the International Centre for Theoretical Physics (ICTP).

In this regard, the Italian Party expresses the hope that Australia feels inclined to become a signatory of the founding treaty of ICGEB.

ANNEX - 3

OFFER OF FUNDING SUPPORT FOR COOPERATIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES BY THE PARTIES

This Annex sets out the basis of funding support for Cooperative Activities under this MOU.

RESEARCH EXPENDITURES

Where the Participant is a research institution, research expenses incurred in pursing a Cooperative Activity will be borne by that research institution. Research institutions will bear the costs of research undertaken at that institution. The cost of bearing such research expenses may be supported by either Government under such arrangements as are established at the time.

TRAVEL AND ACCOMMODATION EXPENDITURES ASSOCIATED WITH VISITS

Where a Participant from one country wishes to visit the other country for the purposes of advancing a Cooperative Activity, the Participant will meet all costs associated with that visit.

Subject to the prior approval by the Ministry of Foreign Affairs of a proposal for a Cooperative Activity, the Italian Government will meet international travel costs incurred by Italian Participants in visiting Australia for the purpose of advancing that Cooperative Activity.

For the purposes of this MOU, the Italian Government offers to fund under the preceding clause up to fifteen visits in any two-year period.

Any funding provided by the Italian Government will be conditional on an assurance from the Participant that a final report of the proceedings and outcomes of the visit will be provided to the Ministry of Foreign Affairs within a set time following the visit. A portion of the allowance may be withheld pending receipt of the report.

Where a proposal for a Cooperative Activity has been submitted by an Australian Participant to an Australian funding agency and approved by that agency, the agency, acting for the Australian Government, will assist that Participant in meeting travel, accommodation and other relevant eligible costs incurred by the Participant in visiting Italy for the purpose of advancing that Cooperative Activity.

For the purposes of this MOU the relevant Australian funding agency will provide support consistent with the operating guidelines of that agency.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E DI TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO AUSTRALIANO

IL GOVERNO AUSTRALIANO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA in appresso denominati le "Parti):

NOTANDO il disposto dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Australiano stipulato a Roma l'8 gennaio 1975, mirante ad incoraggiare lo sviluppo di rapporti nel campo sociale, culturale, artistico e scientifico e le successive intese di cooperazione scientifica e tecnologica firmate tra gli Istituti omologhi dei due Paesi,

AUSPICANDO istituire un quadro per lo svolgimento di "Attività in cooperazione" nella ricerca scientifica e tecnologica da parte di Enti e di singole persone (in appresso denominati i "PARTECIPANTI") di entrambi i paesi, che amplieranno e prorogheranno la cooperazione in zone di interesse comune ed incoraggeranno l'applicazione dei risultati delle attività di cooperazione a vantaggio sociale ed economico dell'Australia e dell'Italia,

SONO ADDIVENUTI ALLA SEGUENTE INTESA:

PARAGRAFO I - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa di Cooperazione per la Ricerca scientifica e la Tecnologia (in appresso denominato "Memorandum") ed i suoi Annessi:

per **"Partecipante"** s'intende una persona o un ente partecipante ad un'Attività di cooperazione in base al presente Memorandum;

per **"Accordi dei partecipanti"** s'intendono Accordi vincolanti in base alla legislazione interna tra i Partecipanti ad un'attività in co-operazione secondo il paragrafo 5.3. del presente Memorandum, vertenti sui punti contenuti all'Annesso 1 al presente Memorandum;

per **"Attività in cooperazione"** s'intende un'attività svolta in base al presente Memorandum ed effettuata di comune accordo tra Partecipanti di entrambi i Paesi delle due Parti, certificata per iscritto dalle due Parti come essendo intrapresa in base al presente Memorandum;

per" **informazioni riservate"** si intendono tutti i segreti commerciali, i dati scientifici o tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e di sviluppo, le informazioni commerciali o finanziarie o altre informazioni di qualunque tipo ed in qualsiasi forma (sia scritta che orale, visibile o invisibile) che risponde a tutte le seguenti condizioni:

(a) è di un tipo solitamente trattato con riservatezza;
(b) non é generalmente nota o accessibile al pubblico da altre fonti;
c) Non é stata in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altre persone senza un vincolo di riservatezza; e
(d) non é già adeguatamente e legalmente in possesso del destinatario senza un vincolo di riservatezza.

Il termine **"Proprietà intellettuale"** avrà il significato che gli é attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed includerà tutti i diritti relativi alle varietà di piante, informazioni riservate, tracciati di schemi, marchi commerciali non registrati e marchi di servizio.

Per **" Proprietà intellettuale di base "** si intende la proprietà intellettuale formatasi indipendentemente dall' Attività in cooperazione sia prima del suo inizio o mentre era in corso, e che é messa a disposizione da uno dei Partecipanti per essere utilizzata nell' attività a condizioni che saranno stabilite di comune accordo dai Partecipanti.

Per **"Proprietà intellettuale esistente"** s'intende tutta la proprietà intellettuale che i partecipanti si trasmettono reciprocamente durante le negoziazioni per un Accordo dei Partecipanti.

Per **"Proprietà intellettuale di prima produzione"** s'intende tutta la proprietà intellettuale creata o sviluppata come risultato diretto dall' avere intrapreso un'Attività in cooperazione.

PARAGRAFO 2 - OBIETTIVI

Il presente Memorandum d'Intesa stabilisce il quadro di cooperazione nella ricerca scientifica e nella tecnologia tra le Parti per ampliare ed agevolare la cooperazione tra l'Australia e l'Italia in settori di interesse comune come indicato al Paragrafo 4.2.

PARAGRAFO 3- PRINCIPI

Le attività di cooperazione in base al presente Memorandum saranno svolte sulla base dei seguenti principi:

(a) conformità con le leggi, le regole ed i regolamenti nazionali pertinenti;

(b) vantaggi reciproci;

(c) incentivazione ai Partecipanti a fornire un'effettiva protezione ed una equa distribuzione di ogni Proprietà intellettuale e di altri beni fruttati, creati o risultanti da altre Attività di cooperazione;

(d) scambio completo e tempestivo di informazioni pertinenti alle Attività in cooperazione;

(e) costi di cooperazione condivisi che tengano conto dei rispettivi rischi e benefici e della disponibilità dei fondi;

(f) cooperazione nel promuovere i risultati della ricerca e dello sviluppo allo scopo di potenziare i benefici economici e sociali e lo sviluppo industriale di entrambi i paesi.

PARAGRAFO 4 - PORTATA

4.1. Le Attività in cooperazione in base al presente Memorandum saranno limitate a quelle dirette a scopi pacifici.

4.2. I settori nei quali tali Attività di cooperazione possono essere esercitate includono, ma senza che ciò sia limitativo, le seguenti:

(a) Agricoltura e scienza marina
(b) Tecnologie di lavorazione avanzate
(c) Astronomia ed Astrofisica
(d) Biotecnologia e Biologia molecolare
(e) Ricerca medica
(f) Nuovi materiali e processi
(g) Scienze pure, compresa la Chimica, la Fisica e la Matematica
(h) Scienza e Tecnologia dell'Ambiente e dell'Habitat
(i) Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione .

4.3 Una lista indicativa dei partecipanti potenziali é inclusa all'Annesso 2 del presente Memorandum.

4.4. I mezzi per conseguire le Attività di cooperazione possono includere quanto segue:

(a) scambio di pubblicazioni, di documentazione e di informazioni tecniche e di altra natura pertinenti alla cooperazione secondo il presente Memorandum:

(b) partecipazione di enti di ricerca, di organi (consociati o altri) e di altre persone a progetti di ricerca comune condotti da Partecipanti dell'Australia o dall'Italia;

(c) uso condiviso di servizi di ricerca ai fini di una cooperazione sui progetti di ricerca;

(d) visite e scambi di scienziati, di ingegneri e di altro personale appropriato in vista di partecipare a seminari, simposi, corsi e progetti di ricerca.

PARAGRAFO 5 - GESTIONE

5.1. Ciascuna Parte designerà un Funzionario esecutivo responsabile per il coordinamento e la facilitazione delle attività di cooperazione in base al presente Memorandum.

5.2. I funzionari esecutivi discuteranno e passeranno periodicamente in rassegna l'attuazione del presente Memorandum e le varie questioni nell'ambito della politica adottata.

5.3 Nel caso di Attività in cooperazione in cui le Parti siano direttamente implicate grazie all'apporto di fondi e/o di personale, esse si adopereranno nel migliore dei modi per assicurare che i Partecipanti concludano accordi di Partecipanti che:

(a) specifichino gli obiettivi dell'Attività in cooperazione;

(b) identifichino i contributi che devono essere effettuati da ciascun Partecipante;

(c) stabiliscano e programmino il piano di lavoro previsto, specificando altresì le inter-dipendenze tra i Partecipanti nel piano di lavoro previsto;

(d) dispongano riguardo alla gestione delle Attività in cooperazione e ad eventuali varianti dell'Accordo dei Partecipanti, compatibilmente con i principi stabiliti nel Paragrafo 3 del presente Memorandum;

(e) tengano conto delle direttive per la gestione della Proprietà intellettuale stabilite nell'Annesso-1 del presente Memorandum;

(f) tengano conto dei termini e delle condizioni che potranno essere richiesti dalle Parti, o da rappresentanti incaricati da queste ultime, in base all'apporto di fondi o altro sostegno contrattuale, ivi compreso ad esempio eventuali indennizzi per lesioni, malattie ecc.

(g) dispongano che un rapporto sia presentato in conformità con i criteri dell'Ente di finanziamento e che un sommario ne sia fornito ai funzionari esecutivi; e

(h) includano ogni altra questione che sarà considerata pertinente.

PARAGRAFO 6 - DIVULGAZIONE ED USO DELL'INFORMAZIONE DALLE PARTI

6.1 La divulgazione e l'uso di informazioni, nonché la gestione, il conferimento e l' esercizio dei diritti di Proprietà intellettuale derivanti dalle Attività in cooperazione in base al presente Memorandum, saranno soggetti ai principi stabiliti nel Paragrafo 3 di cui sopra ed alle disposizioni stabilite nell'Annesso 1.

6.2 Le Parti si adopereranno nel migliore dei modi per garantire che esse, i loro dipendenti ed i loro rappresentanti mantengano riservate tutte le informazioni riservate connesse alle Attività in cooperazione.

6.3 Le informazioni non riservate potranno essere pubblicate o divulgate in altro modo dalle Parti in rapporti di attività ai sensi del presente Memorandum o per ogni altro scopo che riterranno appropriato.

PARAGRAFO 7- FINANZIAMENTO

7.1. Il sostegno alle Attività in cooperazione secondo il presente Memorandum dipenderà dalla disponibilità di fondi e dalle politiche, leggi e regolamenti applicabili di ciascun paese.,

7.2. Il sostegno alle Attività di cooperazione in base al presente Memorandum sarà fornito dalle Parti come definito all'Annesso 3.

PARAGRAFO 8 - ENTRATA DI PERSONALE E DI ATTREZZATURE

Ciascuna Parte si adopererà nel migliore dei modi per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale, di materiale e di attrezzature connesse con le attività conformi al presente Memorandum in conformità con le sue leggi ed i suoi regolamenti.

PARAGRAFO 9 - SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Le Parti si adopereranno nel migliore dei modi per risolvere ogni controversia tra di loro relativa al presente Memorandum mediante negoziazioni e consultazioni rapide ed amichevoli, che avranno luogo in un primo tempo tra i funzionari esecutivi.

PARAGRAFO 10 - ESAME

10.1 Il presente Memorandum sarà oggetto di una revisione nel quarto anno successivo alla ricorrenza della data alla quale é entrato in vigore.

10.2 L'Annesso 2 sarà riveduto durante il secondo anno successivo alla ricorrenza della data alla quale il Memorandum entra in vigore, oppure prima, qualora ciò sia richiesto per iscritto dall'una o dall'altra Parte.

PARAGRAFO 11 - ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

11.1 Il presente Memorandum diverrà effettivo alla data della firma e rimarrà in vigore per cinque anni.

11.2 Il presente Memorandum potrà essere emendato o prorogato per iscritto in qualunque momento e di comune accordo dalle Parti, attraverso i canali diplomatici.

11.3 Il presente Memorandum potrà essere denunciato in qualunque momento dall'una o dall'altra Parte dopo sei mesi dall'invio, attraverso i canali diplomatici, di una notifica per iscritto. La scadenza o la cessazione del presente Memorandum non pregiudicheranno la validità o la durata di qualunque Accordo o Intesa effettuata in base ad esso.

Firmato a Canberra, il 13 Dicembre 1993, in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo di Australia

ANNESSO - 1.

PROTEZIONE, PROPRIETA E CONFERIMENTO DI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE DA PARTE DEI PARTECIPANTI AD ATTIVITA SECONDO IL PRESENTE MEMORANDUM D'INTESA.

1. Il presente Annesso é parte integrante del presente Memorandum d' Intesa per la Ricerca Scientifica e la Tecnologia tra il Governo Australiano ed il Governo della Repubblica italiana.

2. Il presente Annesso fornisce direttive che specificano le questioni in materia di proprietà intellettuale che saranno prese in considerazione dalle Parti nel negoziare gli Accordi, vincolanti in base alla legislazione nazionale relativi allo sviluppo ed all' attuazione di attività di cooperazione in base al presente Memorandum. Nell' esaminare questi punti, i Partecipanti vigileranno sulla salvaguardia dei loro interessi compatibilmente con gli obiettivi del presente Memorandum.

3. Nonostante qualunque dichiarazione o implicazione del presente Memorandum, sarà responsabilità esclusiva dei Partecipanti futuri ed attuali di effettuare tutti i passi necessari, compreso l'ottenimento di un parere consultivo professionale, in vista di assicurare che le loro posizioni giuridiche e commerciali siano adeguatamente protette, e di garantire un'adeguata protezione materiale e legale alla Proprietà intellettuale di base, alla Proprietà intellettuale esistente, alla Proprietà intellettuale di prima produzione ed alle Informazioni riservate.

4. Gli Accordi dei Partecipanti dovranno tener conto:

(a) degli scopi e della natura degli Accordi reciprocamente convenuti per l'avanzamento delle attività in cooperazione;

(b) dei relativi contributi dei Partecipanti in termini di strategia, finanziari e di gestione ed altri termini pertinenti;

(c) delle leggi sulla concorrenza pertinenti dei due Paesi; e

(d) di tutti gli altri fattori ritenuti appropriati.

5. Gli Accordi dei Partecipanti dovranno contenere clausole che:

(a) specifichino le appropriate procedure per controllare, prima dell'Attività in cooperazione e come appropriato durante l'Attività in cooperazione, l'esistenza di una Proprietà intellettuale di una terza Parte che potrebbe:

(i) subire pregiudizio ad opera dei Partecipanti nello svolgimento da parte di questi ultimi, di Attività in cooperazione; oppure

(ii) pregiudicare la Proprietà intellettuale di prima produzione derivata dall'Attività in cooperazione;

(b) identifichino le Proprietà intellettuale di base dei Partecipanti (comprese le Informazioni riservate) e:

(i) la natura della protezione che é stata o che deve essere accordata alla Proprietà intellettuale di base;

(ii) la natura di tutti i diritti di una Parte terza che limitano l'uso della Proprietà intellettuale di base;

(c) definiscano,per la Proprietà intellettuale di prima produzione,le procedure per identificare, determinare l'appartenenza, e proteggere detta Proprietà;

(d) definiscano appropriate procedure di approvazione delle condizioni alle quali i partecipanti possono ottenere una licenza di autorizzazione per utilizzare la Proprietà intellettuale di prima produzione a propri fini non commerciali (detti fini escludono il sub-appalto e scopi commerciali) e commerciali;

(e) consentano ad un Partecipante di utilizzare la Proprietà intellettuale di base di un altro Partecipante qualora ciò fosse necessario per l'uso commerciale della Proprietà intellettuale di prima produzione;

(f) definiscano appropriate procedure per concedere a terzi la licenza per utilizzare la Proprietà intellettuale di prima produzione, specificando se tale utilizzazione richiede di avere accesso alla Proprietà intellettuale di base di un altro Partecipante e le condizioni alle quali potrà essere accordata una licenza per la Proprietà intellettuale di base;

(g) definiscano appropriate procedure per l'approvazione preventiva di tutti i Partecipanti della divulgazione pubblica delle informazioni riservate connesse o derivanti dall'Attività in cooperazione;

(h) definiscano i diritti e gli obblighi dei ricercatori in visita implicati nelle Attività in cooperazione, in particolare in relazione alla Proprietà intellettuale di prima produzione da essi ottenuta durante il loro lavoro nell'Attività in cooperazione;

(i) designino la normativa che presiede all'Accordo dei Partecipanti; e

(j) stabiliscano appropriate procedure per la soluzione delle controversie.

ANNESSO-2

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA L'AUSTRALIA E L'ITALIA

Segue in appresso una lista indicativa dei partecipanti che prendono parte o desiderano prendere parte alla collaborazione scientifica e tecnica tra l'Australia e l'Italia.

ITALIA	
Area scientifica di Trieste (vedere di seguito)	Parchi scientifici e tecnologici australiani
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)	Organizzazione australiana per la scienza nucleare e la tecnologica (ANSTO) ed altre controparti australiane nel settore della fisica nucleare e sub-nucleare
Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR)	Organizzazione del Commonwealth per la Ricerca Scientifica e Industriale (CSIRO)
Ente per le Nuove Tecnologie, per l'Energia e l'Ambiente (ENEA)	Istituti scientifici australiani nel settore dell'uso razionale dell'energia, della protezione ambientale e dell'innovazione tecnologica
Centro "Ettore Majorana" di Erice	Ente(i) australiano(i) rispettivo(i)
Fondazione CINI di di Venezia	Ente(i) australiano(i) rispettivo(i)
Centro internazionale di Ingegneria genetica e di Biotecnologia(ICGEB) e Università italiane	CSIRO e Università australiane nel settore dell'ingegneria genetica e della biologia molecolare
CNR,ENEA, INFN	Controparti australiane (nel campo della robotica e delle tecniche laser)
Agenzia Spaziale Italiana per le Telecomunicazioni, l'Osservazione della Terra i Programmi Scientifici	Ufficio Spaziale australiano
Università degli Studi di Padova-Idraulica, Tecnologia,Ingegneria Ambientale	Università dell'Australia Occidentale
Università degli Studi di Perugia-Istituto di Ricerca sulla Patologia medica del Diabete	Università Nazionale Australiana John Curtin School of Medical Research

Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Architettura Progettazione architettonica Tecnologia, Pianificazione Urbana	Royal Melbourne Institute of Technology
Università degli Studi di Bologna- Scambio di conferenzieri, Ricerca,Seminari	Università di Sydney, Australia Occidentale, Queensland e Flinders
Università di Siena Geologia e Biologia	Università di Tasmania
Università di Padova- Scambio di Studenti e di Ricercatori	Università di Melbourne, New South Wales e Australia Occidentale
Ministero Italiano dell'Agricoltura,Istituti Italiani di ricerca e di sperimentazione agricola e l'Università di Perugia Coltivazione degli agrumi, floricoltura, miglioramento genetico, raccolta di ceroplasma, biotecnologie applicate agli alberi da frutta, microbiologia e biomasse di terre aride	CSIRO Università di: Australia occidentale Sydney e Queensland
Comitato Italiano Nazionale Olimpico Sport Ricerca sulla medicina dello sport, ricerca sulle attrezzature sportive, infrastrutture e soluzioni tecniche	Istituto dello Sport Australiano -Canberra- Comitato Olimpico Australiano

ed ogni altro Istituto, Università e Centro di ricerca in ciascun Paese che possa reciprocamente beneficiare dall'intraprendere attività di cooperazione.

Nota:

La Parte italiana incentiverà ogni iniziativa adeguata atta ad agevolare la partecipazione australiana nelle attività scientifiche dei Centri di Trieste, compreso il nuovo Centro internazionale per la scienza e la tecnologia (ICS), il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e di Biotecnologia (ICGEB), nonché il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP).

A tale riguardo, la Parte italiana ha espresso la speranza che l'Australia sia intenzionata a divenire firmataria del Trattato istitutivo dell'ICGEB.

ANNESSO-3

OFFERTA DI UN FINANZIAMENTO DI SOSTEGNO DALLE PARTI PER LE ATTIVITA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGIA

Il presente Annesso stabilisce la base per un finanziamento di sostegno per le attività di cooperazione in base al presente Memorandum.

SPESE DI RICERCA

Quando il Partecipante é un Ente di ricerca, le spese di ricerca sostenute nel perseguire un'Attività in cooperazione saranno a carico di detto Ente di ricerca. Gli Istituti di ricerca sosterranno i costi della ricerca svolta presso detto Ente. Il costo di tali spese di ricerca potrà essere a carico dell'uno o dell'altro Governo in base agli accordi eventualmente conclusi in quel momento.

SPESE DI VIAGGIO E LOGISTICHE CONNESSE CON LE VISITE

Quando un Partecipante di un Paese desidera visitare l'altro Paese allo scopo di far progredire una determinata Attività in cooperazione, il Partecipante si farà carico di tutti i costi connessi a tale visita.

Con riserva dell'approvazione preventiva da parte del Ministero degli Affari Esteri, di una proposta di Attività in cooperazione, il Governo Italiano sosterrà le spese di viaggio affrontate dai Partecipanti italiani nel visitare l'Australia al fine di far progredire tale Attività in cooperazione.

Ai fini del presente Memorandum, il Governo Italiano offre un finanziamento in base alla clausola precedente per un totale di quindici visite in qualunque periodo biennale.

Ogni finanziamento fornito dal Governo Italiano sarà condizionato alla dichiarazione del Partecipante che un rapporto finale sullo svolgimento ed i risultati della visita sarà fornito al Ministero degli Affari Esteri entro un periodo di tempo stabilito successivo alla visita. Una parte dell'indennità sarà trattenuta in pendenza del ricevimento del rapporto.

Se un Partecipante australiano sottopone una proposta di Attività in cooperazione ad un Ente di finanziamento australiano e ne ottiene l'approvazione, detto Ente agente per conto del Governo australiano assisterà tale Partecipante a fronteggiare i costi di viaggio, logistici, ed altri costi pertinenti connessi sostenuti dal Partecipante nella visita in Italia al fine di far progredire l'Attività in cooperazione.

Ai fini del presente Memorandum, l'Ente di finanziamento australiano pertinente fornirà un sostegno compatibilmente con le sue direttive operative.

427.

Roma, 27 gennaio 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per la soluzione della vertenza relativa al cosiddetto «Cotton Palace», con Allegato (1)

(Entrata in vigore provvisoriamente: 27 gennaio 1994)

(1) Per motivi tecnici non si pubblica l'Allegato, costituito da schede SACE.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

In view of the excellent relations between the two countries and the earnest desire of both Governments to resolve the issue of the so called Cotton Palace;

With reference to the Loan facility assured by Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione "SACE" (policy n. 81/870/W) which was made by some Banks, for Which Chemical Bank International acted as manager, to the Housing Co-operative Association of the Eastern Cotton Company;

The two Governments have agreed as follows :

ARTICLE I

The present Agreement concerns the following sums :

- 6/05/1986...... $ 10.164.154,26
- 5/11/1986...... $ 10.443.066,16
- 5/05/1987...... $ 10.084.330,99
- 5/11/1987...... $ 9.761.281,46
- 5/05/1988...... $ 9.408.180,79
- 7/11/1988...... $ 9.073.862,07.

ARTICLE II

SACE in accordance with the regulations in force, will transfer to the Egyptian Government the rights pertaining to the sums referred to in Article I; from its part the Egyptian Government, through the Central Bank of Egypt (hereinafter referred to as "BANK") will transfer - in the currency established in the Financial Convention - the same sums and the late interests accrued on the same sums as at 30th June, 1991 calculated at the rate of 7% p.a., according to the following scheme :

- 0,693% on 1st January 1995
- 0,739% on 1st July 1995
- 0,786% on 1st January 1996
- 0,834% on 1st July 1996
- 0,884% on 1st January 1997
- 0,936% on 1st July 1997
- 0,989% on 1st January 1998
- 1,044% on 1st July 1998
- 1,101% on 1st January 1999
- 1,159% on 1st July 1999

- 1,220% on 1st January 2000
- 1,282% on 1st July 2000
- 1,346% on 1st January 2001
- 1,412% on 1st July 2001
- 1,480% on 1st January 2002
- 1,550% on 1st July 2002
- 1,623% on 1st January 2003
- 1,697% on 1st July 2003
- 1,774% on 1st January 2004
- 1,853% on 1st July 2004
- 1,935% on 1st January 2005
- 2,019% on 1st July 2005
- 2,105% on 1st January 2006
- 2,194% on 1st July 2006
- 2,286% on 1st January 2007
- 2,381% on 1st July 2007
- 2,478% on 1st January 2008
- 2,578% on 1st July 2008
- 2,682% on 1st January 2009
- 2,788% on 1st July 2009
- 2,898% on 1st January 2010
- 3,011% on 1st July 2010
- 3,127% on 1st January 2011
- 3,246% on 1st July 2011
- 3,369% on 1st January 2012
- 3,496% on 1st July 2012
- 3,627% on 1st January 2013
- 3,760% on 1st July 2013
- 3,899% on 1st January 2014
- 4,042% on 1st July 2014
- 4,188% on 1st January 2015
- 4,339% on 1st July 2015
- 4,494% on 1st January 2016
- 4,656% on 1st July 2016

The entire amortisation plan will be agreed upon between the two Parties within one month from the date of the signature of the present Agreement and will constitute an integral part of it.

2) The "BANK" undertakes to pay to the "SACE" interest for deferred payment which shall accrue during the period from 1st July, 1991 until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currency established in the financial Convention - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 31st March, 1994.
Such interest shall be calculeted as follows :
- from 1st July, 1991 to 30th June, 1994 at the rate of 4,90% p.a.;
- from 1st July, 1994 to the full settlement of the debts at the rate of 5,6454% p.a.

3) - Provided that the Executive Board of International Monetary Fund has, by 1st March, 1993 either approved an appropriate multiyear arrangement substituting for the current stand-by arrangement with the Arab Republic of Egypt and completed the last review of the arrangement scheduled to take place before that date, or completed the second review of the current stand-by arrangement with the Arab Republic of Egypt and approved an appropriate successor arrangement;
   - and provided that the Government of the Arab Republic of Egypt has met its obbligation under the present Agreement as well as other existing bilateral rescheduling Agreements, the rates of interest accruing from 1st July, 1994 to the full settlment of the debts will be computed at the rate of 3,4850% p.a.

4) Provided that an appropriate arrangement which provides the bases for the second stage referred to in paragraph 3) above, extends beyond 30th June, 1994 and that the Executive Board of International Monetary Fund has completed by that date the last review of the arrangement scheduled to take place before that date or the Execûtive Board of International Monetary Fund has approved by that date a further appropriate arrangement;
   - and provided that the Government of the Arab Republic of Egypt has met its obbligations under the present Agreement as well as other existing bilateral rescheduling Agreements, the rates of interest envisaged in paragraph 3) of this Article will be replaced by the 0,6044% p.a.

ARTICLE III

The present Agreement will become null and void if the conditions envisaged in previous Article II, paragraphs 3) and 4) have not been fulfilled.

In such case all the amounts object of the present Agreement will be due and payable at that time, with the exeption of maturities not already fallen due. It is understood that any payments of principal and interest already made under this Agreement will be taken into account in net present value terms.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "BANK" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the six months Libor quoted on the date of the respective maturities, increased by 0,30 percentage points p.a. Such interest will not be charged if the delay does not exceed 30 days.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto

In considerazione delle eccellenti relazioni esistenti tra i due Paesi e del vivo desiderio di entrambi i Governi di risolvere il problema del cosiddetto "COTTON PALACE";

Con riferimento al credito finanziario assicurato dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - "SACE" (polizza n.81/870/W), fornito da alcune Banche alla Associazione cooperativa edilizia della Eastern Cotton Company e per il quale la Chemical Bank International ha agito come capofila:

I due Governi hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo verte sui seguenti importi:

- 6.05.1986 $ 10.164.154,26
- 5.11.1986 $ 10.443.066.16
- 5.05.1987 $ 10.084.330.99
- 5.11.1987 $ 9.761.281.46
- 5.05.1988 $ 9.408.180.79
- 7.11.1988 $ 9.073.862.07

Articolo II

La SACE in conformità con i regolamenti in vigore, trasferirà al Governo egiziano i diritti inerenti agli importi di cui all'Articolo I; da parte sua il Governo egiziano, attraverso la Central Bank of Egypt (in appresso denominata "BANCA" trasferirà - nella valuta stabilita nella Convenzione finanziaria - tali importi e gli interessi di mora maturati sugli stessi alla data del 30 giugno 1991 calcolati al tasso del 7% annuo, secondo il seguente schema:

- 0.693% il 1.1.1995
- 0.739% il 1.7.1995
- 0.786% il 1.1.1996
- 0.834% il 1.7.1996
- 0.884% il 1.1.1997
- 0.936% il 1.7.1997
- 0.989% il 1.1.1998
- 1.044% il 1.7.1998
- 1.101% il 1.1.1999
- 1.159% il 1.7.1999
- 1.220% il 1.1.2000
- 1.282% il 1.7.2000
- 1.346% il 1.1.2001
- 1.412% il 1.7.2001
- 1.480% il 1.1.2002
- 1.550% il 1.7.2002
- 1.623% il 1.1.2003
- 1.697% il 1.7.2003

- 1.774% il 1.1.2004
- 1.853% il 1.7.2004
- 1.935% il 1.1.2005
- 2.019% il 1.7.2005
- 2.105% il 1.1.2006
- 2.194% il 1.7.2006
- 2.286% il 1.1.2007
- 2.381% il 1.7.2007
- 2.478% il 1.1.2008
- 2.578% il 1.7.2008
- 2.682% il 1.1.2009
- 2.788% il 1.7.2009
- 2.898% il 1.1.2010
- 3.011% il 1.7.2010
- 3.127% il 1.1.2011
- 3.246% il 1.7.2011
- 3.369% il 1.1.2012
- 3.496% il 1.7.2012
- 3.627% il 1.1.2013
- 3.760% il 1.7.2013
- 3.899% il 1.1.2014
- 4.042% il 1.7.2014
- 4.188% il 1.1.2015
- 4.339% il 1.7.2015
- 4.494% il 1.1.2016
- 4.656% il 1.7.2016

L'intero Piano di Ammortamento sarà concordato tra le due Parti entro un mese dalla data della firma del presente Accordo e ne farà parte integrante.

2) La "BANCA" s'impegna a pagare alla "SACE" gli interessi per il pagamento differito, maturati nel periodo dal 1 luglio 1991 fino al saldo completo dei debiti, che saranno trasferiti semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) nella valuta stabilita nella Convenzione finanziaria, a decorrere dal 31 Marzo 1994.

Tali interessi saranno calcolati come segue:

- dal 1 Luglio 1991 al 30 Giugno 1994, al tasso del 4,90% annuo;

- dal 1 Luglio 1994 fino al saldo completo dei debiti, al tasso del 5,6454% annuo;

3) - A condizione che il Consiglio Direttivo del Fondo Monetario Internazionale abbia, entro il 1 Marzo 1993 approvato un accordo ad hoc multi-annuale sostitutivo dell'accordo stand-by a favore della Repubblica Araba di Egitto e terminato l'ultima revisione dell'accordo prevista prima di tale data, oppure portato a termine la seconda revisione del corrente accordo stand-by a favore della Repubblica Araba di Egitto ed approvato un'adeguato meccanismo successorio;

- ed a condizione che il Governo della Repubblica Araba di Egitto abbia ottemperato ai suoi obblighi in conformità del presente Accordo e di altri Accordi di ristrutturazione bilaterali esistenti, i tassi d'interesse maturati dal 1 luglio

1994 fino al saldo completo dei debiti saranno calcolati al tasso del 3.4850% annuo.

4) A condizione che un accordo idoneo a determinare le basi per la seconda fase di cui al paragrafo 3 precedente, sia prorogato oltre il 30 giugno 1994 e che il Consiglio Direttivo del Fondo Monetario Internazionale abbia completato per tale data l'ultima revisione dell'accordo prevista prima di tale data , ovvero che il Consiglio Direttivo del Fondo Monetario Internazionale abbia approvato per tale data un altro accordo appropriato;

- ed a condizione che il Governo della Repubblica Araba di Egitto abbia fatto fronte ai suoi obblighi derivanti dal presente Accordo come pure da altri Accordi bilaterali esistenti di ristrutturazione, i tassi di interesse considerati al paragrafo 3) del presente Articolo saranno sostituiti dallo 0.6044% annuo.

Articolo III

Il presente Accordo sarà assolutamente nullo se le condizioni considerate al precedente Articolo II, paragrafi 3) e 4) non siano state soddisfatte.

In tal caso gli importi oggetto del presente Accordo saranno dovuti e pagabili per quella data, ad eccezione delle scadenze non ancora maturate. Rimane inteso che ogni pagamento di capitale ed interesse già effettuato secondo il presente Accordo sarà accreditato secondo l'attuale valore netto.

Articolo IV

Nel caso, per qualunque motivo, di pagamento differito degli importi dovuti in base al presente Accordo, la "BANCA" pagherà e trasferirà alla SACE gli interessi calcolati secondo il tasso Libor semestrale quotato alla data delle rispettive scadenze, aumentato in percentuale di 0.30 punti per anno. Questi interessi non saranno applicati se il ritardo non supera 30 giorni.

Articolo V

Il presente Accordo entrerà provvisoriamente in vigore alla data della firma e definitivamente quando saranno stati espletati gli adempimenti legali della Parte egiziana.

Fatto a Roma il 27 gennaio 1994 in due originali in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica araba di Egitto

428.

Roma, 27 gennaio 1994

Accordo per la riduzione e la ristrutturazione del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (Club di Parigi, 25 maggio 1991) Mediocredito, con 6 annessi (1)

(Entrata in vigore: 27 gennaio 1994)

(1) Per motivi tecnici, non si pubblicano gli Annessi, costituiti da tabelle del Mediocredito Centrale.

AGREEMENT
ON THE REDUCTION AND REORGANIZATION OF DEBT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 25th May, 1991 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the amounts due and not paid as from 1st July, 1988 up to 30th, June, 1991 for both principal and contractual interest relating to Government Loans as per financial conventions between the Central Bank of Egypt, acting on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "BANK") and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 31st October, 1986 (Annex 1);

b) the late interest accrued as at 30th June, 1991 on debts described in paragraph a) above, calculated at the rate of interest of 1,5% p.a. (Annex 2);

c) the interest accrued from the last interest maturity until 30th June, 1991 on debts described in paragraph a) above, calculated at the respective contractual rates of interest on debt outstanding (Annex 3);

d) the interest accrued from the last interest maturity until 30th June, 1991 on debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE from the "BANK", relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt concluded on 3rd February, 1988 according to the Agreed Minute dated 22nd May, 1987 (Annex 4);

e) the total amount of principal outstanding and disbursed as of 1st July, 1991 on debts described in paragraph a) above (Annex 5);

f) the total amount of principal outstanding as of 1st July, 1991 on debts described in paragraph d) above (Annex 6).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties via the "BANK" and "MEDIOCREDITO CENTRALE".

ARTICLE II

1) The debts referred to in the previous Article I will be transferred - in the currency established in the financial Conventions - by the "BANK" to the MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

- 2,149 % on 1st January 2003
- 2,172 % on 1st July 2003
- 2,195 % on 1st January 2004
- 2,219 % on 1st July 2004
- 2,242 % on 1st January 2005
- 2,266 % on 1st July 2005
- 2,291 % on 1st January 2006
- 2,315 % on 1st July 2006
- 2,340 % on 1st January 2007
- 2,365 % on 1st July 2007
- 2,390 % on 1st January 2008
- 2,416 % on 1st July 2008
- 2,441 % on 1st January 2009
- 2,467 % on 1st July 2009
- 2,494 % on 1st January 2010
- 2,520 % on 1st July 2010
- 2,547 % on 1st January 2011
- 2,574 % on 1st July 2011
- 2,601 % on 1st January 2012
- 2,629 % on 1st July 2012
- 2,657 % on 1st January 2013
- 2,685 % on 1st July 2013
- 2,713 % on 1st January 2014
- 2,742 % on 1st July 2014
- 2,771 % on 1st January 2015
- 2,800 % on 1st July 2015
- 2,830 % on 1st January 2016
- 2,860 % on 1st July 2016
- 2,890 % on 1st January 2017
- 2,921 % on 1st July 2017
- 2,951 % on 1st January 2018
- 2,982 % on 1st July 2018
- 3,014 % on 1st January 2019
- 3,046 % on 1st July 2019
- 3,078 % on 1st January 2020
- 3,110 % on 1st July 2020
- 3,143 % on 1st January 2021
- 3,174 % on 1st July 2021

2) The "BANK" undertakes to pay to MEDIOCREDITO CENTRALE interest for deferred payment which shall accrue during the period from 1st July, 1991 until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currency established in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 31st March 1994.

Such interest shall be calculated as follows:

- from 1st July, 1991 to 30th June, 1994 at the rate of 0,80% p.a.;
- from 1st July, 1994 to the full settlement of the debts at the rate of 5,8209% p.a.

ARTICLE III

1) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. c) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the debts referred to in the previous Article I will be transferred - in the currency established in the financial Conventions - by the "BANK" to the MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

- 1,042 % on 1st January 2004
- 1,077 % on 1st July 2004
- 1,114 % on 1st January 2005
- 1,151 % on 1st July 2005
- 1,189 % on 1st January 2006
- 1,228 % on 1st July 2006
- 1,268 % on 1st January 2007
- 1,309 % on 1st July 2007
- 1,350 % on 1st January 2008
- 1,393 % on 1st July 2008
- 1,436 % on 1st January 2009
- 1,481 % on 1st July 2009
- 1,526 % on 1st January 2010
- 1,572 % on 1st July 2010
- 1,620 % on 1st January 2011
- 1,668 % on 1st July 2011
- 1,718 % on 1st January 2012
- 1,768 % on 1st July 2012
- 1,820 % on 1st January 2013
- 1,872 % on 1st July 2013
- 1,926 % on 1st January 2014
- 1,981 % on 1st July 2014
- 2,037 % on 1st January 2015
- 2,094 % on 1st July 2015
- 2,153 % on 1st January 2016
- 2,213 % on 1st July 2016
- 2,274 % on 1st January 2017
- 2,336 % on 1st July 2017
- 2,400 % on 1st January 2018
- 2,465 % on 1st July 2018
- 2,532 % on 1st January 2019
- 2,600 % on 1st July 2019
- 2,669 % on 1st January 2020
- 2,740 % on 1st July 2020
- 2,812 % on 1st January 2021
- 2,886 % on 1st July 2021
- 2,961 % on 1st January 2022
- 3,038 % on 1st July 2022
- 3,117 % on 1st January 2023
- 3,197 % on 1st July 2023
- 3,279 % on 1st January 2024
- 3,363 % on 1st July 2024
- 3,448 % on 1st January 2025
- 3,536 % on 1st July 2025
- 3,625 % on 1st January 2026
- 3,716 % on 1st July 2026

2) The "BANK" undertakes to pay to MEDIOCREDITO CENTRALE interest for deferred payment which shall accrue during the period from 1st July, 1991 until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currency established in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 31st March 1994.

Such interest shall be calculated as follows:

- from 1st July, 1991 to 30th June, 1994 at the rate of 0,80% p.a.;
- from 1st July, 1994 to the full settlement of the debt at the rate of 4,4943% p.a.

ARTICLE IV

1) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. d) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the debts referred to in the previous Article I will be transferred - in the currency established in the financial Conventions - by the "BANK" to the MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

- 4,298 % on 1st January 2017
- 4,366 % on 1st July 2017
- 4,434 % on 1st January 2018
- 4,504 % on 1st July 2018
- 4,574 % on 1st January 2019
- 4,646 % on 1st July 2019
- 4,718 % on 1st January 2020
- 4,792 % on 1st July 2020
- 4,867 % on 1st January 2021
- 4,943 % on 1st July 2021
- 5,020 % on 1st January 2022
- 5,098 % on 1st July 2022
- 5,177 % on 1st January 2023
- 5,258 % on 1st July 2023
- 5,339 % on 1st January 2024
- 5,423 % on 1st July 2024
- 5,507 % on 1st January 2025
- 5,592 % on 1st July 2025
- 5,679 % on 1st January 2026
- 5,765 % on 1st July 2026

2) The "BANK" undertakes to pay to MEDIOCREDITO CENTRALE interest for deferred payment which shall accrue during the period from 1st July, 1991 until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currency established in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 31st March, 1994.

Such interest shall be calculated as follows:
- from 1st July, 1991 to 30th June,1994 at the rate of 0,80% p.a.;
- from 1st July, 1994 to the full settlement of the debt at the rate of 2,9378% p.a.

ARTICLE V

The present Agreement will become null and void if the conditions envisaged in Section VI 1.a) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have not been fulfilled or in case payments under the present Agreement are not met.

In such case all the amount of debts object of the rescheduling will be due and payable at that time, being understood that any payments of principal and interest already made in this respect will be taken into account in net present value terms.

ARTICLE VI

The "BANK" undertakes to pay and to transfer as soon as possible and not later than 31st March, 1994 all debt not covered by the present Agreement due to MEDIOCREDITO CENTRALE and not paid at the date of 25th May, 1991.

Late interest, at the rate of 1,50% p.a. will be charged on those amounts.

ARTICLE VII

All modifications of the financial Conventions referred to in Article I of the present Agreement made after 30th October, 1986 and having the effect of an increase in Egypt's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome. on 27th, January.... 1994, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO PER LA RIDUZIONE ED IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 25 maggio 1991 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscadenzamento :

a) degli importi dovuti e non pagati alla data del 1 luglio 1988 fino al 30 giugno 1991 in capitale ed interessi contrattuali inerenti a prestiti governativi in virtù di Convenzioni finanziarie tra la Central Bank of Egypt , agente per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto (in appresso denominata come la "BANCA") e MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al 31 ottobre 1986 (Annesso 1);

b) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1991 sui debiti di cui al paragrafo a) precedente, calcolati al tasso d'interesse.dell'1.5% annuo (Annesso 2);

c) degli interessi maturati dall'ultima scadenza degli interessi fino al 30 giugno 1991 sui debiti descritti al paragrafo a) di cui sopra, calcolati secondo i rispettivi tassi d' interesse contrattuali sul debito non pagato (Annesso 3);

d) degli interessi maturati dall'ultima scadenza degli interessi fino al 30 giugno 1991 sui debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dalla "BANCA", inerenti all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto concluso il 3.2.1988 in conformità con il Processo verbale in data 22 Maggio 1987 (Annesso 4);

e) l'importo totale del capitale non pagato e sborsato alla data del 1 luglio 1991 sui debiti descritti al paragrafo a) di cui sopra (Annesso 5);

f) l'importo totale del capitale non pagato alla data del 1 luglio 1991 sui debiti descritti al paragrafo d) di cui sopra (Annesso 6).

I sopra menzionati Annessi che fanno parte del presente Accordo, potranno essere riveduti di comune accordo tra le due Parti tramite la BANCA e MEDIOCREDITO CENTRALE.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie -, dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 2.149% il 1.1.2003
- 2.172% il 1.7.2003
- 2.195% il 1.1.2004
- 2.219% il 1.7.2004
- 2.242% il 1.1.2005
- 2.266% il 1.7.2005
- 2.291% il 1.1.2006
- 2.315% il 1.7.2006
- 2.340% il 1.1.2007
- 2.365% il 1.7.2007
- 2.390% il 1.1.2008
- 2.416% il 1.7.2008
- 2.441% il 1.1.2009
- 2.467% il 1.7.2009
- 2.494% il 1.1.2010
- 2.520% il 1.7.2010
- 2.547% il 1.1.2011
- 2.574% il 1.7.2011
- 2.601% il 1.1.2012
- 2.629% il 1.7.2012
- 2.657% il 1.1.2013
- 2.685% il 1.7.2013
- 2.713% il 1.1.2014
- 2.742% il 1.7.2014
- 2.771% il 1.1.2015
- 2.800% il 1.7.2015

- 2.830% il 1.1.2016
- 2.860% il 1.7.2016
- 2.890% il 1.1.2017
- 2.921% il 1.7.2017
- 2.951% il 1.1.2018
- 2.982% il 1.7.2018
- 3.014% il 1.1.2019
- 3.046% il 1.7.2019
- 3.078% il 1.1.2020
- 3.110% il 1.7.2020
- 3.143% il 1.1.2021
- 3.174% il 1.7.2021

2) La "BANCA" si impegna a pagare a MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il differito pagamento che matureranno durante il periodo dal 1 luglio 1991 fino al saldo completo dei debiti e che saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 31 marzo 1994.

Tali interessi saranno calcolati come segue:

-dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1994 al tasso dello 0.80% annuo;

- dal 1 luglio 1994 fino al saldo completo del debito al tasso del 5.8209% annuo.

Articolo III

1) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.c) del Processo Verbale del 25 maggio 1991 siano soddisfatte, i debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 1.042% il 1.1.2004
- 1.077% il 1.1.2004
- 1.114% il 1.1.2005
- 1.151% il 1.7.2005
- 1.189% il 1.1.2006
- 1.228% il 1.7.2006
- 1.268% il 1.1.2007
- 1.309% il 1.7.2007
- 1.350% il 1.1.2008
- 1.393% il 1.7.2008
- 1.436% il 1.1.2009

- 1.481% il 1.7.2009
- 1.526% il 1.7.2010
- 1.572% il 1.7.2010
- 1.620% il 1.1.2011
- 1.668% il 1.7.2011
- 1.718% il 1.1.2012
- 1.768% il 1.7.2012
- 1.820% il 1.1.2013
- 1.872% il 1.7.2013
- 1.926% il 1.1.2014
- 1.981% il 1.7.2014
- 2.037% il 1.1.2015
- 2.094% il 1.7.2015
- 2.153% il 1.1.2016
- 2.213% il 1.7.2016
- 2.274% il 1.1.2017
- 2.336% il 1.7.2017
- 2.400% il 1.1.2018
- 2.465% il 1.7.2018
- 2.532% il 1.1.2019
- 2.600% il 1.7.2019
- 2.669% il 1.1.2020
- 2.740% il 1.1.2020
- 2.812% il 1.7.2021
- 2.886% il 1.7.2021
- 2.961% il 1.1.2022
- 3.038% il 1.7.2022
- 3.117% il 1.1.2023
- 3.197% il 1.7.2023
- 3.279% il 1.1.2024
- 3.363% il 1.7.2024
- 3.448% il 1.1.2025
- 3.536% il 1.7.2025
- 3.625% il 1.1.2026
- 3.716% il 1.7.2026

2) La "Banca" si impegna a pagare a "MEDIOCREDITO CENTRALE" gli interessi per il differito pagamento che matureranno durante il periodo dal 1 luglio 1991 fino al saldo completo dei debiti e che saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei

contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 31 marzo 1994.

Tali interessi saranno calcolati come segue:

- dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1994 al tasso dello 0,80% annuo;

- dal 1 luglio 1994 fino al saldo completo del debito al tasso del 4.4943% annuo.

Articolo IV

1) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.d) del Processo Verbale del 25 maggio 1991 siano soddisfatte, i debiti di cui all' Articolo I precedente saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 4.298% il 1.12017
- 4.366% il 1.7.2017
- 4.434% il 1.1.2018
- 4.504% il 1.7.2018
- 4.574% il 1.1.2019
- 4.718% il 1.1.2020
- 4.792% il 1.7.2020
- 4.867% il 1.1.2021
- 4.943% il 1.7.2021
- 5.020% il 1.1.2022
- 5.098% il 1.7.2022
- 5.177% il 1.1.2023
- 5.258% il 1.7.2023
- 5.339% il 1.1.2024
- 5.423% il 1.7.2024
- 5.507% il 1.1.2025
- 5.592% il 1.7.2025
- 5.679% il 1.1.2026
- 5.765% il 1.7.2026

2) La "BANCA" si impegna a pagare a MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il differito pagamento che matureranno nel periodo dal 1 luglio 1991 fino al saldo completo dei debiti e che saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 31 Marzo 1994.

Tali interessi saranno calcolati come segue:

- dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1994 al tasso dello 0.80% annuo;
- dal 1 luglio 1994 al saldo completo del debito al tasso del 2.9378% annuo.

Articolo V

Il presente Accordo sarà assolutamente nullo qualora non siano state soddisfatte le condizioni previste alla Sezione VI 1.a) del Processo verbale del 25 maggio 1991 o qualora non vengano effettuati i pagamenti in base al presente Accordo.

In tal caso tutto l'ammontare dei debiti oggetto del presente riscadenzamento sarà dovuto e pagabile a quella data, rimanendo inteso che ogni pagamento di capitale e di interessi già effettuato a tale riguardo sarà accreditato in base al valore attuale netto.

ARTICOLO VI

La " BANCA" si impegna a pagare ed a trasferire il prima possibile e non oltre il 31 marzo 1994 tutti i debiti non coperti dal presente Accordo dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE e non pagati alla data del 25 maggio 1991.

Su questi importi saranno applicati interessi di mora al tasso dell'1,50% annuo.

Articolo VII

Tutte le modifiche delle Convenzioni finanziarie di cui all'Articolo I del presente Accordo effettuate dopo il 30 ottobre 1986 aventi come effetto di aumentare gli impegni dell'Egitto nei confronti dell'Italia, saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

FATTO a Roma, il 27 Gennaio 1994 in due originali in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto

429.

Roma, 27 gennaio 1994

Accordo per la riduzione e la ristrutturazione del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (Club di Parigi, 25 maggio 1991) SACE, con 9 Annessi (1)

(Entrata in vigore: 27 gennaio 1994)

(1) Per motivi tecnici, non si pubblicano gli Annessi, costituiti da tabelle SACE.

AGREEMENT
ON THE REDUCTION AND REORGANIZATION OF DEBT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 25th May, 1991 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Government of the Arab Republic of Egypt, or from one of its public sector agencies, organzations or institutions, or covered by a guarantee of payment of the Government of the Arab Republic of Egypt, of one of its public sector agencies, organizations, institutions, or one of the following public sector banks: Bank Misr, National Bank of Egypt, Bank of Alexandria, Banque du Caire within the period 1st July, 1991 - 30th June, 1994, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial Conventions concluded before 31st October, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts, for both principal and contractual interest, described in paragraph a) above, due and not paid as per 1st July, 1988 and up to 30th June, 1991 (Annex 2);

c) the late interest accrued and capitalised as at 30th June, 1991, on debts described in paragraph b) above, calculated at the rates of interest of 7% p.a., 8% p.a. and 12% p.a. as regards respectively debts payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras (annex 3);

d) the total amount of principal due as from 1st July, 1991 to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Central Bank of Egypt, acting on behalf of the Government of the Arab

Republic of Egypt (hereinafter referred to as "BANK"), relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt concluded on 3rd February, 1988 according to the Agreed Minute dated 22nd May, 1987 (Annex 4);

e) the interest, due to the "SACE" from the "BANK", relating to the Agreement mentioned in paragraph d) above, and not paid as at 30th June, 1991 (Annex 5);

f) the late interest accrued as at 30th June, 1991 on debts described in paragraph e) above, calculated at the rates of interest of 7% p.a., 8% p.a. and 12% p.a. as regards respectively debts payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras (annex 6);

g) the interest accrued from the last interest maturity until 30th June, 1991 on debts due to "SACE" from the "BANK", relating to Agreement mentioned in paragraph d) above, calculated at the same rates of interest envisaged in said Agreement (Annex 7);

h) the debts, for both principal and contractual interest, described in paragraph a) above, due within the period 1st July, 1994 - 30th June, 1997 and not paid (Annex 8);

i) the debts, for both principal and contractual interest, described in paragraph a) above, due as from as 1st July, 1997 and not paid (Annex 9).

The above mentioned annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties via the "BANK" and "SACE"..

It is understood that the amounts of debts described in paragraphs a), h) and i) above will be incorporated in the present rescheduling on their due date and will bear interest under the terms of the present Agreement from this due date.

ARTICLE II

1. The debts referred to in the previous Article I, paragraphs a), b), c), d), e), f) and g) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Coventions - by the "BANK" to the "SACE" as follows:

- 0,693 % on 1st January 1995
- 0,739 % on 1st July 1995
- 0,786 % on 1st January 1996
- 0,834 % on 1st July 1996
- 0,884 % on 1st January 1997

- 0,936 % on 1st July 1997
- 0,989 % on 1st January 1998
- 1,044 % on 1st July 1998
- 1,101 % on 1st January 1999
- 1,159 % on 1st July 1999
- 1,220 % on 1st January 2000
- 1,282 % on 1st July 2000
- 1,346 % on 1st January 2001
- 1,412 % on 1st July 2001
- 1,480 % on 1st January 2002
- 1,550 % on 1st July 2002
- 1,623 % on 1st January 2003
- 1,697 % on 1st July 2003
- 1,774 % on 1st January 2004
- 1,853 % on 1st July 2004
- 1,935 % on 1st January 2005
- 2,019 % on 1st July 2005
- 2,105 % on 1st January 2006
- 2,194 % on 1st July 2006
- 2,286 % on 1st January 2007
- 2,381 % on 1st July 2007
- 2,478 % on 1st January 2008
- 2,578 % on 1st July 2008
- 2,682 % on 1st January 2009
- 2,788 % on 1st July 2009
- 2,898 % on 1st January 2010
- 3,011 % on 1st July 2010
- 3,127 % on 1st January 2011
- 3,246 % on 1st July 2011
- 3,369 % on 1st January 2012
- 3,496 % on 1st July 2012
- 3,627 % on 1st January 2013
- 3,760 % on 1st July 2013
- 3,899 % on 1st January 2014
- 4,042 % on 1st July 2014
- 4,188 % on 1st January 2015
- 4,339 % on 1st July 2015
- 4,494 % on 1st January 2016
- 4,656 % on 1st July 2016

2) The "BANK" undertakes to pay to the "SACE" interest for deferred payment which shall accrue during the period from the date of maturity, as regards debts envisaged in previous Article, I, a) and from 1st July, 1991, as regards debts envisaged in previous Article I, b), c), d), e), f) and g), until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 31st March, 1994.

Such interest shall be calculated as follows:

- from 1st July, 1991 to 30th June, 1994 at the rate of 4,9% p.a. 5,6% p.a. and 8,4% p.a. as regards debts respectively payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras;

- from 1st July, 1994 to the full settlement of the debts at the rate of 5,6454% p.a., 6,6237% p.a. and 10,6266% p.a. as regards debts respectively payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras.

3) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. c) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, interest accruing from 1st July, 1994 to the full settlement of the debts will be computed at the rate of 3,4850% p.a., 4,2533% p.a. and 7,2762% p.a. as regards debts respectively payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras.

4) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. d) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the rates of interest envisaged in paragraph 3) of this Article will be replaced by the following:

- 0,6044% as regards debts in U.S. Dollars;
- 1,0917% as regards debts in Deutsche Marks;
- 2,8089% as regards debts in Italian Liras.

ARTICLE III

1) The debts referred to in the previous Article I, paragraph h) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "BANK" to the "SACE" as follows:

- 0,603 % on 1st July 1996
- 0,640 % on 1st January 1997
- 0,679 % on 1st July 1997
- 0,718 % on 1st January 1998
- 0,759 % on 1st July 1998
- 0,800 % on 1st January 1999
- 0,842 % on 1st July 1999
- 0,886 % on 1st January 2000
- 0,931 % on 1st July 2000
- 0,976 % on 1st January 2001
- 1,023 % on 1st July 2001
- 1,071 % on 1st January 2002
- 1,120 % on 1st July 2002
- 1,170 % on 1st January 2003
- 1,222 % on 1st July 2003
- 1,274 % on 1st January 2004
- 1,328 % on 1st July 2004
- 1,383 % on 1st January 2005
- 1,440 % on 1st July 2005

- 1,498 % on 1st January 2006
- 1,557 % on 1st July 2006
- 1,617 % on 1st January 2007
- 1,679 % on 1st July 2007
- 1,743 % on 1st January 2008
- 1,808 % on 1st July 2008
- 1,874 % on 1st January 2009
- 1,942 % on 1st July 2009
- 2,012 % on 1st January 2010
- 2,083 % on 1st July 2010
- 2,155 % on 1st January 2011
- 2,230 % on 1st July 2011
- 2,306 % on 1st January 2012
- 2,383 % on 1st July 2012
- 2,463 % on 1st January 2013
- 2,544 % on 1st July 2013
- 2,627 % on 1st January 2014
- 2,712 % on 1st July 2014
- 2,799 % on 1st January 2015
- 2,888 % on 1st July 2015
- 2,979 % on 1st January 2016
- 3,071 % on 1st July 2016
- 3,166 % on 1st January 2017
- 3,263 % on 1st July 2017
- 3,362 % on 1st January 2018
- 3,463 % on 1st July 2018
- 3,566 % on 1st January 2019
- 3,672 % on 1st July 2019
- 3,780 % on 1st January 2020
- 3,890 % on 1st July 2020
- 4,003 % on 1st January 2021

2) The "BANK" undertakes to pay to "SACE" interest for deferred payment which shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 1st January, 1995.

Such interest shall be calculated at the rate of 5,3514% p.a.,6,233% p.a. and 9,7333% p.a. as regards debts respectively payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras.

3) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. c) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the rates of interest envisaged in paragraph 2) of this Article will be replaced by the following:
- 3,7027% as regards debts in U.S. Dollars;
- 4,4659% as regards debts in Deutsche Marks;
- 7,4665% as regards debts in Italian Liras.

4) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. d) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the rates

of interest envisaged in paragraph 3) of this Article will be replaced by the following:

- 1,5045% as regards debts in U.S. Dollars;
- 2,1099% as regards debts in Deutsche Marks;
- 4,4442% as regards debts in Italian Liras.

ARTICLE IV

1) The debts referred to in the previous Article I, paragraph i) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "BANK" to the "SACE" as follows:

- 0,603 % on 1st July 1999
- 0,640 % on 1st January 2000
- 0,679 % on 1st July 2000
- 0,718 % on 1st January 2001
- 0,759 % on 1st July 2001
- 0,800 % on 1st January 2002
- 0,842 % on 1st July 2002
- 0,886 % on 1st January 2003
- 0,931 % on 1st July 2003
- 0,976 % on 1st January 2004
- 1,023 % on 1st July 2004
- 1,071 % on 1st January 2005
- 1,120 % on 1st July 2005
- 1,170 % on 1st January 2006
- 1,222 % on 1st July 2006
- 1,274 % on 1st January 2007
- 1,328 % on 1st July 2007
- 1,383 % on 1st January 2008
- 1,440 % on 1st July 2008
- 1,498 % on 1st January 2009
- 1,557 % on 1st July 2009
- 1,617 % on 1st January 2010
- 1,679 % on 1st July 2010
- 1,743 % on 1st January 2011
- 1,808 % on 1st July 2011
- 1,874 % on 1st January 2012
- 1,942 % on 1st July 2012
- 2,012 % on 1st January 2013
- 2,083 % on 1st July 2013
- 2,155 % on 1st January 2014
- 2,230 % on 1st July 2014
- 2,306 % on 1st January 2015
- 2,383 % on 1st July 2015
- 2,463 % on 1st January 2016
- 2,544 % on 1st July 2016
- 2,627 % on 1st January 2017

- 2,712 % on 1st July 2017
- 2,799 % on 1st January 2018
- 2,888 % on 1st July 2018
- 2,979 % on 1st January 2019
- 3,071 % on 1st July 2019
- 3,166 % on 1st January 2020
- 3,263 % on 1st July 2020
- 3,362 % on 1st January 2021
- 3,463 % on 1st July 2021
- 3,566 % on 1st January 2022
- 3,672 % on 1st July 2022
- 3,780 % on 1st January 2023
- 3,890 % on 1st July 2023
- 4,003 % on 1st January 2024

2) The "BANK" undertakes to pay to "SACE" interest for deferred payment which shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debts and shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (1st January - 1st July) beginning on 1st January, 1998.

Such interest shall be calculated at the rate of 5,3514% p.a., 6,2330% p.a. and 9,7333% p.a. as regards debts respectively payables in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Italian Liras.

3) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. c) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the rates of interest envisaged in paragraph 2) of this Article will be replaced by the following:

- 3,7027 % as regards debts in U.S. Dollars;
- 4,4659% as regards debts in Deutsche Marks;
- 7,4665% as regards debts in Italian Liras.

4) Provided that the conditions envisaged in Section VI 1. d) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have been fulfilled, the rates of interest envisaged in paragraph 3) of this Article will be replaced by the following:

- 1,5045% as regards debts in U.S. Dollars;
- 2,1099% as regards debts in Deutsche Marks;
- 4,4442% as regards debts in Italian Liras.

ARTICLE V

The present Agreement will become null and void if the conditions envisaged in Section VI 1. a) of the Agreed Minute of 25th May, 1991 have not been fulfilled or in case payments under the present Agreement are not met.

In such case all the amount of debts object of the rescheduling will be due and payable at that time, with the exception of maturities not already fallen due. It is understood that any payments of principal and interest already made under the present Agreement will be taken into account in net present value terms.

ARTICLE VI

The "BANK" undertakes to pay and to transfer as soon as possible and not later than 31st March 1994 all public or publicly guaranteed debt not covered by the present agreement due to "SACE" and not paid at the date od 25th May, 1991.
Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VII

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "BANK" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the six months Libor quoted for the respective currencies, on the date of the respective maturities, increased by 0,3 percentage points p.a.

Such interest will not be charged if the delay did not exceed 30 (Thirty) days.

ARTICLE VIII

Except for its provisions, the present Agreement shall in no way affect rights and obligations under the common law, or under commitments undertaken by the parties in the operations to which Egypt's debts are referred to in Article I of this Agreement.

All modifications of the contracts or the financial Conventions referred to in Article I of the present Agreement made after 30th October, 1986 and having the effect of an increase in Egypt's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE IX
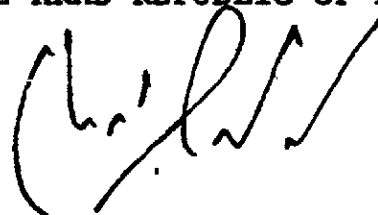
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome...... on 27th January 1994 in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO PER LA RIDUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA DI EGITTO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 25 maggio 1991 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione de:

a) i debiti commerciali e finanziari in capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica Araba di Egitto o da un suo ente, organizzazione o istituzione del settore pubblico, o coperti da una garanzia di pagamento del Governo della Repubblica araba di Egitto, di un suo ente, organizzazione o istituzione del settore pubblico, o di una delle seguenti banche del settore pubblico: Bank Misr, National Bank of Egypt, Bank of Alexandria, Banque du Caire, nel periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1994 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e di servizi e l' esecuzione di lavori nonchè a Convenzioni finanziarie, stipulate anteriormente al 31 Ottobre 1986 - con scadenza originaria superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana (Annesso 1);

b) dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, descritti al paragrafo a) di cui sopra, dovuti e non pagati alla data del 1 luglio 1988 e fino al 30 giugno 1991 (Annesso 2);

c) degli interessi di mora maturati e capitalizzati alla data del 30 giugno 1991 sui debiti descritti al paragrafo b) di cui sopra, calcolati ai tassi d'interesse del 7% annuo, dell'8% annuo e del 12 % annuo per quanto riguarda rispettivamente i

debiti pagati in dollari USA, in marchi tedeschi ed in lire italiane (Annesso 3);

d) l'ammontare totale di capitale dovuto alla data del 1 luglio 1991 alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominato "SACE") dalla Central Bank of Egypt agente per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto (in appresso denominato la "Banca") relativo all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto concluso il 3 febbraio 1988 secondo il Processo verbale in data 22 maggio 1987 (Annesso 4);

e) gli interessi dovuti alla SACE dalla "Banca" relativi all'Accordo menzionato al paragrafo d) di cui sopra e non pagati alla data del 30 giugno 1991 (Annesso 5);

f) gli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1991 sui debiti descritti al paragrafo e) di cui sopra, calcolati ai tassi di interesse del 7% annuo, dell'8% annuo e del 12% annuo per quanto riguarda rispettivamente i debiti pagabili in dollari USA, in marchi tedeschi ed in lire italiane (Annesso 6);

g) gli interessi maturati dall'ultima scadenza dell'ultimo interesse fino al 30 giugno 1991 sui debiti dovuti alla "SACE" dalla "Banca" relativi all'Accordo menzionato al paragrafo d) di cui sopra, calcolati agli stessi tassi d'interesse previsti in detto Accordo (Annesso 7);

h) i debiti sia in capitale che in interessi contrattuali descritti al paragrafo a) di cui sopra dovuti nel periodo 1 luglio 1994-30 giugno 1997 e non pagati (Annesso 8);

i) i debiti sia in capitale che in interessi contrattuali, descritti alparagrafo a) di cui sopra, dovuti alla data del 1 luglio 1997 e non pagati (Annesso 9).

I sopra menzionati annessi che fanno parte del presente Accordo possono essere riveduti di comune accordo dalle due Parti attraverso la "Banca" e la "SACE".

Resta inteso che gli importi dei debiti descritti nei paragrafi a), h) e i) di cui sopra saranno inclusi nel presente riscaglionamento alla data in cui sono dovuti e saranno gravati di interessi ai sensi del presente Accordo da detta data.

ARTICOLO II

1. I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) c) d) e) f) e g) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie -, dalla "Banca" alla "SACE" come segue:-

- 0.693% il 1.1.1995
- 0.739% il 1.7.1995
- 0.786% il 1.1.1996
- 0.834% il 1.7.1996
- 0.884% il 1.1.1997
- 0.936% il 1.7.1997
- 0.989% il 1.1.1998
- 1.044% il 1.7.1998
- 1.101% il 1.1.1999
- 1.159% il 1.7.1999
- 1.220% il 1.1.2000
- 1.282% il 1.7.2000
- 1.346% il 1.1.2001
- 1.412% il 1.7.2001
- 1.480% il 1.1.2002
- 1.550% il 1.7.2002
- 1.623% il 1.1.2003
- 1.697% il 1.7.2003
- 1.774% il 1.1.2004
- 1.853% il 1.7.2004
- 1.953% il 1.1.2005
- 2.019% il 1.7.2005
- 2.105% il 1.1.2006
- 2.194% il 1.7.2006
- 2.286% il 1.1.2007
- 2.381% il 1.7.2007
- 2.478% il 1.1.2008
- 2.578% il 1.7.2008
- 2.682% il 1.1.2009
- 2.788% il 1.7.2009
- 2.898% il 1.1.2010
- 3.011% il 1.7.2010
- 3.127% il 1.1.2011
- 3.246% il 1.7.2011

- 3.369% il 1.1.2012
- 3.496% il 1.7.2012
- 3.627% il 1.1.2013
- 3.760% il 1.7.2013
- 3.899% il 1.1.2014
- 4.042% il 1.7.2014
- 4.188% il 1.1.2015
- 4.339% il 1.7.2015
- 4.494% il 1.1.2016
- 4.656% il 1.7.2016

2) La "Banca" si impegna a pagare alla "SACE" gli interessi per il differito pagamento che matureranno durante il periodo successivo alla data di scadenza, per quanto concerne i debiti considerati nel precedente Articolo I, a), e dal 1 luglio 1991 per quanto concerne i debiti previsti nel precedente Articolo I, b) c), d) e) f) e g) fino al saldo completo degli stessi e che saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 31 marzo 1994.

Tali interessi saranno calcolati come segue:

- dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1994 al tasso del 4,9% annuo, 5.6% annuo e 8.4% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA, in marchi tedeschi ed in lire italiane;
- dal 1 luglio 1994 fino al saldo completo dei debiti al tasso del 5,6454% annuo, 6.6237% annuo e 10.6266% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA,in marchi tedeschi ed in lire italiane.

3) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.c) del Processo Verbale del 25 maggio 1991 siano state soddisfatte, l'interesse maturato dal 1 luglio 1994 fino al saldo completo dei debiti sarà calcolato al tasso del 3.4850% annuo, del 4.2533% annuo e del 7.2762% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA,in marchi tedeschi ed in lire italiane.

4) Purché le condizioni previste alla Sezione CI 1.d) del Processo verbale del 25 Maggio 1991 siano state soddisfatte i tassi d'interesse previsti al paragrafo 3) del presente Articolo saranno sostituiti da quanto segue:

- 0,6044% per quanto concerne i debiti in dollari USA
- 1.0917% per quanto concerne i debiti in marchi tedeschi
- 2.8089% per quanto concerne i debiti in Lire italiane.

Articolo III

1) I debiti di cui nel precedente Articolo I, paragrafo h) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" come segue:

- 0.603% il 1.7.1996
- 0.640% il 1.1.1997
- 0.679% il 1.1.1997
- 0.718% il 1.1.1998
- 0.759% il 1.7.1998
- 0.800% il 1.1.1999
- 0.842% il 1.7.1999
- 0.886% il 1.1.2000
- 0.931% il 1.7.2000
- 0.976% il 1.1.2001
- 1.023% il 1.7.2001
- 1.071% il 1.1.2002
- 1.120% il 1.7.2002
- 1.170% il 1.1.2003
- 1.222% il 1.7.2003
- 1.274% il 1.1.2004
- 1.328% il 1.7.2004
- 1.383% il 1.1.2005
- 1.440% il 1.7.2005
- 1.498% il 1.1.2006
- 1.557% il 1.7.2006
- 1.617% il 1.1.2007
- 1.679% il 1.7.2007
- 1.743% il 1.1.2008
- 1.808% il 1.7.2008
- 1.874% il 1.1.2009
- 1.942% il 1.7.2009

- 2.012% il 1.1.2010
- 2.083% il 1.7.2010
- 2.155% il 1.12011
- 2.230% il 1.7.2011
- 2.306% il 1.1.2012
- 2.383% il 1.7.2012
- 2.463% il 1.1.2013
- 2,544% il 1.7.2013
- 2.627% il 1.1.2014
- 2.712% il 1.7.2014
- 2.799% il 1.1.2015
- 2.888% il 1.7.2015
- 2.979% il 1.1.2016
- 3.071% il 1.7.2016
- 3.166% il 1.1.2017
- 3.263% il 1.7.2017
- 3.362% il 1.1.2018
- 3.463% il 1.7.2018
- 3.566% il 1.1.2019
- 3.672% il 1.7.2019
- 3.780% il 1.1.2020
- 3.890% il 1.7.2020
- 4.003% il 1.1.2021

2) La "Banca" si impegna a pagare alla "SACE" gli interessi per il differito pagamento che matureranno durante il periodo successivo alla data di scadenza fino al saldo completo dei debiti e che saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 1 gennaio 1995.

Tali interessi saranno calcolati al tasso di 5.3514% annuo, 6.233% annuo e 9.7333% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA, in marchi tedeschi ed in lire italiane.

3) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.c) del Processo Verbale del 25 maggio 1991 siano soddisfatte, i tassi d'interesse previsti al paragrafo 2) del presente Articolo saranno sostituiti da quanto segue:

- 3.7027% per quanto concerne i debiti in dollari USA;
- 4.4659% per quanto concerne i debiti in marchi tedeschi;
- 7.4665% per quanto concerne i debiti in lire italiane.

4) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.d) del Processo verbale del 25 Maggio 1991 siano soddisfatte, i tassi d'interesse previsti al paragrafo 3) del presente Articolo saranno sostituiti da quanto segue:

- 1.5045% per quanto concerne i debiti in dollari USA
- 2.1099% per quanto concerne i debiti in marchi tedeschi
- 4.4442% per quanto concerne i debiti in lire italiane.

Articolo IV

1) I debiti di cui nel precedente Articolo I, paragrafo h) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" come segue:

- 0.603%	il 1.7.1999
- 0.640%	il 1.1.2000
- 0.679%	il 1.7.2000
- 0.718%	il 1.1.2001
- 0.759%	il 1.7.2001
- 0.800%	il 1.1.2002
- 0.842%	il 1.7.2002
- 0.886%	il 1.1.2003
- 0.931%	il 1.7.2003
- 0.976%	il 1.1.2004
- 1.023%	il 1.7.2004
- 1.071%	il 1.1.2005
- 1.120%	il 1.7.2005
- 1.170%	il 1.1.2006
- 1.222%	il 1.7.2006
- 1.274%	il 1.1.2007
- 1.328%	il 1.7.2007
- 1.383%	il 1.1.2008
- 1.440%	il 1.7.2008

- 1.498% il 1.1.2009
- 1.557% il 1.7.2009
- 1.617% il 1.1.2010
- 1.679% il 1.7.2010
- 1.743% il 1.1.2011
- 1.808% il 1.7.2011
- 1.874% il 1.1.2012
- 1.942% il 1.7.2012
- 2.012% il 1.1.2013
- 2.083% il 1.7.2013
- 2.155% il 1.1.2014
- 2.230% il 1.7.2014
- 2.306% il 1.1.2015
- 2.383% il 1.7.2015
- 2.463% il 1.1.2016
- 2.544% il 1.7.2016
- 2.627% il 1.1.2017
- 2.712% il 1.7.2017
- 2.799% il 1.1.2018
- 2.888% il 1.7.2018
- 2.979% il 1.1.2019
- 3.071% il 1.7.2019
- 3.166% il 1.1.2020
- 3.263% il 1.7.2020
- 3.362% il 1.1.2021
- 3.463% il 1.7.2021
- 3.566% il 1.1.2022
- 3.672% il 1.7.2022
- 3.780% il 1.1.2023
- 3.890% il 1.7.2023
- 4.003% il 1.1.2024

2) La "Banca" si impegna a pagare alla "SACE" gli interessi per il differito pagamento che matureranno durante il periodo successivo alla data di scadenza fino al saldo completo dei debiti e che saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Tali interessi saranno calcolati al tasso del 5.3514%, del 6.2330% e del 9.7333% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA, in marchi tedeschi ed in lire italiane.

3) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.c) del Processo Verbale del 25 maggio 1991 siano soddisfatte, i tassi d'interesse previsti al paragrafo 2) del presente Articolo saranno sostituiti da quanto segue:
- 3.7027% per quanto riguarda i debiti in dollari USA;
- 4.4659% per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi;
- 7.4665% per quanto riguarda i debiti in Lire italiane.

4) Purché le condizioni previste alla Sezione VI 1.d) del Processo Verbale del 25 Maggio 1991 siano soddisfatte, i tassi d'interesse previsti al paragrafo 3) del presente Articolo saranno sostituiti da quanto segue:
- 1,5045% per quanto concerne i debiti in dollari USA
- 2.1099% per quanto concerne i debiti in marchi tedeschi
- 4.4442% per quanto concerne i debiti in lire italiane.

Articolo V

Il presente Accordo sarà assolutamente nullo qualora non siano soddisfatte le condizioni previste alla Sezione VI 1.a) del Processo verbale del 25 maggio 1991 o qualora non vengano effettuati i pagamenti in base al presente Accordo.

In tal caso tutto l'ammontare dei debiti che sono oggetto della presente ristrutturazione saranno dovuti e pagabili a quella data ad eccezioni delle scadenze non ancora maturate. Resta inteso che ogni pagamento di capitale ed interesse già effettuato in base al presente Accordo sarà considerato secondo i termini del valore attuale netto.

ARTICOLO VI

La " Banca" si impegna a pagare ed a trasferire il prima possibile e non oltre il 31 marzo 1994 tutti i debiti pubblici, o con garanzia pubblica non coperti dal presente Accordo, dovuti alla SACE e non pagati alla data del 25 maggio 1991.

Saranno applicati su questi importi gli interessi di mora.

Articolo VII

Nel caso, per qualunque motivo, di pagamento differito degli importi dovuti secondo il presente Accordo, la "Banca" pagherà e trasferirà alla "SACE" gli interessi calcolati al tasso Libor semestrale quotato per le rispettive valute alla data delle rispettive scadenze, aumentato di 0.3 punti in percentuale per anno.

Questi interessi non saranno addebitati se il ritardo non supera 30 (trenta) giorni.

Articolo VIII

Fatte salve le presenti disposizioni, l'Accordo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti dell' Egitto nell' Articolo I del presente Accordo.

Tutte le modifiche dei contratti o delle Convenzioni finanziarie di cui all'Articolo I del presente Accordo effettuate dopo il 30 ottobre 1986 aventi come effetto di aumentare gli impegni dell'Egitto nei confronti dell'Italia, saranno considerate come nuovi impegni che non beneficiano del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma, il 27 Gennaio 1992 in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica araba di Egitto

430.

Accra, 3 febbraio 1994

Accordo di aiuto alimentare tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana, con Annesso

(Entrata in vigore: 3 febbraio 1994)

FOOD AID AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

* * * * *

THIS AGREEMENT is made on the 3rd February 1994 between the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as the Government of Italy) of the one part and the Government of the Republic of Ghana (hereinafter referred to as the Government of Ghana) of the other.

WHEREAS

The Government of Italy is to continue to render assistance to the Government and people of Ghana and to support the Structural Adjustment and Economic Recovery Programmes of Ghana.

The Government of Italy has agreed to grant the Government of Ghana Food Aid in the form of sugar which will be sold through normal commercial channels of Ghana.

It is the understanding of both parties that the Food Aid is to generate local currency as counterpart funds to support development projects carried out by Italian Companies, Organisations or Institutions.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. - The Government of Italy shall provide the Government of Ghana under this Agreement Italian refined sugar which shall be equivalent to an approximate value of three billions Liras CIF Ghana.
2. - The Government of Italy shall deliver the said sugar to the Government of Ghana by delivery CIF at the port of Tema with appropriate on board bill of lading.
3. - The said sugar consignments shall be consigned through a sole consignment.
4. - The Government of Ghana in keeping with laid down regulations, shall exempt the said sugar consignment from taxes, duties and levies.

5. - The sugar provided under the Italian Food Aid shall not be sold outside of or re-exported from the Republic of Ghana.
   Moreover, to achieve the tasks foreseen by this Agreement, Ghana and Italy agree to adopt any safeguard measure in order not to perturb the normal commercial course of the products which will be sent from Italy to Ghana in fulfilment of the agreements reached.
6. - The Government of Ghana shall utilize a special account in the name of the Ministry of Finance and Economic Planning at the Central Bank of Ghana entitled "Counterpart Funds, Italian Food Aid" into which the total amount in Ghanaian currency equivalent to the total proceeds of each consignment of sugar sent by Italy shall be paid.
7. - The deposit of the said amount into the said special account by the Ministry of Finance and Economic Planning shall be carried out without fail within six (6) months from the date of receipt of each consignment.
8. - The said amount shall be utilised to meet some local costs of projects or programmes carried out by Italian Companies, Organisations or Institutions. Eventually, residual amount shall be devoted to further programmes, to be agreed by common consent between the Ghanaian and Italian concerned Authorities.
9. - Access to the said account and expenditure therefrom for the above mentioned projects or programmes purposes shall be authorised by joint signatures of the Minister for Finance and Economic Planning or his entrusted representative and the Italian Ambassador or his entrusted representative.
   The Ambassador has equally the liberty to propose projects or programmes.
   The number of the opened account at the Bank of Ghana and the main modalities to its utilisation are indicated on the annex 1 to this Agreement.
10. - The two Governments shall consult each other in respect of any matter that may arise from or in connection with this Agreement, and, particularly, whenever necessary.
11. - Starting from the date of arrival of the supply relative to the foodstuffs mentioned in art. 4, the Embassy of Italy in Accra, in common agreement with the Ghanaian Authority designated for that purpose, will proceed to an exchange of letters in which it will be stated the final CIF value and quantity of the whole

consignment as well as the local current selling price for 1 or 50 Kg. of the delivered sugar. It is understood that the clearing and warehousing of the sugar are to be borne by the Ghanaian Government. The handling and distribution costs, however, are to be met by the buyers and therefore are included in the selling price.

12. - The Government of Italy designates the Embassy of Italy in Accra as the Authority which shall be responsible for the execution of its obligations under this Agreement while the Government of Ghana designates the Ministry of Finance and Economic Planning as the Authority responsible for the execution of its obligations under this Agreement.

    Any technical letters required for the implementation of the provisions of Art. 12 and signed by the executive authorities indicate in the same articles will be enclosed to the present Agreement and will be part of it. Each exchange of letter shall be numbered by date.

    All technical documents, related to the implementation of the various scopes of the programme and prepared by official bodies or companies entrusted by authorities indicated by Art. 12 of this Agreement, will be signed by these authorities too. The documents will be enclosed at the present Agreement and will be part of it. Enclosed documents will be numbered by date.

13. - All dispute in the implementation of the present Agreement will be solved through joint conversations or through diplomatic channels.

14. - Amendments to the present Agreement can be made at any moment by an exchange of letters between the signing parties.

15. - This Agreement shall take effect from the date it is signed and shall remain in force until the counterpart funds are completely exhausted.

6. - The following addresses are specified for the purpose of this Agreement:

For the Government of Italy

The Deputy Minister
Ministry of Foreign Affairs
Rome

For the Government of Ghana

The Deputy Minister
Ministry of Finance and Economic Planning
Accra

IN WITNESS wherefore the Parties hereto acting through their respective representatives have signed and delivered this Agreement as of the day and year first above written.

For the Government of Italy

For the Government of Ghana

ANNEX I

ACCOUNT AT THE BANK OF GHANA AND UTILISATION PROCEDURES:

I) The Account No. 02-5857 entitled "COUNTERPART FUNDS, ITALIAN FOOD AID", in the name of the Ministry of Finance and Economic Planning has been opened at the Bank of Ghana. Access to the said account shall be authorised by Joint Signatures of the Minister of Finance and Economic Planning or his entrusted Representative and the Ambassador of Italy in Ghana or his entrusted Representative.

II) The proceeds of the Italian Food Aid Commodities previously delivered to the Government of the Republic of Ghana as Art.10 of the said food aid Agreement dated 18th May 1993, will be credited into the said Account.

III) The proceeds of the various consignments and subsequent utilisation of the counterpart funds will be in accordance with the relevant Agreements and still therefore be financially and administratively autonomous.

IV) The Ministry of Finance and Economic Planning will transmit to the Embassy of Italy, all relevant information about the financial status and operations of the said account.

V) The Bank of Ghana will transmit to the Ministry of Finance and Economic Planning, Statements of the said Account, showing available funds, and the utilisation of all funds in the Account.

VI) The Ministry of Finance and Economic Planning shall upon request, submit a copy of the said Bank Statements to the Embassy of Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di aiuto alimentare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana.

Il presente Accordo é stipulato il 3 febbraio 1994 tra il Governo della Repubblica italiana (in appresso denominato "Governo italiano") da una parte e d il Governo della Repubblica del Ghana (in appresso denominato Governo del Ghana) d'altra parte.

CONSIDERANDO

che il Governo Italiano intende continuare a fornire assistenza al Governo ed alla popolazione del Ghana ed a sostenere i programmi di adeguamento strutturale e di ripresa economica del Ghana,il Governo Italiano ha convenuto di concedere al Governo del Ghana un aiuto alimentare sotto forma di zucchero che sarà venduto attraverso i normali canali commerciali del Ghana.

L'intesa tra le due parti é che l'aiuto alimentare produrrà valuta locale in qualità di fondi di contropartita per sostenere i progetti di sviluppo effettuati dalle Società, Organizzazioni o Istituzioni italiane.

E' PERTANTO STABILITO QUANTO SEGUE:

1. Il Governo Italiano fornirà al Governo del Ghana in base al presente Accordo, zucchero raffinato italiano che sarà equivalente ad un valore approssimativo di 3 miliardi di lire CIF (Costo, nolo ed assicurazione) Ghana.

2. Il Governo italiano consegnerà tale zucchero al Governo del Ghana mediante consegna CIF(costo, nolo ed assicurazione) al porto di Tema con un'adeguata polizza di carico da controfirmare debitamente.

3. Dette partite di zucchero saranno spedite con un'unica spedizione.

4. Il Governo del Ghana nell'attenersi alle regole stabilite, esonererà tali spedizioni di zucchero da tasse, dazi e prelievi.

5. Lo zucchero fornito in base al Programma di aiuto alimentare italiano non dovrà essere venduto all'estero o riesportato dalla Repubblica del Ghana.

Inoltre, ai fini dei conseguimento degli scopi previsti dal presente Accordo, il Ghana e l'Italia convengono di adottare ogni misura di protezione per non intralciare il normale andamento commerciale dei prodotti che saranno inviati dall'Italia nel Ghana in adempimento degli accordi raggiunti.

6. Il Governo del Ghana utilizzerà un conto speciale a nome del Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica presso la Banca centrale del Ghana denominato "Fondi di contropartita, Aiuto alimentare italiano" sul quale sarà pagato l'ammontare totale in valuta del Ghana costituito dal totale dei proventi di ogni partita di zucchero inviata dall'Italia.

7. Il deposito di tale ammontare in detto Conto speciale da parte del Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica, sarà effettuato senza meno entro sei (6 mesi) dalla data di ricevimento di ciascuna partita.

8. Tale ammontare sarà utilizzato per far fronte ai costi locali dei progetti o dei programmi effettuati da società, organizzazioni o istituzioni italiane. L'eventuale importo residuo sarà destinato ad altri programmi che dovranno essere convenuti di comune accordo tra le Autorità interessate del Ghana e dell'Italia.

9. L'accesso a tale conto ed la spesa da tale conto per i sopra menzionati progetti o programmi sarà autorizzato mediante le firme congiunte del Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica o dei suoi rappresentanti autorizzati e dell'Ambasciatore italiano o del suo rappresentante abilitato.

L'Ambasciatore ha inoltre la facoltà di proporre progetti o programmi. Il numero del conto aperto presso la Banca del Ghana e le principali modalità del suo utilizzo sono indicate all'Annesso 1 del presente Accordo.

10. I due Governi si consulteranno reciprocamente per quanto riguarda ogni questione che possa derivare dal presente Accordo o in connessione con esso ed in particolare ogni qualvolta ciò sia necessario.

11. A decorrere dalla data di arrivo delle forniture relative ai viveri di cui all'articolo 4, l'Ambasciata d'Italia ad Accra, di comune accordo con l'Autorità del Ghana a tal fine designata, procederà ad uno scambio di lettere in cui sarà dichiarato il valore CIF(costo, nolo, assicurazione) finale ed il quantitativo della partita nonché il prezzo di vendita corrente locale per 1 o 50 kg. dello zucchero consegnato. Rimane inteso che lo sdoganamento ed il deposito franco dello zucchero saranno a carico del Governo del Ghana. I costi di trasporto interno e di distribuzione, tuttavia, saranno a carico dei compratori e sono pertanto inclusi nel prezzo di vendita.

12. Il Governo italiano nomina l'Ambasciata d'Italia ad Accra come Autorità responsabile per l'esecuzione dei suoi obblighi in base all'Accordo mentre il Governo del Ghana designa il Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica come l'Autorità responsabile per l'esecuzione dei suoi obblighi in base al presente Accordo.

Ogni lettera tecnica richiesta per l'attuazione delle disposizioni dell'art.12 e firmata dalle Autorità esecutive indicata negli stessi articoli sarà allegata al presente Accordo e ne sarà parte integrante. Ogni scambio di lettere sarà numerato per data.

Tutti i documenti tecnici, connessi all'attuazione dei vari obiettivi del programma e preparati dagli enti ufficiali o dalle società abilitate dalle Autorità indicate dall'Art.12 di questo Accordo sarà firmato anche da queste Autorità. I documenti saranno allegati al presente Accordo e ne faranno parte integrante. I documenti allegati saranno numerati per data.

13. Ogni controversia nell'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante colloqui di comune accordo o attraverso i canali diplòmatici.

14. Gli emendamenti al presente Accordo possono essere effettuati in qualunque momento mediante uno scambio di lettere tra le Parti firmatarie.

15. Il presente Accordo avrà effetto a partire dalla data alla quale é stato firmato e rimarrà in vigore fino a quando i fondi di contropartita non siano completamente esauriti.

16. Ai fini del presente Accordo sono specificati i seguenti indirizzi:

Per il Governo Italiano

Il Sotto-Segretario per
gli Affari di Stato
Ministero degli Affari Esteri
Roma

Per il Governo del Ghana

Il Vice Ministro
Ministero delle Finanze
e della Pianificazione
Economica
Accra

In FEDE di che le Parti, agenti attraverso i loro rispettivi rappresentanti hanno firmato e consegnato il presente Accordo il giorno e l'anno sopra menzionati.

Per il Governo Italiano

Per il Governo del Ghana

Annesso I

CONTO PRESSO LA BANCA DEL GHANA E PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE

I) Il Conto N.02-5857 intitolato "Fondi di contropartita-Aiuto alimentare italiano" a nome del Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica é stato aperto presso la Banca del Ghana. L'accesso a detto Conto sarà autorizzato mediante le firme congiunte del Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica o del suo Rappresentante abilitato e e dall'Ambasciatore del Ghana in Italia o da un suo rappresentante abilitato.

II) I proventi delle materie prime nell'ambito dell'aiuto alimentare italiano già consegnate al Governo della Repubblica del Ghana secondo l' Art. 10 di tale Accordo per l'aiuto alimentare del 18 maggio 1993, saranno accreditati su tale Conto.

III) Il profitto ricavato dalle varie partite e la successiva utilizzazione dei Fondi di contropartita dovranno essere conformi con gli Accordi pertinenti e quindi autonomi dal punto di vista finanziario ed amministrativo.

IV) Il Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica comunicherà all'Ambasciata d'Italia tutte le informazioni pertinenti circa lo stato finanziario e le operazioni di tale Conto.

V) La Banca del Ghana trasmetterà al Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica gli estratti di tale Conto che indicano i fondi disponibili e l'utilizzazione di tutti i fondi nel Conto.

VI) Il Ministero delle Finanze e della Pianificazione economica farà pervenire, su richiesta, una copia di tali estratti bancari all'Ambasciata d'Italia.

431.

Montevideo, 11 maggio 1994

Protocollo esecutivo tra Italia e Uruguay per la realizzazione del programma di protezione materno-infantile e sviluppo della cardiologia infantile in Uruguay

(Entrata in vigore: 11 maggio 1994)

AMBASCIATA D'ITALIA

PROTOCOLLO ESECUTIVO TRA ITALIA E URUGUAY PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE MATERNO-INFANTILE E SVILUPPO DELLA CARDIOLOGIA INFANTILE IN URUGUAY.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay

VISTO l'Accordo di cooperazione tecnica firmato il 4 settembre 1987 dal Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay e il Governo italiano in particolare gli artt. 2, 5, 6 e 7;

VISTA la legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della Cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo;

VISTA la delibera del Comitato Direzionale n. 202 del 23 dicembre 1991:

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il programma di durata triennale ha come obiettivi:

- Diminuire la mortalitá infantile con particolare riguardo ai neonati.
- Migliorare la diagnostica di cardiologia pediatrica nel sistema sanitario nazionale.
- Procedere al rilevamento delle risorse istituzionali e delle infrastrutture tecnologiche sanitarie pubbliche e private, in primo luogo nell'area pilota ed in seguito in tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2

Al fine di raggiungere gli obiettivi si realizzeranno i seguenti sotto progetti:

1. Piano pilota Materno-Infantile.
1.1 Promozione del controllo precoce della gravidanza e di attivitá rivolte ad un'assistenza integrata dell'adolescente
1.2 Assistenza neonatale e schemi di riferimento per neonati ad alto rischio ed in particolare del neonato con cardiopatia grave.

2. Sostegno allo sviluppo della Cardiologia Pediatrica.

3. Assistenza tecnica al Ministero della Sanitá nell'ambito della standardizzazione dei criteri di acquisizione, utilizzazione e mantenimento della tecnologia ospedaliera.

ARTICOLO 3

Sulla base di piani operativi concordati tra le parti si realizzeranno in particolare le seguenti azioni:

a) in relazione agli interventi nel settore materno-infantile:
- Rilevamento delle organizzazioni pubbliche e private responsabili del controllo e assistenza alle donne in gravidanza.
- Adeguamento delle infrastrutture di alcuni Centri di salute periferici.
- Potenziamento del sistema informatico neonatale.
- Formazione del personale locale per una miglior diffusione dei protocolli di controllo ostetrico, neonatale e pediatrico.

- Educazione sanitaria della popolazione sull'importanza del controllo precoce della gravidanza e sugli aspetti nutrizionali attraverso attivitá di comunicazione.
- Attivitá di appoggio alla madre adolescente.
- Formazione di personale locale sulla problematica del neonato ad alto rischio.

b) Per lo sviluppo della Cardiologia Pediatrica:
- si prevede l'equipaggiamento della sala emodinamica.

c) L'assistenza tecnica al Ministero della Sanitá prevede:
- Rilevamento delle risorse economiche istituzionali e delle infrastrutture tecnologiche private e pubbliche, inizialmente nell'area pilota e successivamente in tutto il territorio nazionale.
- Sviluppo di modelli standard di manutenzione per le attrezzature.
- Pubblicazione di manuali di manutenzione per le attrezzature degli ospedali pilota: di Salto, Durazno e di aree periferiche in Montevideo.

ARTICOLO 4

Il programma sará realizzato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) del Ministero deli Esteri italiano, mediante la ONG Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo (CICS), cui e affidata l'esecuzione del programma.

La controparte pubblica uruguaiana della D.G.C.S. sara la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la quale, conformemente all'art. 6 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica italo-uruguaiana, affiderá al Ministero della Sanitá e all'Istituto di Cardiologia Infantile in qualitá di controparti tecniche della ONG Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo, l'esecuzione del Programma.

ARTICOLO 5

L'ammontare complessivo del contributo italiano per la realizzazione del programma é di Lit. 4.987.377.000 (quattro miliardi novecentottantasette milioni e trecentosettantasette mila Lire). Tale ammontare é destinato alle seguenti attivitá:

- Assistenza tecnica di consulenti esperti e cooperanti italiani e locali.
- Equipaggiamento della Diagnostica emodinamica dell'Istituto di Cardiologia Infantile.
- Attrezzature per il programma materno-infantile.
- Assistenza tecnica e attrezzature per l'adeguamento del sistema informatico del Ministero della Sanitá ed elaborazione del materiale didattico.

ARTICOLO 6

Il Ministero della Sanitá provvederá a fornire risorse umane e fisiche ai suoi Uffici Centrali, al Centro dei neonati dell'Ospedale Pereira Rosell e alla "Policnica" dell'Adolescente dell'Ospedale Pereira Rosell.

Inoltre apporterá al Progetto:

- Il sistema informatico dei neonati.
- Il materiale educativo scritto e audiovisivo giá esistente in materia materno-infantile.
- I mezzi per il trasporto dei neonati ad alto rischio.

L'Istituto di Cardiologia Infantile contribuirá al Progetto con le attuali installazioni dell'Istituto di Cardiologia Infantile: Unitá di cura intensiva di cardiologia pediatrica, settore amministrativo, personale docente, informatica e diagnostica non invasiva. L'Istituto collaborerá inoltre alla realizzazione dell'opera civile della sala emodinamica, della zona di accesso alla sala, del

piano sovrastante la sala stessa, corrispondenti a 226,26 m2 di costruzione, nell'edificio dell'Ospedale Italiano di Montevideo.

Il Ministero della Sanitá e l'Istituto di Cardiologia Infantile provvederanno congiuntamente:

- Al personale docente per l'educazione e l'informazione della popolazione e al personale sanitario responsabile delle donne in gravidanza.
- Al personale tecnico e docente per la realizzazione del trasporto del neonato a rischio.

ARTICOLO 7

Conformemente all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione tecnica del 4 settembre 1987, il governo uruguaiano si impegna a:

7.1 facilitare al personale italiano ed ai familiari la necessaria documentazione volta all'ottenimento di visti e permessi di residenza.
L'Ambasciata italiana comunicherá al Ministero degli Interni uruguaiano l'elenco degli esperti che lavoreranno nel programma e dei loro familiari;

7.2 assicurare che il trattamento accordato al personale italiano ed ai propri familiari non sia diverso da quello concesso al personale di assistenza tecnica distaccato in Uruguay dagli Organismi Internazionali;

7.3 garantire al personale italiano ed ai propri familiari l'esonero dai dazi doganali, imposte ed altre tasse sugli effetti personali, autovetture importate in Uruguay per uso personale che dovranno essere riesportati al termine dello svolgimento delle proprie funzioni in Uruguay;

7.4 esonerare il personale italiano da tasse e imposte sulle retribuzioni e guadagni corrispondenti alla parte italiana per i servizi prestati in Uruguay e relativi al presente accordo;

7.5 in caso di danni a terzi causati dal personale italiano, detto personale sará esonerato da qualsiasi responsabilitá penale a meno che i danni siano debitamente comprovati e prodotti da negligenza o atti delittuosi;

7.6 informare immediatamente l'Ambasciata italiana in Montevideo, in caso di arresto o detenzione per qualsiasi motivo del personale italiano o membri della famiglia o in caso di azioni criminali contro di essi;

7.7 esonerare dai dazi doganali, imposte ed altre tasse sull'importazione, i macchinari, gli strumenti ed i materiali inviati in Uruguay nell'ambito del presente Protocollo, necessari per l'esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica opportunamente concordati.

ARTICOLO 8

Al termine del Programma i beni oggetto dello stesso saranno trasferiti in proprietá alla OPP che provvederá a destinarli alle controparti tecniche: Ministero della Sanitá e Istituto di Cardiologia Infantile che si impegneranno a rispettare le finalitá del presente Protocollo.

Nel corso dell'esecuzione del programma, i beni dovranno rimanere nei locali del Centro cui sono stati espressamente destinati. La Direzione responsabile del Ministero della Sanitá e dell'Istituto di Cardiologia Infantile assumeranno la responsabilitá del buon funzionamento del materiale rispettivamente assegnato cosí come dell'adempimento delle attivitá stabilite nel programma operativo.

ARTICOLO 9:

Al fine di rispettare le finalitá per le quali l'iniziativa é stata approvata ed assicurare il necessario coordinamento nell'esecuzione del Programma, é istituito un Comitato "de Seguimiento" del Progetto composto dalla Oficina de Planeamiento y Presupuesto e dalla Rappresentanza Diplomatica italiana in Uruguay con facoltá ispettive, di controllo e sanzionatorie.

ARTICOLO 10
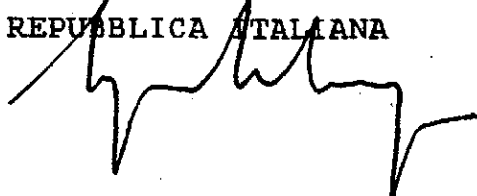
Qualsiasi divergenza sorta durante lo svolgimento del Programma dovrá essere esaminata e risolta concordemente dalla Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dal Ministero della Sanitá, dall'Istituto di Cardiologia Infantile, dal Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo e dalla Rappresentanza Diplomatica italiana in Uruguay.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo entrerá in vigore al momento della firma e avrá una durata di tre anni prorogabili in annualitá consecutive.

Firmato a Montevideo l'11 maggio 1994 in due originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

432.

Addis Abeba, 11 maggio 1994

Protocollo finanziario «Programme Aid» a sostegno dello sviluppo industriale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo transitorio dell'Etiopia concernente la concessione di 30 miliardi di lire italiane per finanziare l'importazione di beni strumentali e servizi connessi, con 11 Allegati

(Entrata in vigore: 11 maggio 1994)

P R O T O C O L L O F I N A N Z I A R I O

"Programme Aid" a Sostegno dello Sviluppo Industriale

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Transitorio dell'Etiopia, in seguito denominati le "Parti":

VISTO il processo verbale della IV riunione del "Joint Steering Committee" italo-etiopico conclusasi ad Addis Abeba il 7 settembre 1990, nel corso della quale è stata passata in rassegna l'attività di cooperazione tra i due Paesi ed in particolare quella programmata per il periodo 1990 / 1992;

VISTO il processo verbale degli incontri tenutisi ad Addis Abeba dal 26 novembre al 4 dicembre 1992 tra la delegazione italiana guidata dal Sottosegretario di Stato Carmelo Azzarà e la delegazione etiopica guidata dal Ministro Abdulmejid Hussein, durante i quali è stata passata in rassegna l'attività di cooperazione tra i due Paesi ed in particolare i progetti da attuare entro il 1993;

CONSIDERATO che nei predetti processi verbali è stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo italiano a realizzare un programma a sostegno e rilancio del settore industriale, mediante il finanziamento a dono dell'importazione di beni strumentali e servizi connessi di produzione italiana, per l'importo di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane);

CONSIDERATO che, per attuare il finanziamento summenzionato delle importazioni in Etiopia è necessario un apposito Protocollo Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni tra i Governi dei due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Al fine di favorire lo sviluppo del settore industriale in Etiopia, il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo Transitorio dell'Etiopia, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, la somma di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane). Il dono di cui sopra sarà utilizzato per finanziare l'importazione di beni strumentali, "inputs di produzione consumabili" e servizi connessi da parte di imprese industriali selezionate e con priorità assegnata alle imprese del settore privato. Tali beni e servizi connessi, prodotti in Italia e necessari per l'attuazione del presente Protocollo, sono specificati negli Allegati 1 e 2 al presente Protocollo. Il presente "Programme Aid" è conforme ed in linea con l'"Ethiopia Recovery and Reconstruction Programme" (ERRP) che la comunità dei donatori sta attuando.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, nonchè verificato il rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali di

aggiudicazione di pubbliche forniture e in materia di prevenzione della delinquenza organizzata, il finanziamento dovrà essere utilizzato fino ad un importo massimo di Lit. 15.000.000.000 (quindici miliardi di Lire italiane) nel 1994 e la rimanenza di Lit. 15.000.000.000 (quindici miliardi di Lire italiane) a completo utilizzo della prima quota, entro il 1995 e comunque fino a totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni e servizi connessi prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 6 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione dei beni e servizi;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 2 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo Transitorio dell'Etiopia, in Italia, i fondi di volta in volta necessari, nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 e tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale" intestato al Governo Transitorio dell'Etiopia, denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid", ed aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", designato d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelto nell'ambito delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico, di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale" sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 5.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art. 2 punti 3. e 5., all'art. 3, all'art. 4 ed all'art. 6 del presente Protocollo, come segue:

a) il versamento della prima quota avverrà come specificato ai precedenti punti 1. e 3. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 5 al presente Protocollo;

b) la quota successiva sarà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1995.

Al momento di effettuare ogni singola operazione, la "Banca Agente" addebita il "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente" opererà un controllo documentale al momento di ogni singola operazione e potrà pagare gli esportatori italiani solo su presentazione dei singoli giustificativi, rispettando il vincolo di non superare, in alcun caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi maturati sul "Conto Speciale", come meglio specificato nell'Allegato 5 punto 9) al presente Protocollo, saranno di esclusiva pertinenza del Governo Transitorio dell'Etiopia e dovranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo. Detti interessi saranno aggiunti ai fondi originari resi disponibili dal "programme aid" ed allocati con le stesse modalità.

5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Etiopia, saranno effettuati dalla Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro - Reggio Emilia, società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, in seguito denominata "Società", designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente Protocollo. A tale fine il Governo Transitorio dell'Etiopia stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 6 e in conformità al testo standard di cui all'Allegato 7 al presente Protocollo. La "Società" designata non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta, nonchè appartenere o partecipare, direttamente o indirettamente, alla Società di controllo e sorveglianza che sarà assegnataria dell'attività di cui all'art. 7 del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo Transitorio dell'Etiopia, per l'esecuzione del presente Protocollo, designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che verrà coadiuvato da un esperto designato dal Governo italiano, della U.T.C. (Unità Tecnica Centrale) o della U.T.L. (Unità Tecnica Locale) o del G.S.O. (Gruppo di Supporto Operativo) o del M.A.E. - D.G.C.S. stesso. In tal modo il M.A.E. - D.G.C.S. verificherà il corretto svolgimento dell'intervento e le differenti fasi operative.
Il "Responsabile" sarà assistito da adeguato personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Etiopia o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui al precedente punto 1., avrà il compito di approntare le liste dei beni e servizi connessi, da importare in Etiopia, predisposte in forma dettagliata, sulla base di quelle già preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo Transitorio dell'Etiopia (di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo) e la cui procedura di selezione in Etiopia è specificata all'art. 4 ed agli Allegati 3 e 4 del presente Protocollo. Le liste dettagliate di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino i destinatari dei beni e le modalità di cessione in Birr ai destinatari stessi. Le liste così definite verranno trasmesse alla "Società".

3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potranno anche avvalersi, solo quale strumento di supporto operativo e di verifica per l'esecuzione del presente Protocollo, dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente articolo.

4. Il "Responsabile" potrà avvalersi, qualora necessario, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. Tale esperto potrà anche essere scelto e nominato dal predetto M.A.E. - D.G.C.S. tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso.

5. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Responsabile" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, tenuto anche conto delle preferenze e delle necessità espresse dai destinatari dei beni, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Società" stessa ed alla National Bank of Ethiopia - NBE. L'esperto italiano di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone

comunicazione scritta alle competenti Autorità del Governo Transitorio dell'Etiopia ed al M. A. E. - D.G.C.S., che avvieranno consultazioni, improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 11 del presente Protocollo.

6. I contratti o gli ordini d'acquisto per le forniture dei beni e servizi connessi saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo Transitorio dell'Etiopia, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti o gli ordini d'acquisto, vistati con apposito timbro di convalida, al "Responsabile" il quale, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui al precedente punto 1., e li trasmetterà alla National Bank of Ethiopia - NBE e per conoscenza al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La National Bank of Ethiopia - NBE, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli ordini d'acquisto, provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". La National Bank of Ethiopia - NBE dovrà, contestualmente all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere alla "Banca Agente" 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano.

7. Il Governo italiano avrà facoltà di effettuare ogni tipo di verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione dell'intervento, anche per quanto attiene alla congruità dei prezzi e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite organizzazioni indipendenti, a tale scopo designati. Le eventuali controversie saranno risolte come previsto all'art. 13 del presente Protocollo.

8. Il Governo italiano potrà anche promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori ("vendor list"), tramite Organismo pubblico o soggetto privato, di riconosciute professionalità e competenze, per fornire un supporto operativo e di verifica alla "Società", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 4

PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

1. Il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo, e, se necessario, da un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo, assistito da adeguato personale tecnico ed amministrativo locale, sarà responsabile della valutazione e della selezione delle domande presentate dalle imprese industriali.

2. In prima istanza solo le imprese private saranno ammesse a partecipare al "programme aid", sulla base delle procedure specificate negli Allegati 3 e 4 al presente Protocollo. Nel caso in cui il valore totale delle richieste di beni e servizi connessi ritenute idonee risulti inferiore alla disponibilità del finanziamento, la rimanenza sarà assegnata con le stesse procedure per mezzo di un secondo invito a presentare le domande e così di seguito fino a totale esaurimento dei fondi. A partire dal secondo invito, anche le imprese pubbliche potranno presentare domanda. Il totale delle assegnazioni alle imprese pubbliche non potrà comunque superare 1/3 (un terzo) del valore totale del finanziamento di cui presente Protocollo. Per tale scopo "impresa eleggibile del settore privato" significa una impresa nella quale uno o più privati o persona giuridica possiede non meno del 51% dei voti richiesti o delle quote di proprietà. L'eleggibilità sarà limitata a quelle imprese del settore industriale, legalmente costituite, in possesso di una licenza permanente o temporanea per operare, rilasciata dal

Ministero dell'Industria e di una licenza per l'importazione, esclusivamente per i beni e servizi richiesti, rilasciata dal Ministero del Commercio con l'Estero. Le imprese in possesso della licenza temporanea saranno considerate eleggibili se avranno già il terreno e se la costruzione dei fabbricati risulterà essere ad uno stadio avanzato.

3. Il "Responsabile" accerterà il rispetto, da parte di ogni richiedente, delle condizioni previste e della procedura per la presentazione delle domande di cui all'Allegato 3 al presente Protocollo. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle suddette condizioni comporterà l'esclusione del richiedente.

4. Se il valore totale delle domande dei beni e servizi connessi eleggibili sarà superiore all'ammontare del finanziamento di cui al presente Protocollo, le domande considerate valide saranno valutate sulla base dei criteri descritti di seguito ed a ciascuna sarà assegnato un punteggio finale, in ottemperanza allo schema di valutazione riportato nell'Allegato 4 al presente Protocollo.
I beni ed i servizi saranno quindi assegnati iniziando con le domande che hanno ricevuto i punteggi più alti e continuando con quelle di punteggio più basso fino ad esaurimento dei fondi.

5. In ordine di importanza, priorità sarà data a:

a) investimenti in quei settori industriali atti a generare valuta estera attraverso le esportazioni;

b) investimenti che generano occupazione;

c) investimenti in settori industriali in cui viene utilizzata un'alta percentuale di materie prime e semilavorati locali;

d) investimenti in quei settori industriali i cui prodotti finali rappresentano fattori produttivi per il settore dell'esportazione;

e) investimenti in quei settori industriali che presentano collegamenti a valle con altri settori economici.

6. Qualora, alla fine del processo di allocazione, l'importo residuo del finanziamento sia inferiore a quanto richiesto dal candidato immediatamente successivo nell'ordine di graduatoria, il Governo Transitorio dell'Etiopia integrerà la differenza in valuta estera, per consentire che il totale dei fondi resi disponibili possa essere pari alla somma richiesta per l'allocazione dal candidato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il "Responsabile" verificherà, consultando quest'ultimo, se la richiesta può essere ridotta entro i limiti della somma disponibile. Qualora anche ciò non fosse possibile, il "Responsabile" cercherà allora di allocare l'importo residuo del finanziamento seguendo la procedura anzidetta e tenendo conto dell'ordine di punteggio dei candidati successivi.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo Transitorio dell'Etiopia dovrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 6 del presente Protocollo;

b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Società", così come specificato all'art. 8 del presente Protocollo;

c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo art. 7, dovute alla Società di controllo e sorveglianza italiana, così come specificato all'art. 8 del presente Protocollo.

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, attraverso la National Bank of Ethiopia - NBE, conferirà Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per l'effettuazione di ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 5 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani. Al Governo Transitorio dell'Etiopia applicherà le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" e riconoscerà il tasso d'interesse sui saldi attivi di detto "Conto Speciale", di cui all' art. 2 punto 4. e così come specificato all'art. 8 del presente Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" ed il tasso d'interesse sui saldi attivi saranno fissati nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 5 punti 4) e 9) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la National Bank of Ethiopia - NBE.

ARTICOLO 6

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo Transitorio dell'Etiopia affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere a mezzo gara alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti d'acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 6. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo Transitorio dell'Etiopia e la "Società", di cui all'Allegato 7 al Protocollo stesso.

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

3. Le ditte interessate formuleranno le proprie offerte alla "Società" secondo quanto previsto dal bando di gara.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 8. del presente Protocollo.

6. La "Società" invierà al "Responsabile" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria. Per ciascuna delle forniture di valore fino a Lit. 300.000.000 (trecento milioni di Lire italiane), la "Società" invierà le offerte di almeno 2 (due) imprese e di almeno 3 (tre) imprese per valori superiori a Lit. 300.000.000 (trecento milioni di Lire italiane), semprechè il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta.

7. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 6..

ARTICOLO 7

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. L'attività di controllo e sorveglianza per la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, sarà effettuata dalla Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, in seguito denominata "Società di sorveglianza", di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E - D.G.C.S., di cui all'Allegato 8 al presente Protocollo.

2. La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare i controlli sulle merci fornite in esecuzione del presente Protocollo, indicate all'Allegato 1 del Protocollo stesso, nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura, al momento della produzione, prima del caricamento al porto d'imbarco in territorio italiano, all'arrivo a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio di sostituzione della merce. La "Società di sorveglianza" dovrà altresì controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a campione" della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi avverrà anche da parte del M.A.E. - D.G.C.S., come specificato all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo.
A tale fine il Governo Transitorio dell'Etiopia stipulerà con la "Società di sorveglianza" apposito contratto, ai sensi del presente articolo ed in conformità al testo standard di cui all'Allegato 9 al presente Protocollo. La "Società di sorveglianza", all'uopo designata, non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Società" che sara assegnataria dell'attività di approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5..

ARTICOLO 8

COMPENSI SULLE PRESTAZIONI

Il Governo Transitorio dell'Etiopia riconoscerà:

- alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 5 punto 4) al presente Protocollo;

- alla "Società", per i servizi connessi alla selezione dei beni da importare in Etiopia e per la stipula dei contratti d'acquisto, una commissione pari all' 1% dell'importo del finanziamento;

- alla "Società di sorveglianza", per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè per il controllo sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni stessi, una commissione pari all' 1,50% dell'importo del finanziamento.

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, attraverso la National Bank of Ethiopia - NBE, conferirà il mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento relativo alle predette commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi in Etiopia.

ARTICOLO 9

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Il ricavato della vendita dei beni e servizi connessi agli utilizzatori finali sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Il prezzo di vendita in Birr dei beni e servizi connessi dovrà corrispondere al controvalore in Birr, al tasso ufficiale di cambio o al tasso di cambio eventualmente concordato con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso, del prezzo di acquisto degli stessi. L'alimentazione, così come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno comunque accertati "ex ante", "in itinere" ed "ex post" da parte dell'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato 11 al presente Protocollo.

2. Il Governo Transitorio dell'Etiopia aprirà presso la National Bank of Ethiopia - NBE un "conto corrente speciale" in Birr, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi del punto 1. del presente articolo.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello della protezione, conservazione e risanamento dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o per il finanziamento di poste di bilancio statale legate ad eventuali misure di Aggiustamento Strutturale generali o settoriali già concordate e, ove richiesto, per il finanziamento dei costi locali relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovrà perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. La gestione del "Fondo di Contropartita" sarà regolata con un Accordo tra le "Parti", in conformità al testo standard di cui all'Allegato 11 al presente Protocollo.

ARTICOLO 10

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Responsabile" fornirà alle "Parti", trimestralmente a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo, in particolare, illustrando e fornendo dettagli sul processo di selezione adottato per identificare i beneficiari finali dei beni e servizi connessi;

... orrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del presente Protocollo;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in Lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 9 del presente Protocollo e così come stabilito dall'Accordo di cui all'Allegato 11 al presente Protocollo.

2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo Transitorio dell'Etiopia in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 6 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo Transitorio dell'Etiopia.

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto di cui all'Allegato 7 al Protocollo, la "Società" presenterà al "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività.
Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione dell'intervento, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire alle "Parti", trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in un qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo, nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni eventualmente previste contrattualmente.

6. Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4., d'intesa con il Governo Transitorio dell'Etiopia, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento.

ARTICOLO 11

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Protocollo.

2. Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 12

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 13

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei relativi Allegati saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi previsti dagli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa dell'intervento.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione dell'intervento non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".

ARTICOLO 15

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo Transitorio dell'Etiopia dal Ministero per la Cooperazione Economica Esterna.

Fatto a Addis Abeba il 11 MAY 1994 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Transitional Government of Ethiopia • Ministry For External Economic Cooperation •
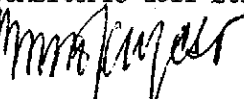
Per il Governo della Repubblica Italiana

The Ambassador
(Maurizio Melani)

Per il Governo Transitorio dell'Etiopia

Israel Kidane Mariam
Vice Minister

A L L E G A T O 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni e servizi di seguito elencati:

1) beni strumentali e servizi connessi per il settore industriale;

2) "inputs di produzione consumabili" necessari per l'utilizzazione dei beni di cui al precedente punto 1) e nel rispetto delle condizioni specificate all'Allegato 3 al Protocollo.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori nonchè merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettmente ad attività di carattere militare.

ALLEGATO 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Ciascun contratto o ordine d'acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino nonchè l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi che formano l'oggetto della fornitura saranno effettuate dalla "Società di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo Transitorio dell'Etiopia firmerà il contratto relativo.
Le competenze per tale servizio di certificazione saranno fatturate al Governo Transitorio dell'Etiopia;

2) il prezzo sarà formulato "Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti" e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore". Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori italiani dovranno avvalersi di vettori italiani. Potrà essere previsto un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione di primaria banca, di pari importo, a favore del Governo Transitorio dell'Etiopia, svincolabile all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti che ne fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore italiano il destinatario o il "Responsabile" non rilasciasse l'accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle merci, farà fede la certificazione di consegna a destino e di conformità della "Società di sorveglianza";

3) i pagamenti al momento della consegna a destino, dopo l'accettazione provvisoria della fornitura nel luogo indicato, non potranno superare, cumulativamente con quanto enunciato al precedente comma 2), la misura del 90% del prezzo contrattuale. Detti pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di fattura in 5 (cinque) copie, 2 (due) copie del contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario del credito (esportatore), con girata in bianco "clean on board" e marcata "freight prepaid" (un originale della Polizza di Carico dovrà seguire la merce, quale documento rappresentativo della merce stessa, per consentire al destinatario o al "Responsabile" d'impossessarsi della stessa; a tal fine la "Banca Agente" potrà accettare i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di 21 (ventuno) giorni), assicurazione "all risks", certificato di origine, certificati sanitari e/o di analisi ove previsti, dichiarazione di responsabilità dell'esportatore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia, certificazione della "Società di sorveglianza" di conformità e di consegna al destinatario o al "Responsabile", altri documenti di trasporto accettabili e previsti dal Credito Documentario Irrevocabile, tipo: "Airway bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto alla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione definitiva da parte del destinatario o del "Responsabile", e contro rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'esportatore italiano.
L'accettazione definitiva dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione provvisoria; nel caso di spedizioni a

"tranches", l'accettazione definitiva avverrà dopo 60 (sessanta) giorni dall'accettazione provvisoria dell'ultima "tranche".
Tale saldo potrà anche essere versato all'esportatore al momento della consegna al destinatario o al "Responsabile", dopo l'accettazione provvisoria, contro emissione di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo Transitorio dell'Etiopia, svincolabile dopo la scadenza del termine di garanzia e all'accettazione definitiva. Qualora l'accettazione definitiva non venga rilasciata per cause non imputabili all'esportatore italiano, la fidejussione ("Retention money bond") sarà automaticamente svincolata dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal verbale di consegna al destinatario o al "Responsabile" e dal certificato di conformità della "Società di sorveglianza";

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:

a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo o di Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Responsabile" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato;

c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal "Responsabile".

2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Etiopia delle forniture.

ALLEGATO 3

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

1. Il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, sarà responsabile per la pubblicizzazione in Etiopia dei termini e delle condizioni del "programme aid" attraverso idonei organi d'informazione, almeno 2 (due) mesi prima del termine stabilito per la presentazione delle domande.

2. Il "Responsabile" sarà responsabile anche per: a) la preparazione dei moduli di domanda atti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dell'eleggibilità dei richiedenti, a norma dell'art. 4 del Protocollo, e la selezione delle domande, in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 4 al Protocollo stesso; e b) assicurare una sufficiente disponibilità dei moduli di domanda a tutti i richiedenti potenziali.

3. Oltre a tutta la documentazione necessaria, i richiedenti dovranno fornire la prova di un deposito vincolato presso una banca locale od una fidejussione bancaria pari ad una somma in Birr corrispondente al 25% del valore stimato dei beni e servizi richiesti; tale deposito o la fidejussione bancaria saranno svincolati qualora il "Responsabile" comunichi che la richiesta non è stata accettata; in caso contrario, la predetta somma dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del "Responsabile" dell'accoglimento delle richieste, tramite il "Responsabile" stesso, nell'apposito "conto corrente speciale" in Birr presso la National Bank of Ethiopia - NBE, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia".

4. Tutte le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) licenza di attività industriale, rilasciata dal Ministero dell'Industria;

b) idonee scritture contabili degli ultimi 2 (due) anni o del periodo operativo, se inferiore a 2 (due) anni (le imprese in possesso di sola licenza provvisoria dovranno dimostrare il possesso del terreno e lo stato avanzato della costruzione dei fabbricati);

c) informazioni sull'espansione della capacità produttiva, sul fabbisogno di materie prime per il ciclo produttivo di un anno, sulla generazione di occupazione e sulla potenzialità di esportazione;

d) percentuale della componente estera delle materie prime e semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo annuale;

e) ricevuta del deposito vincolato o della fidejussione bancaria, pari alla somma in Birr corrispondente al 25% del valore stimato dei beni e servizi richiesti;

f) qualsiasi altra documentazione che il "Responsabile" potrebbe ritenere necessaria.

5. Le domande di beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 parte A., punti 1) e 2) del Protocollo, il cui valore complessivo è inferiore a Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni di Lire italiane) o superiore a Lit. 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni di Lire italiane), non saranno prese in considerazione.

6. Gli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, non potranno essere richiesti isolatamente ma solo in connessione con una richiesta di beni e servizi connessi del tipo di quelli di cui all'Allegato 1 parte A., punto 1) del Protocollo. Per le imprese in possesso di una licenza permanente, l'importo massimo degli "inputs di produzione consumabili" di cui all'Allegato 1 parte A., punto 2) del Protocollo, che potrà essere richiesto sarà pari all'80% dell'importo addizionale degli "inputs di produzione consumabili" richiesti annualmente al nuovo livello di capacità produttiva che dovrà essere raggiunto a seguito del suddetto nuovo investimento. Tale percentuale sarà ridotta al 50% nel caso di imprese in possesso soltanto di una licenza provvisoria.

A L L E G A T O 4

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

"S C H E M A"

Ad ogni domanda dev'essere assegnato un punteggio derivante dalla somma di 5 (cinque) addendi, ciascuno dei quali corrispondente ad un criterio, in conformità con lo schema seguente.

1) Esportazioni $E = A_1 + C_i$ x % Export (oppure 0 se % Export è 0)

2) Occupazione $Em = A_2 + C_2$ x N/Inv (oppure 0 se % N è 0)

3) "Input" Produttivi Locali $I = A_3 + C_3$ x % "Input" Produttivi Locali (oppure 0 se % "Input" Produttivi Locali è 0)

4) Supporto all'Esportazione $S = A_4$

5) Industria di Base $B = A_5$

Con Em minore o uguale ad A_1

Il punteggio finale sarà $P = E + Em + I + S + B$

S I M B O L I

% Esportazioni — rappresenta la percentuale del valore delle esportazioni rispetto al valore totale della produzione. Per le imprese che hanno effettivamente esportato negli ultimi 2 (due) anni, la percentuale sarà mediata su tale periodo e "$C_i = 60$". Per nuovi investimenti, questo valore percentuale può essere stimato sulla base degli ordini dall'estero, se ve ne sono, e "$C_i = 20$"; o, in assenza degli ordini, da studi di fattibilità che potrebbero essere stati effettuati, nel qual caso "$C_i = 10$". Questa scala di valori per "C_i" riflette la distinzione necessaria tra l'attuale ed il probabile;

N/Inv — rappresenta l'inverso del coefficiente di generazione di occupazione. "N" è il numero dei posti di lavoro che l'investimento crea o evita che vengano persi. "Inv" e il valore (in Birr) del bene richiesto. Questi dati possono essere ottenuti con studi di fattibilità o, qualora questi non fossero disponibili, dovranno essere forniti dal richiedente sul modulo di domanda;

% "Input" Produttivi Locali — rappresenta il valore percentuale degli "input" di produzione locali utilizzati nel processo di produzione, rispetto al totale degli "input" produttivi.

I criteri, ossia gli addendi della somma, sono elencati in ordine di priorità. I coefficienti "A_i" servono ad esprimere l'importanza relativa di queste priorità, laddove i coefficienti "C_n" esprimono il peso da attribuire alle varie proporzioni all'interno di ogni criterio.

I valori da attribuire ai coefficienti sono i seguenti:

A_1 = 50 C_1 = 10; 20; 60

A_2 = 35 C_2 = 80,000

A_3 = 20 C_3 = 10

A_4 = 15

A_5 = 10

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il Mandato Irrevocabile di cui all'art. 5 punto 1. del Protocollo dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato come segue:

"Noi sottoscritti, National Bank of Ethiopia - NBE, per conto del Governo Transitorio dell'Etiopia, quale titolare del "Conto Speciale" in Lire di conto estero nr. ...., denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid", aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Transitorio dell'Etiopia in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del "programme aid", disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

1) le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;

2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili confermate, espresse in Lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto al punto 6. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella parte I. "Clausole Contrattuali" dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti o gli ordini d'acquisto di cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie;

3) in relazione alla attività della "Società" nella realizzazione del Protocollo, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale", a presentazione della copia del certificato di consegna a destino e di conformità delle merci, emesso dalla "Società di sorveglianza", contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all' 1% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Etiopia;

4) in relazione alla attività amministrativa, per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari allo 0,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Etiopia;

5) in relazione all'attività svolta dalla "Società di sorveglianza", quale certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci, dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società di sorveglianza", a debito

del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all' 1,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Etiopia;

6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; nel caso di spedizioni a "tranches", il regolamento delle commissioni dovrà essere effettuato a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche";

7) nessun'altra commissione sarà da Voi percepita, restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

8) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, National Bank of Ethiopia - NBE, ed al M.A.E. - D.G.C.S.;

provvederete inoltre a:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati;

b) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, National Bank of Ethiopia - NBE, non oltre la fine di gennaio di ogni anno o, a richiesta dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al precedente punto a);

c) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, National Bank of Ethiopia - NBE, ogni altra informazione venga richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale";

9) conveniamo infine che il "Conto Speciale" sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nell'art. 5 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applicherà al "Conto Speciale" un tasso annuo pari al ..... % sui saldi creditori;

10) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale".

Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.

Distinti saluti."

ALLEGATO 6

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT"

- Agmin Italy S.r.l.
Via di Passolombardo, n. 33 - 00133 ROMA

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Via Baluardo Partigiani, n. 13 - 28100 NOVARA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
V. degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via Caldera, n. 21 c/3 - 20153 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

ALLEGATO 7

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL GOVERNO TRANSITORIO DELL'ETIOPIA BENEFICIARIO DI UN "PROGRAMME AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Transitorio dell'Etiopia è stato firmato, in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane), utilizzabile per l'importazione in Etiopia di beni e servizi connessi prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo Transitorio dell'Etiopia designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane) è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Etiopia di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane) sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale", aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", a nome del Governo Transitorio dell'Etiopia, denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid";

- il Governo Transitorio dell'Etiopia darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro - Reggio Emilia, in seguito denominata "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo";

- come previsto all'art. 7 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per il controllo e la sorveglianza, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la certificazione di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la "Società" per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal M.A.E.-D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla individuazione,

acquisizione dei beni e servizi connessi, di produzione italiana, necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso;

tutto ciò premesso

tra

il Governo Transitorio dell'Etiopia, rappresentato da ...., nella qualità di "Responsabile"

e

la Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in Italia, via M.K. Gandhi n. 8 - 42100 Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di ....

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo Transitorio dell'Etiopia affida alla "Società" il compito di coordinare e gestire, relativamente alle incombenze da svolgersi, le attività connesse con l'acquisizione dei beni e servizi, secondo i termini e le modalità stabilite nel "Protocollo" e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Il Governo Transitorio dell'Etiopia darà comunicazione alla "Società" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid", presso la "Banca Agente" italiana nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla National Bank of Ethiopia - NBE alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite la National Bank of Ethiopia - NBE, comunicherà inoltre alla "Società" i nomi e trasmetterà gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 4

Il Governo Transitorio dell'Etiopia darà comunicazione alla "Società" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 5

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti

necessari e approvati dal "Responsabile" stesso, per l'attuazione del "Protocollo". Le richieste di fornitura saranno, per quanto possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed i costi delle operazioni di "procurement". La "Società", ricevute le richieste di fornitura, dovrà predisporre i documenti di gara che dovranno essere messi a disposizione delle imprese offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) dovranno includere:

- i termini per la presentazione delle offerte (non più di 2 mesi) ed il periodo di spedizione;

- la fonte del finanziamento con le modalità di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara;

- la descrizione tecnica, la quantità totale della richiesta e l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti" e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore". Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovrà essere anche ricompresa la garanzia (durata), che è costituita dall'impegno, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti, nonchè fornire l'assistenza in loco per l'eventuale assemblaggio della fornitura stessa. Inoltre l'offerente dovrà impegnarsi, qualora fosse aggiudicatario della fornitura, ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intende organizzarsi per espletare tale servizio;

- una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

- il diritto del Governo Transitorio dell'Etiopia di rifiutare tutte le offerte;

- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno ad eseguire le forniture, qualora l'offerta venga aggiudicata), dell'"Advance Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista) e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia).

ARTICOLO 6

L'oggetto delle forniture sara fatto conoscere in Italia dalla "Società" attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

ARTICOLO 7

Semprechè il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di valore pari o inferiore a Lit. 300.000.000 (trecento milioni di Lire italiane) fino al valore minimo di Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni di Lire italiane), la "Società" trasmetterà le offerte - almeno 2 (due) - ritenute più convenienti dalla stessa al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi ed attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della

fornitura è la "Scheda di Valutazione e Lettera di Appalto" ("fac-simile" all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del Governo Transitorio dell'Etiopia ed in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 8

Sempreché il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di importo superiore a Lit. 300.000.000 (trecento milioni di Lire italiane), la "Società" trasmetterà le offerte - almeno 3 (tre) - ritenute più convenienti dalla stessa al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi ed attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la "Scheda di Valutazione e Lettera di Appalto" ("fac-simile" all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto, per delega del Governo Transitorio dell'Etiopia ed in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 9

Per le forniture di parti di ricambio la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo".

ARTICOLO 10

I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi verranno stipulati con la clausola "Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti" e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore" e in conformità alle "Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
La "Società", perfezionati i contratti o gli ordini d'acquisto, apporrà un apposito timbro di convalida e li invierà al "Responsabile" che, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano di cui all'art 3 punto 1. del "Protocollo" e li trasmetterà alla National Bank of Ethiopia - NBE, e per conoscenza al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La National Bank of Ethiopia - NBE trasmetterà 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca Agente" ed aprirà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti contratti o degli ordini d'acquisto, i crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformità ("certificate of eligible procurement") e di consegna a destino emesso dalla "Società di sorveglianza". Il "Responsabile" provvederà contestualmente ad emettere ordine di ispezione alla "Società di sorveglianza", inviandone copia alla "Società".
Per quanto riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al "Protocollo", la "Società" dovrà esigere che gli esportatori italiani si avvalgano di vettori italiani.
Circa la copertura assicurativa dei beni, potranno essere definite caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento alla loro circolazione in Etiopia.

ARTICOLO 11

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 riguardano sia l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi nonchè gli "inputs di produzione consumabili". Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla "Società" per la stipula dei contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti dal "Responsabile" stesso.

ARTICOLO 12

La "Società", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all' 1% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 3) del Mandato Irrevocabile, rilasciato dalla National Bank of Ethiopia - NBE alla "Banca Agente", e che costituisce l'Allegato 5 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni e servizi connessi pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 13

Qualora il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società" stessa avra diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati, sulla base delle tariffe giornaliere da convenire di volta in volta, che dovrà essere pagata tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture emesse dalla "Società", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 14

La "Società" sarà tenuta a conservare e ad esibire, dopo l'attuazione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", o del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione relativa alle richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 6 punto 4. del "Protocollo" e all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquisiti per conto del Governo Transitorio dell'Etiopia.

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, la "Società" presenterà al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attività.
Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del "Protocollo", la "Società" presenterà al Governo Transitorio dell'Etiopia e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione generale circa le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 15

Alla "Società", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile, con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 16

Nel quadro delle azioni che le saranno affidate dal Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", la "Società" non dovrà eseguire altre prestazioni se non quelle indicate nel presente Contratto e dovrà impegnarsi a non agire quale fornitore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 17

La "Società" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi; dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. La "Società" è tenuta a rimpiazzare immediatamente e senza indennità tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 18

La "Società" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno portati a sua conoscenza o che le saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla National Bank of Ethiopia - NBE, dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti. La "Società" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 19

In caso di gravi infrazioni da parte della "Società", il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", potrà recedere dal presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 20

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 21

La "Società" garantisce e tutela il Governo Transitorio dell'Etiopia per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potranno essere attribuiti a negligenza della "Società" stessa.

ARTICOLO 22

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 23

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 11, 12 e 13 del "Protocollo".

ARTICOLO 24

In caso di disaccordo tra la "Società" e la "Società di sorveglianza" e/o l'aggiudicatario e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 11 del "Protocollo"; dopodichè la "Società" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi.

ARTICOLO 25

Tutte le controversie in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 26

Il presente Contratto e retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 27

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo Transitorio dell'Etiopia tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 28

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax ed il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
Transitorio dell'Etiopia

Per la Ccpl - Consorzio di
cooperative di produzione e lavoro

Allegato 1
(all'Allegato 7)

"FAC-SIMILE" DI "SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO"

- Descrizione delle merci:

- Quantità:

- Data pubblicazione offerta / data ricezione offerta:

- Numero degli offerenti:

- Base di assegnazione:

- Assegnazione del contratto:

a) Fornitore:
b) Acquirente:
c) Quantità delle merci:
d) Prezzo:
e) Luogo di consegna:
f) Scadenze contrattuali di esecuzione:
g) Modalità di pagamento:
h) Elenco dei documenti:

- Note:

Per la gara di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità con le procedure concordate con il Governo italiano.

Data,

Il "Responsabile"

L'Esperto Italiano

ALLEGATO 8

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Sitris S.r.l.
Via Noè, n. 23 - 20133 MILANO

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, n. 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

ALLEGATO 9

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO TRANSITORIO DELL'ETIOPIA BENEFICIARIO DI UN "PROGRAMME AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Reoubblica Italiana e il Governo Transitorio dell'Etiopia è stato firmato, in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane), utilizzabile per l'importazione in Etiopia di beni e servizi connessi prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo Transitorio dell'Etiopia designerà un proprio responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane), è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Etiopia di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane) sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale" aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", a nome del Governo Transitorio dell'Etiopia, denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid";

- il Governo Transitorio dell'Etiopia darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro - Reggio Emilia, in seguito denominata la "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo" ed in conformità al testo standard, di cui all'Allegato 7 al "Protocollo" (di cui si allega copia conforme);

- come previsto all'art. 7 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per la certificazione di consegna a destino e di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la sua particolare competenza tecnica nel campo della attività di controllo e sorveglianza per la certificazione di conformità delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della conguita dei prezzi dei beni, per la sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate a

svolgere attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società di sorveglianza" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformità delle prestazioni riguardanti i controlli di qualità, quantità e condizionamento dei prodotti o delle merci e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", in sede di produzione e/o di stoccaggio, al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale dei prodotti o delle merci, certificazione relativa ai controlli sulle fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destino, certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e accertamento della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

tutto ciò premesso

tra

il Governo Transitorio dell'Etiopia, rappresentato da ...., nella qualità di "Responsabile"

e

la Viglienzone Adriatica Spa, con sede legale in Italia via Circonvallazione Piazza D'Armi n. 130 (2° Piano) - 48100 Ravenna, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di ....

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

La "Società di sorveglianza" sarà l'Agente, per l'esecuzione dei servizi di controllo, sorveglianza e certificazione, del "Responsabile". Le sue funzioni si limiteranno tuttavia alla constatazione e al dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari, senza poter prendere al riguardo di questi ultimi una qualsiasi decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano.

ARTICOLO 3

La "Società di sorveglianza" avra l'esclusività del controllo delle mobilitazioni che riguardano i diversi porti di imbarco italiani designati dagli aggiudicatari.

ARTICOLO 4

La "Società di sorveglianza" avra l'esclusività del controllo delle mobilitazioni effettuate alla partenza dai diversi porti d'imbarco italiani, scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo ai porti di sbarco e a destino.

ARTICOLO 5

Il Governo Transitorio dell'Etiopia darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato "Special Account NBE - Italian Programme Aid", presso la "Banca Agente" italiana nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla National Bank of Ethiopia - NBE alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite la National Bank of Ethiopia - NBE, comunicherà inoltre alla "Società di sorveglianza" i nomi e trasmetterà gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 6

Il Governo Transitorio dell'Etiopia darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 7

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile gli elenchi degli aggiudicatari, le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso per l'attuazione del "Protocollo". Le liste delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto possibile, raggruppati al fine di garantire che le ispezioni e le altre operazioni previste siano gestite rapidamente e con efficacia dalla "Società di Sorveglianza".

ARTICOLO 8

Il Governo Transitorio dell'Etiopia affida alla "Società di sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo delle forniture disposte in suo favore, nonchè il controllo sulle procedure d'acquisto e l'accertamento della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed accertare che, nell'ambito delle forniture stesse, si osservino le disposizioni contrattuali e le varie disposizioni nazionali ed internazionali in vigore alla data della aggiudicazione.

ARTICOLO 9

Il Governo Transitorio dell'Etiopia per assicurare la corretta e valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, con la clausola "Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti" e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore", alla quale le forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica la "Società di sorveglianza" di effettuare le operazioni di controllo quali-quantitativo, presso il luogo di produzione e/o di stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di sbarco e a destino. Le attività di vigilanza e controllo connesse a tale incarico saranno svolte a seguito di apposita comunicazione del "Responsabile", come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto, nella quale saranno specificate le ditte italiane incaricate di effettuare le forniture con l'indicazione di tutte le clausole contrattuali afferenti alle forniture, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", e di quant'altro necessario

per adempiere allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. La "Società di sorveglianza" richiederà inoltre ai fornitori di essere informata, con adeguato preavviso (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in merito ai tempi di approntamento della merce per l'ispezione, al luogo ed alla persona da contattare. Contestualmente all'ispezione quali-quantitativa, la "Società di sorveglianza" effettuerà una verifica del prezzo proposto dai fornitori per accertare, sulla base delle informazioni in proprio possesso, se gli elementi di prezzo contenuti nella fattura dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione. La verifica dei prezzi non sarà limitata al puro prezzo delle merci ma coprirà il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello stesso tempo la "Società di sorveglianza" controllerà che la "Società" abbia espletato le procedure di acquisto come previsto, apponendo un apposito timbro sulla fattura pro-forma emessa dai fornitori.

ARTICOLO 10

Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate nel luogo di produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco e a destino, in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto appresso specificato:

A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Merce per imbarco in convenzionale:

1/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

1/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

1/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto.

2) Merce in container:

2/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

2/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;

- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

2/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto;

2/d - verifica dell'idoneità e integrità del container al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie delle merci di cui all'ordine d'acquisto;

2/e - assistenza alle operazioni di containerizzazione con particolare riferimento alla verifica dell'identità tra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente alle successive;

2/f - qualora la verifica di identità di cui al punto precedente risulti impossibile o dia esito negativo, le operazioni di cui al punto 2/b verranno ripetute;

2/g - apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container FCL.

B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI IMBARCO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Imbarco merce in convenzionale:

1/a - ottenimento dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc.). Accertamento dell'idoneità della banchina di caricamento del prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di nazionalità italiana e abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;

1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura delle merci, perizia dell'idoneità delle stive nonchè della compatibilità delle merci da imbarcare con altre eventualmente disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricamento avviene a decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa;

1/c - verifica della quantità della merce imbarcata tramite l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli scatti e la regolarità delle pesate nel caso di merce alla rinfusa ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta);

1/d - per merce alla rinfusa verifica qualitativa della merce mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazione di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella preventivamente campionata a titolo indicativo. Al termine delle operazioni di imbarco, si finalizzano tutti i campioni di giornata prelevati per formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita;

1/e - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di analisi evidenzi differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, presenterà, nel più breve tempo possibile , un rapporto al

"Responsabile", specificando le risultanze delle analisi e le ragioni in base alle quali siano contestate all'aggiudicatario eventuali differenze quali-quantitative, specificando se e quali obblighi incombono all'aggiudicatario per eliminare le suddette differenze.

2) Imbarco merce in container:

2/a - verifica integrità dei sigilli apposti in precedenza (paragrafo A) - punto 2/g);

2/b - assistenza alla Dogana qualora i containers vengano ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli;

2/c - verificà idoneità mezzo di trasporto;

2/d - controllo imbarco containers.

C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE.

1) Emissione del certificato finale di conformità qualora tutte le verifiche previste dal mandato siano state completate con esito soddisfacente.

2) Emissione del certificato finale di rifiuto in caso permangano divergenze non risolte; comunque la "Società di sorveglianza" provvederà, preventivamente, ad informare il "Responsabile" con un rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati gli eventuali rimedi.

D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO.

Le prestazioni da eseguire presso il porto di sbarco e a destino saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente paragrafo B). Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave al porto di sbarco e se la effettuazione delle operazioni di scaricamento del prodotto o delle merci avviene entro il tempo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa.
La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare anche il controllo e la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico così come nelle zone di transito; le prestazioni da effettuare saranno le stesse di quelle previste nel porto di sbarco.
A cura della "Società di sorveglianza" saranno svolte tutte le attività volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile".

ARTICOLO 11

Per quanto attiene alla modalità di campionamento merce, tipi di analisi, normativa applicata, saranno osservate le modalità descritte in apposite schede tecniche ciascuna afferente ad un singolo tipo di merce.
Le predette schede saranno redatte in conformità agli standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. subito dopo la ricezione della richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto. Dette schede, riconosciute idonee dal "Responsabile" e dal M.A.E. - D.G.C.S., integreranno le prestazioni incombenti alla "Società di sorveglianza", che le eseguirà in piena osservanza delle modalità specificate nelle schede stesse.

ARTICOLO 12

La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui il "Responsabile" o il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto di cui all'art. 6 del "Protocollo" e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al citato "Protocollo", nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 13

La "Società di sorveglianza" per le sue prestazioni riceverà un compenso pari all' 1,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato dalla National Bank of Ethiopia - NBE alla "Banca Agente" e che costituisce l'Allegato 5 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture, per le forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società di sorveglianza" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 14

Qualora il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società di sorveglianza" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società di sorveglianza" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta in volta, che dovrà essere pagata tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture, emesse dalla "Società di sorveglianza", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

La "Società di sorveglianza" dovrà rilasciare l'attestato provvisorio e definitivo di conformità del prodotto e della merce a destino e certificare le date di consegna del prodotto al beneficiario o al "Responsabile" nonchè certificare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi come da fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della presa in consegna del prodotto, dichiarato conforme dalla "Società di sorveglianza", la stessa dovrà rilasciare al fornitore attestato in tal senso, dandone comunicazione al "Responsabile", al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Società".

ARTICOLO 16

La "Società di sorveglianza" dovrà trasmettere l'originale del certificato di conformità e di consegna a destino ai fornitori per la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla "Società" per l'incasso della "Procurement Fee", una copia al "Responsabile", due

copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E.. - D.G.C.S., quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", per i pagamenti agli esportatori italiani.

ARTICOLO 17

Alla "Società di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 18

Nel quadro delle azioni che le saranno affidate dal Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", la "Società di sorveglianza" non dovrà eseguire altre prestazioni se non quelle indicate nel presente Contratto e dovrà impegnarsi a non agire quale agente raccomandatario, spedizioniere, commissario d'avaria, controllore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 19

L'esclusività delle prestazioni nominate agli artt. 3 e 4 non impegna il "Responsabile" a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'effettuazione delle attività complementari o supplementari.

ARTICOLO 20

La "Società di sorveglianza" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi; dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. Il "Responsabile" e/o il M.A.E. - D.G.C.S. può verificare la identità e la qualità degli agenti o concessionari diretti della "Società di sorveglianza". La "Società di sorveglianza" è tenuta a rimpiazzare, immediatamente e senza indennità, tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 21

La "Società di sorveglianza" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno trasmessi dal "Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla "Società". La "Società di sorveglianza" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale, ai suoi agenti e ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 22

In caso di gravi infrazioni da parte della "Società di sorveglianza", il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", potrà recedere dal presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 23

In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Società di sorveglianza" tardi od ometta di presentare le attestazioni di conformità, i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la esecuzione delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi e servizi connessi; qualora questi ritardi od omissioni obblighino il "Responsabile" a pagare spese di finanziamento all'aggiudicatario, queste spese dovranno essere riaddebitate alla "Società di sorveglianza" se i suddetti ritardi od omissioni sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima.

ARTICOLO 24

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società di sorveglianza" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 25

Senza pregiudizio relativo all'applicazione dell'art. 23 del presente Contratto, la "Società di sorveglianza" garantisce e tutela il Governo Transitorio dell'Etiopia per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto, che potranno essere attribuiti a negligenza della stessa.

ARTICOLO 26

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 27

Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società di sorveglianza", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 11, 12 e 13 del "Protocollo".

ARTICOLO 28

In caso di disaccordo tra la "Società di sorveglianza" e la "Società" e/o l'aggiudicatario e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società di sorveglianza" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 11 del "Protocollo"; dopodichè la "Società di sorveglianza" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società di sorveglianza" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli, esplicitando i motivi.

ARTICOLO 29

Tutte le controversie in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 30

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 31

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo Transitorio dell'Etiopia tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno, comunque, ad applicarsi alle prestazioni perfezionate in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 32

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax ed il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
Transitorio dell'Etiopia

Per la Viglienzone
Adriatica Spa

Allegato 1
(all'Allegato 9)

Esempio di Ordine di Ispezione alla Società di Controllo e Sorveglianza (S.C.S.)

GOVERNO TRANSITORIO DELL'ETIOPIA
"PROGRAMME AID" ....
ORDINE DI ISPEZIONE

A: (indirizzo S.C.S.) ....

N° di riferimento: ....

Nome e indirizzo dell'Importatore: ....

Nome e indirizzo del Fornitore: ....

Valore totale merce:
"Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti": Lit. .... (....... Lire italiane)

e/o

"Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore": Lit. .... (....... Lire italiane)

Destinazione: ....

Cambio Lit. (Lire italiane) / Birr: ....

Valore FOB: ....

Nolo: ....

Assicurazione: ....

Quantità: ....

Descrizione merce: ....

Modalità di pagamento: ....

Codice doganale: ....

Mezzo di spedizione (via mare / aereo / ecc.): ....

Allegata fattura pro-forma n° .... del (data) ....

Il "Responsabile" ....

Allegato 2

(all'Allegato 9)

SOCIETA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of Eligible Procurement") E DI CONSEGNA A DESTINO

Data: ....
N° ordine di ispezione: ....
N° riferimento S.C.S.: ....

Con la presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo ai requisiti per la certificazione relativa alla quantità, alla qualità e alla congruità dei prezzi dei prodotti nonchè all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo con le procedure definite nell'Accordo (....... nome e data del documento) tra il Governo Transitorio dell'Etiopia ed il Governo della Repubblica Italiana.

Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura:

1) Prodotti

a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantità e tipo di merce).
b) Codice doganale.
c) Dati di spedizione (B/L, porto imbarco, porto sbarco, nave, ecc.).

2) Costo dei prodotti e relativi servizi

a) Prodotti:	Lit.	(....... Lire italiane)
b) Nolo:	Lit.	(....... Lire italiane)
c) Assicurazione:	Lit.	(....... Lire italiane)
	Lit.	(....... Lire italiane)
TOTALE:	**Lit. ....**	**(....... Lire italiane)**

=================

3) Fornitore

- Ragione sociale:
- Indirizzo:

4) Acquirente

- Ragione sociale:
- Indirizzo: ....

La fornitura di cui all'oggetto è stata consegnata in Etiopia a (destinatario o "Responsabile") .... il (data) ....

TIMBRO E FIRMA
DELLA S.C.S. EMITTENTE

ALLEGATO 10

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

- Banca Nazionale del Lavoro
Via Vittorio Veneto, n. 119 - 00187 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino
Piazza San Carlo, n. 156 - 10121 TORINO

- Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, n. 3 - 53100 SIENA

- Banco di Napoli
Via Toledo, nn. 177/178 - 80132 NAPOLI

- Banco di Sicilia
Via Generale Vincenzo Magliocco, n. 1 - 90141 PALERMO

- Banco di Sardegna
Viale Umberto, n. 36 - 07100 SASSARI

ALLEGATO 11

FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO TRANSITORIO DELL'ETIOPIA BENEFICIARIO DI UN "PROGRAMME AID" A DONO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba

ED

IL GOVERNO TRANSITORIO DELL'ETIOPIA
rappresentato dal Ministero delle Finanze

in seguito denominati le "Parti":

VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" è stato firmato in data un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono per l'ammontare di Lit. 30.000.000.000 (trenta miliardi di Lire italiane), utilizzabile per l'importazione in Etiopia di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

VISTO che il Governo Transitorio dell'Etiopia designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Etiopia attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 9 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sarà destinato a costituire i Fondi di Contropartita dell'Italia in Birr, in seguito denominati "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tali "F.D.C.I." è essenziale per perseguire una efficace politica economica in Etiopia e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei

"F.D.C.I." generati dalla vendita in Etiopia dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate:

- ai "F.D.C.I." relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

- ai "F.D.C.I." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I." generati a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo Transitorio dell'Etiopia, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 9. La commercializzazione dei beni e servizi connessi, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi che saranno venduti ai destinatari finali in Etiopia. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di beni e servizi connessi, così come stabilito dal "Protocollo".

2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire i "F.D.C.I." sulla base della parità valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi stessi, cioè il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi, riferito ad una determinata quantità, convertito in Birr al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo dei "F.D.C.I.", la seguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda il prezzo, la quantità ed il tasso di cambio:

a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
Il prezzo di tali merci, ai fini della creazione dei "F.D.C.I.", sarà il prezzo su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) Assab/Gibuti" e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di Addis Abeba/Scaricamento a Carico del Venditore". Una quota dei "F.D.C.I." pari al 15/20 % potrà eventualmente essere destinata alla copertura dei costi assicurativi e di trasporto in Etiopia.

b) Quantità delle merci.
La quantità delle merci da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita sarà riferita alle ispezioni di scarico effettuate dalla Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna in base alla quantità netta pervenuta al previsto punto di scarico in Etiopia.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Birr sarà il tasso in vigore alla data di arrivo del vettore al previsto punto di scarico in base al quale l'Autorità Monetaria Centrale del Governo Transitorio dell'Etiopia o l'agente autorizzato dalla medesima vende Lire italiane contro Birr in relazione alla importazione commerciale delle merci stesse. Tale tasso di cambio dovrà essere coerente con il programma di riforma dei tassi di cambio del Governo Transitorio dell'Etiopia o con quello eventualmente convenuto con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento

strutturale in corso. Deviazioni da tale programma per la gestione dei tassi di cambio richiederebbero un riaggiustamento della politica dei cambi in relazione al presente Accordo.

3. Il Governo Transitorio dell'Etiopia depositerà, o provvederà a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in Birr presso la National Bank of Ethiopia - NBE, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati mediante un anticipo del 25%, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del "Responsabile" dell'accoglimento delle richieste, ed il saldo pari al 75%, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di arrivo al previsto punto di scarico del vettore che trasporta le merci. E' indispensabile che i depositi siano effettuati entro i limiti di tempo prestabiliti al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione e di assegnazione del presente Accordo e di fornire supporto al programma di spesa del Governo Transitorio dell'Etiopia.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attività a carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo Transitorio dell'Etiopia riferiti agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti servirà da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i legami tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo Transitorio dell'Etiopia potrà utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale, da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo Transitorio dell'Etiopia.

2. Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporrà al Governo Transitorio dell'Etiopia entro il 30 settembre di ciascun anno: (a) un promemoria contenente la normativa e la politica afferente la programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo Transitorio dell'Etiopia utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di Note Verbali, il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.

3. Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il Ministero delle Finanze, provvederà alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle proprie esigenze di bilancio e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro di eventuali misure di Aggiustamento Strutturale generali o settoriali già concordate che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello della protezione, conservazione e risanamento dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" potranno convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui farà parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".

Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Quale eccezione alla politica di programmazione generale citata in precedenza, le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, previo accordo delle "Parti" stesse, per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

   a) costi locali riferiti ad iniziative e/o progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

   b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza;

   c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

   d) costi di gestione e di distribuzione all'interno dell'Etiopia degli aiuti di urgenza di origine italiana;

   e) contributo in favore di eventuali "fondi speciali" istituiti dal Governo Transitorio dell'Etiopia nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica o all'applicazione del programma di Aggiustamento Strutturale in corso.

5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Dopo che i "F.D.C.I." saranno assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sara richiesta per spendere tali fondi in conformità con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo Transitorio dell'Etiopia ovvero con le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo Transitorio dell'Etiopia, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformità con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalità generali riferite ai "F.D.C.I" originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poichè matureranno nel corso del periodo di esecuzione dell'attività di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate e trasferiti sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo Transitorio dell'Etiopia renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo.

3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa ed (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Nell'eventualità che i fondi in Birr siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalità economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non dovranno necessariamente evidenziare tali fondi al di là del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualità che i fondi in Birr siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo Transitorio dell'Etiopia si assicurerà che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; ciò permetterà al Governo Transitorio dell'Etiopia di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3. Il Governo Transitorio dell'Etiopia, nell'utilizzazione dei "F.D.C.I." attraverso il Ministero delle Finanze, dovrà usare metodi di rendicontazione che assicurino il Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e di richiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente i libri contabili relativi ai fondi ricevuti ed a presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
   Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovrà essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I." di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo Transitorio dell'Etiopia, le "Parti" convengono che il Governo italiano potrà istituire particolari misure, da convenire con il Governo Transitorio dell'Etiopia, per assicurare la necessaria conformità della gestione finanziaria con le esigenze di contabilizzazione.

5. Il Governo Transitorio dell'Etiopia, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

a) descrizione e durata del programma;

b) spese del programma;

c) piano di esborso, rapporti parziali e rapporto finale.

6. Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo Transitorio dell'Etiopia si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a ridepositare prontamente ovvero a far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo Transitorio dell'Etiopia potranno designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo all'esecuzione del presente Accordo, previo avviso scritto di tale designazione all'altra parte.

Fatto a .... il .... in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo Transitorio dell'Etiopia

94A4164

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un **fascicolo** della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 6 4 0 9 4 *

L. 16.800